

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 3 giugno 2003

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 18 aprile 2003, n. 124.

Regolamento recante integrazione al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765, concernente il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 marzo 2003.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, designato dalla Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL) Pag. 7

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 27 maggio 2003.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3288) Pag. 7

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 28 maggio 2003.

Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Foggia. (Ordinanza n. 3209).

Pag. 14

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 28 maggio 2003.

Individuazione dei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 3290) Pag. 15

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 21 maggio 2003.

Riconoscimento di titolo professionale quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. . . Pag. 20

DECRETO 21 maggio 2003.

Riconoscimento di titolo professionale quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologa. . . Pag. 21

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 22 aprile 2003.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Gran Premio di F. 3000 di Monza, del Palio dell'oca di Trento e del Gioco del ponte di Pisa - Manifestazioni 2003 . Pag. 22

DECRETO 29 aprile 2003.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Colpo di fortuna» Pag. 23

DECRETO 21 maggio 2003.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE - Inserimento di alcune fasce di prezzo Pag. 25

DECRETO 26 maggio 2003.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Roma, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni Pag. 28

DECRETO 27 maggio 2003.

Linee direttrici per l'operatività della società di cui all'art. 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. Pag. 30

Ministero della salute

DECRETO 16 aprile 2003.

Riconoscimento al sig. Fierro Ramirez Raul di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo Pag. 33

DECRETO 16 aprile 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Arslanoglu Sertaç di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria Pag. 34

DECRETO 16 aprile 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Manac Rodica Catalina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatria Pag. 34

DECRETO 16 aprile 2003.

Riconoscimento alla sig.ra De La Torre Garcia Teresa Perla di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo Pag. 35

DECRETO 23 maggio 2003.

Differimento del termine di cui al decreto ministeriale 2 maggio 2002 con il quale è stato approvato il testo della XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana. Pag. 35

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 5 maggio 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Montalto», in Montalto Uffugo Pag. 36

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 28 maggio 2003.

Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso Radio-LAN alle reti ed ai servizi di telecomunicazioni. Pag. 37

Ministero delle attività produttive

DECRETO 9 maggio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Residence 2001», in S. Giuliano Terme e nomina del commissario liquidatore Pag. 40

**Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti**

DECRETO 14 marzo 2003.

Servizio controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli di stiva. Pag. 40

DECRETO 14 marzo 2003.

Servizio controllo passeggeri e bagagli a mano . . . Pag. 44

**Ministero delle politiche
agricole e forestali**

DECRETO 28 aprile 2003.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Enocentro S.a.s. di Vassanelli C. & C.» autorizzato con decreto 15 ottobre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione. Pag. 45

DECRETO 6 maggio 2003.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Brianza» Pag. 45

DECRETO 6 maggio 2003.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Pa.L.Mer. - Parco scientifico e tecnologico del Lazio meridionale società consortile a r.l.» autorizzato con decreto 26 settembre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio di certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione. Pag. 47

DECRETO 6 maggio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Ente nazionale Risi» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» Pag. 47

DECRETO 12 maggio 2003.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Lachimer - Laboratorio chimico merceologico - azienda speciale della C.C.I.A.A. di Foggia» autorizzato con decreto 23 marzo 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale Pag. 48

DECRETO 12 maggio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina» Pag. 49

DECRETO 12 maggio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Piacentino» Pag. 49

DECRETO 12 maggio 2003.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Lachimer - Laboratorio chimico merceologico - azienda speciale della C.C.I.A.A. di Foggia» autorizzato con decreto 23 marzo 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione. Pag. 50

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 6 maggio 2003.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Ivonne Rodriguez Aldeguez, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante. Pag. 50

DECRETO 7 maggio 2003.

Ammissione a confinanziamento di progetti in graduatorie di riserva, a valere sulle risorse residue delle rispettive azioni dell'avviso n. 68 del 23 gennaio 2003 Pag. 51

DECRETO 8 maggio 2003.

Modalità e termini per la presentazione di progetti nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» asse II: misura II.2 «Società dell'Informazione per il sistema scientifico meridionale». (Avviso n. 901/2003). Pag. 57

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Molise

DECRETO 13 maggio 2003.

Ricognizione dei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del P.C.M. 12 marzo 2003, n. 3268 Pag. 72

CIRCOLARI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CIRCOLARE 10 marzo 2003, n. B1/2107.

Procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, Direttiva 89/665/CEE del 21 dicembre 1989 - Art. 14, comma 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 Pag. 77

CIRCOLARE 11 aprile 2003, n. 1525.

Nuovo codice della strada - Art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2003 Pag. 78

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ingelvac Dart» Pag. 91

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ubrocelan» Pag. 91

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sputolysin» Pag. 92

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale Pag. 92

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 24 marzo 2003, recante: «Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Latina, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2003) . . . Pag. 93

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 aprile 2003, n. 124.

Regolamento recante integrazione al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765, concernente il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, recante «Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 marzo 2001, recante «Individuazione ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, degli uffici periferici del Ministero dei trasporti e della navigazione ai quali deve essere inviato il rapporto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'articolo 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561»;

Visto l'articolo 12, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765, concernente «Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione»;

Considerato che nella tabella *B*, allegata al menzionato decreto ministeriale n. 765 del 1994, tra i procedimenti amministrativi di competenza degli uffici marittimi periferici non risulta incluso quello relativo alla valutazione degli scritti difensivi ed alla conseguente adozione del provvedimento conclusivo di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e che in tal caso trova applicazione il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, su cui si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione;

Ritenuto che si rende necessario individuare un termine congruo e maggiormente rispondente alle esigenze istruttorie del procedimento sanzionatorio di cui alla precitata legge n. 689 del 1981 anche per effetto del notevole carico di lavoro che si è determinato a

seguito dei provvedimenti di depenalizzazione e per ultimo con il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 febbraio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 1394 del 13 marzo 2003;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La tabella *B* allegata al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765, è così integrata:

N. d'ordine	Procedimento	Norme	Unità organizzativa	Termine
89	Valutazione scritti difensivi e adozione del provvedimento conclusivo	Articolo 18, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689	Uffici marittimi competenti	90 gg.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 aprile 2003

Il Ministro: LUNARDI

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2003

Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 302

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nel supplemento ordinario n. 112 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001.

— Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm*», della legge 23 ottobre 1992, n. 421», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1993.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, recante: «Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 19 agosto 1982.

— Gli articoli 15, ultimo comma, e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 329 30 novembre 1981, così recitano:

«Art. 15 (*Accertamenti mediante analisi di campioni*). — (*Omissis*).

Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi».

«Art. 17 (*Obbligo del rapporto*). — Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente».

— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 marzo 2001, recante: «Individuazione ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, degli uffici periferici del Ministero dei trasporti e della navigazione ai quali deve essere inviato il rapporto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'art. 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2001.

— L'art. 103 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante: «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, così recita:

«Art. 103 (*Uffici competenti a ricevere il rapporto*). — 1. I Ministeri e gli enti competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo indicano gli uffici, anche periferici, ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Per i Ministeri l'individuazione ha luogo con decreto del Ministro adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica».

— La legge 24 novembre 1981, n. 698, recante: «Modifiche al sistema penale», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 30 novembre 1981.

— L'art. 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561, recante: «Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, così recita:

«Art. 4 (*Disposizioni finali e transitorie*). — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile.

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati gli uffici periferici ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

— L'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765, recante: «Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbano essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1995, così recita:

«1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo».

— L'art. 18, secondo comma, della legge n. 689/1981, così recita:

«L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto».

— L'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990, così recita:

«2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante: «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie

a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Per la legge n. 765/1994, si veda nelle **note** alle premesse.

— Per l'art. 18, comma 2, della legge n. 689/1989, si veda nelle note alle premesse.

03G0144

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 marzo 2003.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, designato dalla Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 2000, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ed in particolare il sig. Giuseppe Carbone, in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti - Settore pubblica amministrazione, su designazione della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL);

Vista la nota n. 1072-1.2 in data 3 marzo 2003, con la quale il presidente del CNEL ha comunicato l'avvenuta designazione da parte della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori del dott. Rocco Domenico Galati in sostituzione del sig. Giuseppe Carbone, dimissionario;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri sostituiti;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 14 marzo 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Rocco Domenico Galati è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti - Settore pubblica amministrazione, designato

dalla Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL) in sostituzione del sig. Giuseppe Carbone, dimissionario.

Dato a Roma, addì 25 marzo 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2003

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 53

03A06757

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 2003.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3288).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, recante, tra l'altro, modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 del 7 ottobre

2000, concernente l'approvazione del programma di interventi urgenti della regione Sardegna di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Vista la nota prot. n. GAB/2001/13356/BO5 del 28 novembre 2001, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha chiesto l'adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell'art. 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Vista la nota prot. n. DT/2002/D2274 del 19 aprile 2002 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Viste le note del comune di Porto Torres, in data, rispettivamente, 16 e 31 luglio, 29 e 30 agosto, 28 ottobre 2002 e 2 aprile 2003, con le quali viene richiesta l'adozione di provvedimenti straordinari ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di consentire l'accelerazione delle procedure di attuazione degli interventi urgenti ex art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, relativi al consolidamento contro l'erosione costiera del lungomare Balai a Porto Torres;

Vista la nota n. 3165 in data 11 aprile 2003, con la quale la regione Sardegna, al fine dell'adozione del provvedimento derogatorio di cui all'art. 5 della legge n. 225/1992, ha espresso la formale intesa ex art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, concernente la proroga dello stato di emergenza nel territorio della città di Messina in relazione all'attraversamento dei mezzi pesanti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2004, dello stato di emergenza nel territorio della Regione siciliana nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, della bonifica e del risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle Isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 19 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Basilicata è stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza socio-ambientale a causa dell'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico nel sottosuolo, con riferimento al territorio di Napoli;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2002, con il quale è stata disposta la proroga, fino al 30 novembre 2003, dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Potenza colpito dall'evento sismico del 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 13 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998 verificatisi nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e S. Felice a Cancelli;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana,

Puglia e province autonome di Trento e Bolzano in ordine a situazioni emergenziali conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000;

Considerato che, per assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile connessi alla gestione delle numerose situazioni emergenziali in atto, risulta necessario adeguare l'articolazione dei turni del personale del Centro situazioni unificato del Dipartimento medesimo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 10 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza nella città di Milano a seguito degli ingenti danni causati alla sede della regione Lombardia dall'evento del 18 aprile 2002;

Vista l'ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140 del 17 giugno 2002, recante «Disposizioni per l'attuazione degli interventi urgenti conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della regione Lombardia»;

Vista la nota n. A1.2003.0018290 in data 17 aprile 2003, con la quale il presidente della regione Lombardia ha chiesto alcune modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3219 del 7 giugno 2002;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, recante «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996»;

Viste le ordinanze n. 1228/FPC del 28 ottobre 1987, n. 1252/FPC del 13 novembre 1987, n. 1261/FPC del 19 novembre 1987, n. 1265/FPC del 19 novembre 1987, n. 1412/FPC del 30 marzo 1988 e n. 1570/FPC del 4 ottobre 1988, rispettivamente pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica italiana n. 256 del 2 novembre 1987, n. 275 del 24 novembre 1987, n. 279 del 28 novembre 1987, n. 280 del 30 novembre 1987, n. 98 del 28 aprile 1988 e n. 247 del 20 ottobre 1988, con le quali l'amministrazione provinciale di Sondrio è stata incaricata dell'attuazione di alcuni interventi urgenti in conseguenza dell'alluvione del luglio 1987;

Ravvisato che occorre provvedere al recupero delle somme risultanti da economie conseguite al termine degli interventi disposti con le ordinanze sopra richiamate e che risultano complessivamente pari ad € 515.656,07;

Viste le note n. 8119 del 24 febbraio 2003 e n. 13941 del 2 aprile 2003, con le quali il presidente della provincia di Sondrio, tra l'altro, segnala le condizioni di particolare pericolo alla viabilità lungo la strada provinciale n. 5 determinate dalle avversità atmosferiche del mese di novembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 12 dicembre

2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Veneto, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che, dal 13 ottobre 2000, hanno colpito il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna», n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese di settembre 2000 il territorio della regione Calabria e nel mese di ottobre 2000 il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto», n. 3093 dell'8 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese di ottobre 2000 il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto e n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 ed altre misure di protezione civile»;

Viste le note rispettivamente n. 44774/2613 del 19 marzo 2003 e n. 61708/3502 in data 15 aprile 2003, con la quale la regione Liguria ha chiesto la proroga dei termini di consegna del modello «D» e allegato 1 previsti dalla direttiva del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 30 gennaio 2001, relativa all'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4-bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale», così come modificata ed integrata dalla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 13 dicembre

2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998 verificatisi nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e S. Felice a Cancellò;

Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino, Caserta nonché altre misure urgenti di protezione civile», n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, recante «Interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi alluvionali e i dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 ed altri interventi di protezione civile», n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» e n. 3174 del 16 gennaio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999 verificatisi nel territorio della regione Campania» e l'art. 17, comma 7, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2002, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3251 del 14 novembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 2002, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265 del 21 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista la nota n. 647-03/SPC in data 6 marzo 2003 dell'ufficio territoriale del Governo di Avellino;

Visto l'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3220 del 15 giugno 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 2002, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002 concernente la proroga, fino al 31 dicembre

2003, dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3230 del 18 luglio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 26 luglio 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria»;

Vista la nota n. 101/CD in data 13 maggio 2003 del presidente della regione Umbria - Commissario delegato per l'emergenza idrica nella medesima regione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'aggravamento dello stato di crisi nell'attività di smaltimento dei rifiuti da parte dei comuni sull'intero territorio della regione Campania;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 9 maggio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione all'aggravamento dello stato di crisi nell'attività di smaltimento dei rifiuti da parte dei comuni sull'intero territorio della regione Campania»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle Isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la mitigazione del rischio idrogeologico e idrico, per il potenziamento e l'attuazione delle reti radar e pluvio-idrometriche nel territorio nazionale ed altre misure urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle Isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, recante «Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 12 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;

Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le regioni Marche ed Umbria;

Viste le note n. 33/613/UR dell'8 marzo 2003 e n. 33/1010/UR del 12 maggio 2003 del presidente della regione Marche;

Considerato che, in relazione alle esigenze derivanti dalle molteplici situazioni emergenziali in atto, anche tenuto conto delle attività sviluppate e da sviluppare ai sensi dell'art. 12, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile del 21 febbraio 2003, n. 3265, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad assumere in via d'urgenza ogni iniziativa necessaria ad assicurare che le attività di volo degli elicotteri e degli aerei di proprietà del Dipartimento stesso abbiano luogo nelle condizioni di massima sicurezza ed efficienza operativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003, concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumità, derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 26 aprile 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» della cerimonia di canonizzazione di Padre Pio da Pietrelcina;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2002, n. 3201, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 2002, recante «Interventi urgenti conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» della cerimonia di canonizzazione del Beato Padre Pio da Pietrelcina»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 30 settembre 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Palermo a seguito degli eventi sismici del 6 settembre 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3250 dell'8 novembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 2002, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo, nonché procedure di snellimento per taluni obiettivi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive integrazioni e modificazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza

italiana dell'Unione europea, così come modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, così come modificata ed integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247 del 30 ottobre 2002;

Vista l'ordinanza n. 3283 del 18 aprile 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2003, recante «Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, con il quale lo stato d'emergenza in ordine alla situazione socio-economica ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, recante «Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza socio-economica-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno»;

Ritenuto che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessità di assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il comune di Porto Torres, per l'esecuzione degli interventi di emergenza necessari per la messa in sicurezza del lungomare Balai a Porto Torres, può adottare, nei limiti di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 267/1998, interventi in deroga, nel rispetto dei principi generali dall'ordinamento giuridico alla legge regionale del 22 aprile 1987, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 11, comma 3, lettere b) e c), e 12.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Centro situazioni unificato del Dipartimento della protezione civile, connessi alle situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio citati in premessa, nonché per evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle competenze di detto Centro, al personale dipendente è riconosciuta, per l'attività prestata e da prestare nei turni notturni, festivi e festivi notturni svolti nell'anno 2003, e per la parte priva di copertura finanziaria del Fondo Unico di amministrazione, un compenso pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. All'onere valutato in 150.000,00 euro si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

Art. 3.

1. L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002 è soppresso e così sostituito: «1. Il Presidente della regione Lombardia è nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza nella città di Milano a seguito dell'evento del 18 aprile 2002, che ha interessato la sede della regione Lombardia. A tal fine lo stesso Commissario delegato si avvale di un soggetto attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale. Con successivo provvedimento del Commissario delegato sarà determinato il compenso per il soggetto attuatore».

Art. 4.

1. La somma di € 515.656,07, risultante dalle economie complessivamente conseguite al termine dell'esecuzione degli interventi assentiti dalle ordinanze n. 1228/FPC del 28 ottobre 1987, n. 1252/FPC del 13 novembre 1987, n. 1261/FPC del 19 novembre 1987, n. 1412/FPC del 30 marzo 1988 e n. 1570/FPC del 4 ottobre 1988, è revocata.

2. Per l'attuazione degli interventi urgenti necessari alla eliminazione delle condizioni di pericolo alla viabilità lungo la strada provinciale n. 5 è assegnato alla provincia di Sondrio un contributo pari ad € 515.656,07, posto a carico dell'unità previsionale di base 13.2.1.3 del centro di responsabilità 13 «protezione civile» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

1. Il termine di dodici mesi previsto al punto 2.4, lettera c), ultimo capoverso, della direttiva del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 30 gennaio 2001, concernente la presentazione del modello allegato D, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2003; tale differimento è concesso dalla regione Liguria su richiesta motivata dei soggetti interessati.

Art. 6.

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: «5. In favore del personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza di cui alla presente ordinanza è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, effettivamente rese e documentate, nella misura massima di 70 ore mensili *pro-capite*, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Al relativo onere si provvede a carico delle risorse disponibili nella contabilità speciale, aperta ai sensi dell'art. 11, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003».

2. Le società private comunque interessate alle iniziative di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, sono autorizzate, anche in deroga ai contratti collettivi di lavoro, a consentire al proprio personale direttamente impegnato nelle attività emergenziali, di effettuare prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili *pro-capite*, oltre i limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 7.

1. L'operatività del «Campo base» di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 18, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/2000 in località «Fontenovella» del comune di Lauro, prorogata fino al 30 aprile 2003 dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265 del 2003, è ulteriormente prorogata fino al 31 luglio 2003. Al relativo onere valutato in 130.000,00 euro si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

Art. 8.

1. Il comitato tecnico, istituito con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3230 del 18 luglio 2002, su richiesta del Commissario delegato, ed ai fini dell'approvazione dei progetti previsti dall'art. 4, comma 1, lettera c), della medesima ordinanza, esprime il proprio parere anche sui progetti delle opere incluse nel piano degli interventi, nonché sui relativi quadri finanziari e sulla rispondenza agli obiettivi dell'ordinanza stessa. Tale parere tiene luogo dei pareri tecnici previsti dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, ivi incluso quello di cui all'art. 6 della predetta legge.

Art. 9.

1. Per le finalità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260/2002, le regioni interessate, relativamente all'acquisizione di sistemi tecnologici, informatici, di comunicazione e monitoraggio fisico del territorio ed inerenti alla realizzazione ed alla manutenzione dei centri funzionali regionali e delle relative reti di controllo fisico del territorio, nonché del piano radar nazionale, ai sensi delle leggi n. 267/1998 e n. 365/2000, sono autorizzate ad avvalersi delle deroghe previste dall'art. 8 dell'ordinanza sopra citata e dell'art. 12, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266/2003.

2. Al comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2002, n. 3260, le parole «per l'anno 2003» sono soppresse, e dopo le parole «800.000,00» è aggiunto il seguente periodo: «È fatto obbligo alle regioni destinatarie del contributo di stipulare i relativi contratti per la durata di dodici mesi entro il 2003».

3. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260, del 27 dicembre 2002, si applicano anche al dirigente responsabile della struttura regionale presso la quale gli uffici compartimentali sono stati trasferiti.

4. Per le maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse alle numerose situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale, e di cui in premessa l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253/2002 è prorogata di ulteriori dodici mesi.

Art. 10.

1. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2003, n. 3286, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Ai prefetti commissari delegati in considerazione dei maggiori compiti connessi alla attuazione della presente ordinanza, è corrisposto un compenso pari al 20% della retribuzione complessiva mensile in godimento, a titolo di indennità onnicomprensiva, fino al 31 dicembre 2003, con oneri a carico del Fondo per la protezione civile».

Art. 11.

1. Il Dipartimento della protezione civile, in relazione all'ineludibile esigenza di fronteggiare adeguatamente le molteplici situazioni emergenziali in atto nel territorio nazionale di cui in premessa, sopravvenute rispetto alla data di stipulazione dei contratti di affidamento in essere, e concernenti la gestione operativa e logistica della componente aerea destinata al trasporto di persone e cose, è autorizzato, stante la ricorrenza di condizioni di somma urgenza, a prorogare gli affidamenti medesimi nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza, adeguandone la disciplina convenzionale; a tal fine il Dipartimento della protezione civile è, in particolare, autorizzato a sottoscrivere specifici atti negoziali che assicurino, tra l'altro, condizioni di massima sicurezza ed efficienza operativa di tale componente aerea, tenendo altresì conto delle necessità riferite agli ulteriori mezzi, la cui disponibilità può essere acquisita nell'ambito del programma di ammodernamento, secondo le previsioni dell'art. 12, comma 2, dell'ordinanza n. 3265 del 21 febbraio 2003, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3281 del 18 aprile 2003, nonché dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3231 del 24 luglio 2002.

Art. 12.

1. Le somme occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dall'ordinanza n. 3201 del 2002 sono accreditate sulla contabilità n. 1200 già intestata al prefetto di Roma presso la Tesoreria provinciale dello Stato Sezione di Roma - Banca d'Italia.

Art. 13.

1. Per il definitivo superamento della situazione emergenziale in atto sul territorio della regione Marche colpito dagli eventi sismici del settembre 1997, il Commissario delegato - Presidente della regione Marche è autorizzato, con le modalità di cui all'art. 4 della legge n. 61 del 1998, ad attuare tutti gli interventi necessari al ripristino degli immobili di proprietà degli enti pubblici statali distrutti o danneggiati dal sisma, destinati ad abitazione principale, abituale e continuativa nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 14.

1. Gli articoli 5 e 8 e il comma 9 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3250 dell'8 novembre 2002, sono soppressi.

2. Le disposizioni di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3277 del 28 marzo 2003 si applicano anche per la situazione emergenziale in atto nel territorio della provincia di Palermo colpito dagli eventi sismici del 6 settembre 2002, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3250/2002.

Art. 15.

1. L'art. 10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3283 del 18 aprile 2003 è così sostituito: «1. Agli oneri connessi alla attuazione della presente ordinanza, relativamente agli articoli 1, 2, 3 e 4, nel limite massimo dell'importo di 2 milioni di euro, e all'art. 7 nel limite massimo di 3 milioni di euro, si provvede a carico del Fondo per la protezione civile. A tal fine è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato, secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, nella quale confluiranno le risorse finanziarie da destinare all'attuazione degli interventi di cui ai citati articoli 1, 2, 3, 4 e 7 della presente ordinanza».

Art. 16.

1. Le disposizioni di cui all'art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2003, n. 3270, nonché al personale della struttura del sopra citato Commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A06808

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 28 maggio 2003.**

Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Foggia. (Ordinanza n. 3209).

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, concernente l'estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui al predetto decreto in data 31 ottobre, anche al territorio della provincia di Foggia;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante: «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, n. 3253, recante: «Primi interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e Foggia ed altre misure di protezione civile»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge n. 245/2002, nel quale è, tra l'altro, previsto che il presidente della regione Puglia subentra al Capo del Dipartimento della protezione civile nel ruolo di Commissario delegato, e che, con successiva ordinanza ex art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono definiti sia gli ambiti di competenza, anche per quanto riguarda la fase conclusiva della prima emergenza, sia gli aspetti relativi alla necessaria struttura organizzativa di supporto all'attività del presidente della predetta regione - Commissario delegato;

Visto il decreto n. 165 di repertorio, del 3 febbraio 2003 di attuazione dell'art. 1, comma 3 sopra citato;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3277, recante: «Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15»;

Acquisita l'intesa della regione Puglia;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Puglia, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286:

promuove, anche emanando specifiche direttive, la predisposizione di appositi piani da parte dei comuni interessati dagli eventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, in provincia di Foggia, che li adottano entro il 30 aprile 2003 e successivamente approvati da parte della giunta regionale nei successivi trenta giorni. Tali piani, concernenti la fase della ricostruzione, terranno conto, in particolare, dell'adeguamento sismico delle opere, degli edifici e degli impianti pubblici o di interesse degli enti locali danneggiati, nonché degli interventi di consolidamento e difesa degli abitati dalle frane e dagli smottamenti. I medesimi piani dovranno, inoltre, prevedere le modalità ed i termini per la concessione di contributi ai privati per la ricostruzione e la riparazione degli edifici, degli stabilimenti industriali, danneggiati dagli eventi sismici di cui in premessa; sovrintende alla realizzazione dei piani o dei singoli interventi ivi previsti da parte dei comuni e di altri enti pubblici mediante la richiesta di informazioni sullo stato di realizzazione degli interventi, attraverso ispezioni nonché, qualora vengano accertate gravi e comprovate inadempienze, mediante l'adozione di provvedimenti di natura straordinaria e sostitutiva;

fornisce assistenza tecnica ai comuni ed agli enti pubblici per la predisposizione dei piani relativi alla ricostruzione;

coordina i predetti piani con i piani ed i programmi regionali;

determina ogni altra iniziativa finalizzata all'attuazione ed al completamento degli interventi per la chiusura della prima fase dell'emergenza, individuando e ponendo in essere tutte le attività necessarie per un rapido rientro nell'ordinario, per consentire la ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui in premessa.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare la massima celerità per l'attuazione delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di emergenza, il presidente della regione Puglia - Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi delle deroghe previste dall'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253/2002.

Art. 3.

1. Il presidente della regione Puglia - Commissario delegato provvede ad approvare i progetti esecutivi derivanti dai piani adottati sulla base delle procedure di cui all'art. 1.

2. L'approvazione di cui al comma 1 sostituisce, fatte salve le disposizioni in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

Art. 4.

1. Il presidente della regione Puglia - Commissario delegato per l'assolvimento dei compiti rivenienti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, e dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3280 del 18 aprile 2003, si avvale di una apposita struttura di supporto utilizzando fino ad un massimo di venti unità di personale dotato di specifica professionalità con riferimento ai compiti da assolvere, scelte tra il personale anche in quiescenza delle amministrazioni e degli enti pubblici ricorrendo anche al comando o al distacco a tempo parziale, nonché di esperti, nel limite massimo di dieci unità, dotati di adeguata professionalità nelle materie oggetto dell'attività del Commissario delegato, ai quali potranno essere conferite determinate attribuzioni per l'assolvimento di specifici compiti.

2. Con apposito provvedimento del Commissario delegato è determinata l'indennità mensile, da riconoscere al sopra citato personale, fino a centoventi ore di lavoro straordinario calcolato sulla base degli importi orari spettanti al personale inquadrato nell'area D3 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, oltre alle spese di missione.

3. Per le finalità di cui al presente articolo il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi delle deroghe previste dall'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253/2002.

Art. 5.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza e per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi di emergenza si provvede a valere sulle risorse stanziare dal decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, nei limiti del riparto di cui all'ordinanza n. 3277/2003 citata in premessa. Sui predetti fondi graveranno anche gli interessi passivi che i comuni interessati dal sisma oggetto della presente ordinanza dovranno corrispondere alle proprie tesorerie per le anticipazioni effettuate o da effettuarsi a seguito degli oneri sostenuti per l'attuazione degli interventi necessari al superamento della prima emergenza.

2. Il presidente della regione Puglia - Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul

bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 ed alle relative disposizioni normative regionali.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal Commissario delegato e dal soggetto attuatore, e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilità finanziarie del medesimo Dipartimento della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A06806

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2003.

Individuazione dei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 3290).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione. Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali Eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito, nel mese di novembre 2002, i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna»;

Visto il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, recante: «Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 13 comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3277 del 28 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2003, recante: «Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15»;

Visto l'art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27;

Considerato che il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, ha rinviato a successive ordinanze di protezione civile l'individuazione degli ambiti comunali interessati dagli eventi alluvionali di cui al medesimo provvedimento;

Viste le note della regione Liguria rispettivamente in data 6 e 10 dicembre 2002;

Vista la nota del 16 dicembre 2002 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Viste le note del 13 marzo 2003 delle regioni Emilia-Romagna e Veneto;

Vista la nota del 1° aprile 2003 della regione Lombardia;

Vista la nota del 22 aprile 2003 della regione Piemonte;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Si riporta di seguito l'elenco dei comuni delle regioni interessate dagli eventi alluvionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002:

a) Regione Liguria.

Eventi del 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002.

Provincia di Savona: Arnasco, Balestrino, Bardineto, Borghetto S. Spirito, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Carcare, Casanova Lerrone, Castalbiano, Castelvecchio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Cengio, Ceranesi, Ceriale, Cisano sul Neva, Dego, Erli, Garlenda, Giustenice, Giusvalla, Magliolo, Mallare, Massimino, Millesimo, Murialdo, Nasino, Onzo, Orco

Feglino, Ortovero, Piana Crixia, Pietra Ligure, Pontinvrea, Rialto, Sassello, Stella, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo S. Giacomo, Varazze, Vendone, Vezzi Portio, Villanova d'Albenga e Zuccarello.

Eventi del 6 e 8 agosto 2002.

Provincia di La Spezia: Ameglia, Bolano, La Spezia, Levanto, Portovenere, Vernazza e Vezzano Ligure.

Eventi del 21 e 22 settembre 2002.

Provincia di Savona: Bergeggi e Varazze.

Provincia di Genova: Cogoleto.

Provincia di La Spezia: Ortonovo.

Eventi del novembre 2002.

Provincia di Savona: Alassio, Bardineto, Borgia Verezzi, Calizzano, Casanova Lerrone, Castalbiano, Cengio, Erli, Garlenda, Giustenice, Loano, Magliolo, Massimino, Murialdo, Onzo, Ortovero, Osiglia, Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Savona, Stella, Stellanello, Testico, Toirano, Varazze, Vendone, Vezzi Portio, Villanova d'Albenga e Zuccarello.

Provincia di La Spezia: Ameglia, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Vernazza, Vezzano Ligure e Zignago.

Provincia di Imperia: Apricale, Armo, Aurigo, Borghetto d'Arroschia, Borgomaro, Carpasio, Ceriana, Cervo, Cipressa, Cosio d'Arroschia, Mendatica, Olivetta S. Michele, Pieve di Teco, Pontedassio, Pornassio, Prela, Ranzo, Rezzo, S. Biagio della Cima, Soldano, Triora, Vallecrosia, Ventimiglia, e Vessalico.

Provincia di Genova: Avegno, Bargagli, Borzonasca, Busalla, Camogli, Campomorone, Carasco, Ceranesi, Chiavari, Cogoleto, Cogorno, Coreglia Ligure, Crocefieschi, Davagna, Favale di Malvaro, Genova, Isola del Cantone, Lavagna, Leivi, Lumarzo, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Montebruno, Montoggio, Ne, Orero, Pieve Ligure, Rapallo, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rovegno, S. Colombano Certenoli, S. Margherita Ligure, Sant'Olcese, Santo Stefano d'Aveto, Savignone, Serra Riccò, Sori, Torriglia, Uscio, Valbrevenna, Vobbia, Zoagli.

b) Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Eventi del novembre 2002.

Provincia di Gorizia: Grado, Gorizia, Medea, Monfalcone e Staranzano.

Provincia di Pordenone: Andreis, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Cordenons, Fiume Veneto, Frisanco, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, San Quirino, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio e Zoppola.

Provincia di Udine: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Bicinicco, Bordano, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiòpris-Viscone, Chiusaforte, Codroipo, Comeglians, Dogna, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni

di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Ligosullo, Majano, Manzano, Marano Lagunare, Moggio Udinese, Moimacco, Ovaro, Paluzza, Pozzuolo del Friuli, Prato Carnico, Preone, Prepotto, Pulfero, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Ruda, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Varmo, Venzona, Verzegnis, Villa Santina e Zuglio.

c) Regione Emilia-Romagna.
Evento del 15 ottobre 2002.

Provincia di Bologna: Loiano e Monzuno.

Evento del novembre 2002.

Provincia di Piacenza: Borgonovo V. Tidone, Cadeo, Cerignale, Cortebrugatella, Farini, Ferriere, Morfasso, Ottone, Pecorara e Travo.

Provincia di Parma: Bardi, Bedonia, Bore, Borgo Val Taro, Corniglio, Colorno, Mezzani, Palanzano, Polesine Parmense, Roccabianca, Sissa, Terenzo, Tizzano Val Parma, Valmozzola e Zibello.

Provincia di Reggio-Emilia: Baiso, Boretto, Brescello, Busana, Canossa, Carpineti, Castelnuovo ne' Monti, Collagna, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Toano, Vetto, Vezzano e Villa Minozzo.

Provincia di Modena: Fanano, Frassinoro, Marano, Montefiorino, Prignano s. Secchia, Palagno, Riolutato, Sestola, Pavullo e Polinago.

Provincia di Bologna: Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere e Porretta Terme.

Provincia di Ferrara: Berra, Comacchio, Goro e Mesola.

Provincia di Ravenna: Cervia e Ravenna.

Provincia di Forlì-Cesena: Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano s. Rubicone.

Provincia di Rimini: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione e Rimini.

d) Regione Veneto.
Evento del novembre 2002.

Provincia di Belluno: Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Auronzo di Cadore, Chies d'Alpago, Colle Santa Lucia, Cortina d'Ampezzo, Domegge di Cadore, Feltre, Fonzaso, Forno di Zoldo, Gosaldo, Livinallongo del Col di Lana, Lorenzago di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve d'Alpago, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Quero, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Pietro di Cadore, San Vito di Cadore, Sappada, Sedico, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Sovramonte, Taibon Agordino, Tambre, Trichiana, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo di Cadore, Voltago Agordino e Zoldo Alto.

Provincia di Padova: Bovolenta, Ponso e Veggiano.

Provincia di Rovigo: Rosolina.

Provincia di Treviso: Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda e Segusino.

Provincia di Venezia: Cona, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento e Venezia.

Provincia di Verona: Ronco all'Adige, San Giovanni Lupatoto e San Zeno di Montagna.

Provincia di Vicenza: Bassano del Grappa, Chiuppano, Crespadoro, Lugo di Vicenza, San Pietro Mussolino, Torri di Quartesolo, Trissino e Valli del Pasubio.

e) Regione Piemonte.
Evento del novembre 2002.

Provincia di Alessandria: Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bistagno, Borghetto Borbera, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bosio, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Camagna Monferrato, Camino, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carezzano, Carrega Ligure, Carrosio, Casasco, Casaleggio Boiro, Casano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Scrivia, Cavatore, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina, Conzano, Costa Veskovato, Cremolino, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Felizzano, Franconalto, Frassinello Monferrato, Fresonara, Frugaloro, Fubine, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gavi Ligure, Giarole, Gremiasco, Grignardo, Grondona, Guazzora, Lerma, Lu Monferrato, Masio, Melazzo, Merana, Molare, Molino dei Torti, Momperone, Moncestino, Mongiardino Ligure, Monteleale, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzano, Morbello, Mornese, Morsasco, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Orsara Bormida, Ottiglio, Ovada, Ozzano Monferrato, Paderna, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pontecurone, Ponti, Ponzano Monferrato, Ponzzone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Rosignano Monferrato, Sale, San Cristoforo, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solero, Spigno Monferrato, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terzo d'Acqui, Tortona, Treville, Trissobbio, Valenza, Vignole Borbera, Viguzzolo, Visone, Volpedo, Volpeglino e Voltaggio.

Provincia di Asti: Agliano, Berzano San Pietro, Bubbio, Calamandrana, Calliano, Calosso, Canelli, Capriglio, Cassinasco, Castagnole Monferrato, Castel Rocchero, Castell'Alfero, Castello d'Annone, Castelnuovo Calcea, Cessole, Cocconato, Cortanze, Cortiglione, Ferrere, Isola d'Asti, Loazzolo, Moasca, Momaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monastero Bormida, Montabone, Montegrosso d'Asti, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Piovà Massaia, Porta-

comaro, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Scurzole, Serole, Sessame, Tonco, Tonengo, Valfenera, Vesime, Viarigi e Vinchio.

Provincia di Biella: Candelo, Curino, Quaregna, Masserano, Mongrando, Soprana, Valdengo, Vigliano Biellese e Villanova Biellese.

Provincia di Cuneo: Alba, Albaretto Torre, Alto, Barbaresco, Bastia Mondovì, Bellino, Benevagienna, Benevello, Bergolo, Bossolasco, Boves, Camerana, Camo, Canosio, Caprauna, Caraglio, Castagnito, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castino, Chiusa Pesio, Cissone, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cosano Belbo, Cravanzana, Dogliani, Dronero, Envie, Farigliano, Feisoglio, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio, Gorzegno, La Morra, Leseigno, Levice, Limone Piemonte, Lisio, Magliano Alfieri, Mango, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monforte d'Alba, Montaldo Mondovì, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monte Roero, Montezemolo, Murazzano, Narzole, Neive, Niella Tanaro, Novello, Ormea, Pamparato, Perletto, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Piozzo, Priero, Priola, Prunetto, Roburent, Roccacorte Mondovì, Roccasparvera, Roccavione, Rocchetta Belbo, Roddino, Rodello, Rossana, S. Stefano Belbo, S. Michele Mondovì, S. Stefano Belbo, S. Stefano Roero, S. Vittoria d'Alba, Sale delle Langhe, Saliceto, Sanfrè, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Torre Mondovì, Trezzo Tinella, Valdieri, Valloriate e Vernante.

Provincia di Novara: Agrate Conturbia, Arona, Barengo, Bellinzago Novarese, Bogogno, Borgomanero, Castelletto Sopra Ticino, Caltignaga, Cameri, Cerano, Dormelletto, Fara, Grignasco, Marano Ticino, Massino Visconti, Mezzomerico, Momo, Nibbiola, Orta San Giulio, Pella, Pombia, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Soriso, Suno, Trecate e Vaprio.

Provincia di Torino: Arignano, Baldissero Torinese, Bollengo, Canischio, Castellamonte, Cavagnolo, Chiesanuova, Giaveno, Loranze, Meugliano, Palazzo Canavese, Rivara, San Germano Chisone, Torino, Val della Torre e Valprato Soana.

Provincia di Verbania: Bannio Anzino, Baveno, Belgirate, Bognanco, Calasca Castiglione, Casale Corte Cerro, Cesara, Crodo, Domodossola, Formazza, Ghiffa, Gurro, Omegna, Pallanzeno, Pieve Vergonte, Premia, Premosello Chiovenda, Re, Trarego Viggiona, Valstrona, Verbania e Villadossola.

Provincia di Vercelli: Breja, Cellio, Fobello, Pila, Roasio, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Valduggia e Varallo Sesia.

f) Regione Lombardia.

Evento del novembre 2002.

Provincia di Bergamo: Adrara S. Martino, Albino, Algha, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Arcene, Ardesio, Averara, Aviatico, Barzana, Bedulita, Berbenno, Bergamo, Bizzanico, Bonate Sotto, Borgo Terzo, Bottanuco, Bracca, Branzi, Brembate di Sopra, Brembilla, Brignano Gera

d'Adda, Brumano, Calcinato, Camerata Cornello, Canonica d'Adda, Capizzone, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Caravaggio, Carona, Casnigo, Castel Rozzone, Castelli Calepio, Cassiglio, Cene, Cerete, Chignolo d'Isola, Cisano Bergamasco, Ciserano, Clusone, Colere, Corna Imagna, Costa Serina, Cusio, Dossena, Endine Gaiano, Entratico, Fara Gera d'Adda, Fara Olivana con Sola, Filago, Fiorano al Serio, Foppolo, Foresto Spasso, Fuipiano Valle Imagna, Gandellino, Gandino, Gandosso, Gaverina Terme, Gazzaniga, Gerosa, Ghisalba, Gromo, Isola di Fondra, Lenna, Levate, Locatello, Luzzana, Madone, Medolago, Mezzoldo, Moio de' Calvi, Monasterolo del Castello, Monticelli Brusati, Mozzo, Nembro, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Oltressenda Alta, Oneta, Ornica, Pagazzano, Palazzago, Palosco, Pianico, Piazza Brembana, Piazza Torre, Piazzolo, Pognano, Ponte S. Pietro, Pontida, Pradalunga, Premolo, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Ronate Sotto, Roncobello, Roncola, Rota Imagna, S. Omobono Valsecca, San Giovanni Bergamasco, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sant'Omobona Imagna, Schilpario, Sedrina, Seriate, Sorisole, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Sovere, Spinone al Lago, Stezzano, Strozza, Taleggio, Telgate, Treno d'Isola, Trescore Balneario, Valbondione, Valbrembo, Valgoglio, Valleve, Valsecca, Valtorta, Vari, Veduggio, Verdello, Vigano San Martino, Villa d'Adda, Villa d'Almè, Villa d'Ogna, Vilminore di Scalve, Zandobbio e Zogno.

Provincia di Brescia: Adro, Angolo Terme, Artogne, Bagolino, Berzo Inferiore, Bovegno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Castel Lovati, Casto, Cazzago San Martino, Cedegolo, Cevo, Cimbergo, Collio, Collio Val Trompia, Cortefranca, Corteno Golgi, Dello, Erbusco, Esine, Gardone, Gargnano, Gianico, Idro, Incudine, Lavenone, Limone sul Garda, Losine, Malonno, Marone, Monno, Montichiari, Ono San Pietro, Orzinuovi, Ossimo, Paisco Loven, Paratico, Passirano, Pezzaze, Pian Camuno, Pisogne, Polaveno, Ponte di Legno, Prestine, Provaglio Val Sabbia, Sarezzo, Saviore dell'Adamello, Seniga, Sonico, Tavernole, Temù, Urago d'Oglio, Vallio Terme, Valvestino, Vezza d'Oglio, Vione e Zone.

Provincia di Como: Albavilla, Albese con Cassano, Albiolo, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano, Argegno, Arosio, Asso, Barni, Bellagio, Beregazzo con Figliaro, Bizzarone, Blessagno, Blevio, Bregnano, Brienno, Brunate, Bulgarograsso, Cagno, Cadorago, Caglio, Cantù, Canzo, Capiago Intimano, Carimate, Carlazzo, Casasco d'Intelvi, Caslino d'Erba, Casnate con Bernate, Castelmarte, Castiglione d'Intelvi, Cavallasca, Cavargna, Cerano d'Intelvi, Cernusco, Cernobbio, Civenna, Claino con Osteno, Colonno, Colzate, Como, Consiglio di Rumo, Crema, Cucciago, Cusino, Dizzasco, Domaso, Dongio, Dosso del Liro, Drezzo, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Faloppio, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Gironico, Grandate, Grandola ed Uniti, Gravedona, Griante, Guanzate, Inverigo, Lallio, Laino, Lanzo d'Intelvi, Lasnigo,

Lenno, Lezzeno, Limido Comasco, Livo, Lomazzo, Longone al Segrino, Luisago, Lurago D'Erba, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Magreglio, Mariano Comense, Maslianico, Menaggio, Merone, Mezzegra, Moltrasio, Monguzzo, Montano, Montemezzo, Montorfano, Musso, Nesso, Novedrate, Olgiate Comasco, Orsenigo, Ossuccio, Peglio, Pello Intelvi, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Pognana Lario, Ponna, Ponte Lambro, Porlezza, Prosperio, Pusiano, Ramponio Verna, Rezzago, Rodero, Ronago, Rota D'Imagna, Rovello Porro, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Bassano, San Fedele D'Intelvi, San Fermo della Battaglia, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Santa Maria Rezzonico, Sant'Abbondio, Schignago, Senna Comasco, Solbiate, Sorico, Sormano, Stazzona, Tavernerio, Torno, Tremezzo, Trezzona, Turate, Uggiate Trevano, Val Rezzo, Valbrona, Valmorea, Valsolda, Veleso, Vercana, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia e Zelbio.

Provincia di Cremona: Bordolano, Casale Cremasco, Casaletto Ceredano, Casalmaggiore, Castel Visconti, Castellone, Credera Rubiano, Crema, Cremona, Crotta D'Adda, Formigara, Gabbioneta Binanuova, Gerre Dè Caprioli, Gombito, Grumello Cremonese, Gussola, Isola Dovarese, Madignano, Martignana di Po, Montodine, Moscazzano, Motta Baluffi, Mozzanica, Ostiano, Pianengo, Pieve D'Olmi, Pizzighettone, Ricengo, Ripalta Arpina, Rivarolo del Re ed Uniti, Rivolta D'Adda, Robecco D'Oglio, San Daniele Po, Scandolara Ripa D'Oglio, Sergnano, Spinadesco, Spineda, Spino D'Adda, Stagno Lombardo e Torricella del Pizzo.

Provincia di Lecco: Abbazia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Casatenovo, Cassina Valsassina, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costa Masnaga, Crandola Valsassina, Cremona, Cremella, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Monte Marenzo, Montevecchia, Monticello Brianza, Morterone, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osmago, Paderno D'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Rogeno, Rovagnate, S. Maria Hoè, Sirone, Sirtoni, Sueglio, Suello, Taceno, Torre Dè Busi, Tremenico, Valgrehentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vercurago e Vestreno.

Provincia di Lodi: Abbazia Cerreto, Bertinico, Borgo San Giovanni, Borghetto Lodigiano, Camai-rago, Caselle Landi, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Comazzo, Cornovecchio, Corte Palasio, Galgagnano, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Merlino, Montanaso Lombardo, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, Sant'Angelo Lodigiano, Senna Lodigiana e Turano Lodigiano.

Provincia di Milano: Abbiategrasso, Agrate Brianza, Aicurzio, Albairate, Albiate, Arcore, Arese, Bellinzago Lombardo, Bellusco, Bernareggio, Bernate Ticino, Besate, Biassono, Binasco, Briosco, Brughiero, Busnago, Bussero, Cambiago, Canegrate, Caponago, Carate Brianza, Casorezzo, Cassano d'Adda, Cavenago Brianza, Cesano Maderno, Cesate, Cologno Monzese, Cormano, Cornaredo, Cornate d'Adda, Cusago, Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Gudo Visconti, Inzago, Lainate, Lazzate, Legnano, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Liscate, Macherio, Marcallo con Casone, Melegnano, Melzo, Milano, Monza, Motta Visconti, Nerviano, Noviglio, Ozzero, Paderno Dugnano, Parabiago, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pogliano Milanese, Renate, Rho, Rozzano, Robecco sul Naviglio, San Donato Milanese, San Vittore Olona, Senago, Sesto San Giovanni, Settala, Seveso, Sovico, Sulbiate, Trezzano Rosa, Tribiano, Triuggio, Trucazzano, Usmate Velate, Vaprio D'Adda, Varedo, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate e Vizzolo Predabissi.

Provincia di Mantova: Asola, Bagnolo San Vito, Borgoforte, Dosolo, Felonica Po, Gazzuolo, Mantova, Marcaria, Ostiglia, Quingentole, Pieve di Coriano, Pomponesco, Revere, Roncoferraro, San Benedetto Po, Sermide, Serravalle Po, Sustinente, Suzzara e Viadana.

Provincia di Pavia: Albaredo, Arena Po, Bagnaria, Barbiano, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Bressana Bottarone, Broni, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Casatisma, Casteggio, Casei Gerola, Cava Manara, Cecima, Cervesina, Chignolo Po, Cigognola, Codevilla, Corana, Corvino San Quirico, Costa de' Nobili, Fortunago, Frascarolo, Golferenzo, Gravellona Lomellina, Godiasco, Inverno, Linarolo, Lino, Lungavilla, Menconico, Mezzana Bigli, Mezzana Rabattone, Mezzanino Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Monteleone, Montesegale, Monticelli, Montù Beccaria, Mornico Losana Mortara, Oliva Gessi, Pancarana, Pietra De' Giorgi, Pinarolo Po, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Rivazzano, Robbio, Rocca Susella, Romagnese, Rovescala, Ruino, S. Cipriano Po, S. Margherita Staffora, San Martino Siccomario, Santa Giulietta, Santa Maria della Versa, Sant'Angelo Lomellina, Spessa, Sartirana Torreberetti, Stradella, Suardi, Torrazza Coste, Travacò Siccomario, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Verrua Po, Voghera, Zavattarello, Zenevredo, Zerbolò e Zinasco.

Provincia di Sondrio: Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gerola Alta, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mandamento, Mantello, Mazzo di Valtel-

lina, Mello, Menarola, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Pedesina, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camporaccio, Rasura, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, San Giacomo in Teglio, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio e Villa di Tirano.

Provincia di Varese: Albizzate, Angera, Arcisate, Azzate, Bedero Valcuvia, Besano, Besnate, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brezzo di Bedero, Brebbia, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Brusimpiano Buguggiate, Cadegliano Viconago, Cadrezate, Cairate, Cantello, Caronno Pertusella, Caravate, Casale Litta, Cassano Valcuvia, Castellanza, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castelveccana, Castiglione Olona, Cazzago Brabbia, Cittiglio, Comabbio, Comerio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate Fabbiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Daverio, Dumenza, Duno, Fagnano Olona, Ferrera di Varese,

Gallarate, Galliate Lombardo, Gavirate, Germignaga, Gemonio, Golasecca, Gorla Minore, Gornate Olona, Grantola, Inarzo, Ispra, Lavena Ponte Tresa, Laveno Mombello, Leggiuno, Lozza, Lunate Ceppino, Luino, Luvinata, Maccagno, Malgesso, Malnate, Marchirolo, Marnate, Marzio, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Mornago, Orino, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Ranco, Samarate, Sangiano, San Martino in Strada, Sesto Calende, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Taino, Ternate, Tradate, Travedona Monate, Tronzano Lago Maggiore, Uboldo, Valganna, Varese, Vedano Olona, Veddasca, Venegono Inferiore, Venegono Superiore e Viggiù.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A06807

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 maggio 2003.

Riconoscimento di titolo professionale quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Kondi Ermira (da nubile Gjinushi), nata a Tirana (Albania) il 2 maggio 1955, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12

del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «inxhinier mekanik Teknolog», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di «inxhinier mekanik teknolog», conseguito presso l'«Universiteti Politeknik» di Tirana in data 15 maggio 1978 e che il titolo così conseguito di «inxhinier mekanik teknolog» conferisce in Albania il diritto ad esercitare la professione omonima;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 febbraio 2003;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di chi è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) impianti elettrici, 2) fisica tecnica;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla questura di Milano, come da quest'ultima confermato in data 13 dicembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Kondi Ermira (da nubile Gjinushi) nata a Tirana (Albania) il 2 maggio 1955, cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) impianti elettrici, 2) fisica tecnica.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 maggio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Ingegneri sez. A - settore industriale.

DECRETO 21 maggio 2003.

Riconoscimento di titolo professionale quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»

Vista l'istanza della sig.ra Martone Maria Eugenia, nata a Buenos Aires (Argentina) il 4 febbraio 1971, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologa e psicoterapeuta ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «psicologa e psicoterapeuta»;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «licenciada en psicología» presso l'«Universidad de Buenos Aires» il 30 dicembre 1996;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Ministerio de salud» in data 12 maggio 1997, con matricola n. 25087;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 febbraio 2003;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa.

Ritenuto peraltro che, per l'esercizio della psicoterapia, non ha dimostrato di essere in possesso di una formazione accademica-professionale completa, rispetto a quella richiesta allo psicoterapeuta italiano;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 co. del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di

03A06765

cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari.

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Como in data 26 giugno 2002 con scadenza il 23 giugno 2007, per motivi familiari;

Decreta:

1. Alla sig.ra Martone Maria Eugenia, nata a Buenos Aires (Argentina) il 4 febbraio 1971, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi», sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

2. L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale in qualità di «psicoterapeuta», per le ragioni esposte in motivazione, è respinta.

Roma, 21 maggio 2003

Il direttore generale: MELE

03A06766

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 aprile 2003.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Gran Premio di F. 3000 di Monza, del Palio dell'oca di Trento e del Gioco del ponte di Pisa - Manifestazioni 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto ministeriale in data 24 dicembre 2002 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2003;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria del Gran Premio F. 3000 di Monza, del Palio dell'oca di Trento e del Gioco del ponte di Pisa - manifestazione 2003, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, con il quale, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è stato stabilito in euro 3,00;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del Gran Premio di F. 3000 di Monza, del Palio dell'oca di Trento e del Gioco del ponte di Pisa - manifestazione 2003, con inizio il 24 aprile 2003, avrà termine il 29 giugno 2003.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 10 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna A; B; C; D; E; F; G; I; L; M.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 3,00.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di 1 milione di euro.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti cesserà in tutto il territorio nazionale alle ore 24 di mercoledì 25 giugno 2003.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili dovranno pervenire al Comitato generale per i giochi entro le ore 15 di venerdì 27 giugno 2003.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 29 giugno 2003 alle ore 18. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 29 giugno 2003 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da stabilirsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti e registrati a verbale i risultati di essi, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi tre biglietti estratti vincenti con il Gran Premio F. 3000 di Monza, con il Palio dell'oca di Trento e con il gioco del ponte di Pisa, iniziando dal biglietto abbinato al Gran Premio F. 3000 di Monza, al quale, pertanto, sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al Palio dell'oca di Trento e il terzo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al Gioco del ponte di Pisa.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dott. Mario Lollobrigida, direttore nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Carmela Maresca, direttore, o dalla sig.ra Marina Oppedisano, collaboratore capo, entrambe nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 22 aprile 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2003

*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 75*

03A06760

DECRETO 29 aprile 2003.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Colpo di fortuna».

**IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO**

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Colpo di fortuna» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito nella legge 23 novembre 2000, n. 354;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 10 maggio 2003 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Colpo di fortuna».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 40.320.000 di biglietti la cui facciata anteriore, che riproduce il petalo di un quadrifoglio, reca in alto la denominazione della lotteria,

il prezzo di vendita del biglietto e l'immagine di un animaletto (bruco, o farfalla, o chiocciola o ape). Al centro del biglietto, sotto la denominazione della lotteria, si trova un'area, ricoperta di vernice asportabile, che rappresenta cinque petali in fondo ai quali si trova una coccinella. Tale area è delimitata dalla scritta «leggi come si gioca sul retro». Nella parte inferiore del lato destro del biglietto è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti; sotto di essa sono presenti due rettangoli, ricoperti da speciale vernice; quello più grande con la scritta «attenzione non grattare qui», destinato al codice di validazione, quello più piccolo, contrassegnato dalla scritta «non grattare», contiene i codici di validazione per i rivenditori.

Nella parte posteriore del biglietto è riportato sinteticamente il regolamento del gioco, le categorie dei premi e le modalità per ottenerne il pagamento.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 1,50.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendola, mediante raschiatura, nel modo seguente. Si devono grattare i cinque petali posti nella parte centrale del biglietto. Se si trova una delle combinazioni vincenti si vince il premio corrispondente. Le combinazioni vincenti ed i relativi premi sono indicati nel successivo art. 5 nonché sul retro del biglietto.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 26.520.000,00 suddivisa nelle seguenti categorie di premi attribuiti alla combinazione a fianco indicata:

categoria A: n. 4 premi di € 250.000,00 - combinazione vincente: 5 coccinelle;

categoria B: n. 4 premi di € 25.000,00 - combinazione vincente: 4 coccinelle;

categoria C: n. 156 premi di € 5.000,00 - combinazione vincente: 3 coccinelle;

categoria D: n. 952 premi di € 1.000,00 - combinazione vincente: 2 coccinelle;

categoria E: n. 168.000 premi di € 40,00 - combinazione vincente: 5 animaletti uguali;

categoria F: n. 336.000 premi di € 10,00 - combinazione vincente: 4 animaletti uguali;

categoria G: n. 1.176.000 premi di € 3,00 - combinazione vincente: 3 animaletti uguali;

categoria H: n. 5.040.000 premi di € 2,00 - combinazione vincente: 2 animaletti uguali;

Art. 6.

Il pagamento dei premi di categoria A, B, C e D va richiesto all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente previo accertamento di autenticità dello stesso.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda, in carta semplice, contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione, si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

I biglietti vincenti i premi di categoria E, F, G e H devono riportare integro anche il rettangolo con la scritta «non grattare» che contiene il codice di validazione destinato ai rivenditori e che dovrà essere dagli stessi grattato per procedere al controllo della vincita ed al conseguente pagamento del premio.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di nullità, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.

I venditori dei biglietti sono comunque tenuti al pagamento dei premi di categoria E, F, G e H anche dopo il predetto termine, ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 aprile 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3,
Economia e finanze, foglio n. 76

03A06761

DECRETO 21 maggio 2003.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE - Inserimento di alcune fasce di prezzo.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO**

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti interministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, presentate dalle ditte Cigars & Tobacco Italy S.r.l., Cigars Tobacco Ireland Limited — tramite il proprio rappresentante — e Maga Team S.r.l.;

Considerato che occorre inserire nella tabella B - sigari, allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001, tre prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesti dalla ditta Cigars & Tobacco Ireland Limited;

Considerato, altresì, che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle B e C allegate al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella B - sigari - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni sono inseriti i seguenti prezzi di vendita al pubblico per Kg convenzionale con la seguente ripartizione:

**SIGARI
(Tabella B)**

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESSE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
1.288,53	256,00	426,67	588,80	2.560,00
1.409,33	280,00	466,67	644,00	2.800,00
1.489,87	296,00	493,33	680,80	2.960,00

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalle tabelle *B* e *C* allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARI E SIGARETTI
(Tabella *B*)
Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
ASHTON 898	Confezione da 25 pezzi	€ 1.480,00	€ 1.640,00	€ 205,00
ASHTON 898	Confezione da 5 pezzi	€ 1.480,00	€ 1.640,00	€ 41,00
ASHTON 898	Confezione da 1 pezzo	€ 1.480,00	€ 1.640,00	€ 8,20
ASHTON CABINET n. 2	Confezione da 20 pezzi	€ 3.100,00	€ 3.500,00	€ 350,00
ASHTON CABINET n. 2	Confezione da 1 pezzo	€ 3.100,00	€ 3.500,00	€ 17,50
ASHTON CABINET n. 3	Confezione da 20 pezzi	€ 2.700,00	€ 2.960,00	€ 296,00
ASHTON CABINET n. 3	Confezione da 1 pezzo	€ 2.700,00	€ 2.960,00	€ 14,80
ASHTON CABINET n. 6	Confezione da 25 pezzi	€ 2.180,00	€ 2.400,00	€ 300,00
ASHTON CABINET n. 6	Confezione da 1 pezzo	€ 2.180,00	€ 2.400,00	€ 12,00
ASHTON CABINET n. 7	Confezione da 25 pezzi	€ 2.300,00	€ 2.560,00	€ 320,00
ASHTON CABINET n. 7	Confezione da 1 pezzo	€ 2.300,00	€ 2.560,00	€ 12,80
ASHTON CABINET n. 8	Confezione da 25 pezzi	€ 2.320,00	€ 2.600,00	€ 325,00
ASHTON CABINET n. 8	Confezione da 1 pezzo	€ 2.320,00	€ 2.600,00	€ 13,00
ASHTON CABINET PYRAMIDS	Confezione da 25 pezzi	€ 2.180,00	€ 2.440,00	€ 305,00
ASHTON CABINET PYRAMIDS	Confezione da 1 pezzo	€ 2.180,00	€ 2.440,00	€ 12,20
ASHTON CHURCHILL	Confezione da 4 pezzi	€ 1.800,00	€ 1.960,00	€ 39,20
ASHTON CHURCHILL	Confezione da 25 pezzi	€ 1.800,00	€ 1.960,00	€ 245,00
ASHTON CHURCHILL	Confezione da 1 pezzo	€ 1.800,00	€ 1.960,00	€ 9,80
ASHTON CORDIAL	Confezione da 5 pezzi	€ 1.080,00	€ 1.200,00	€ 30,00
ASHTON CORDIAL	Confezione da 25 pezzi	€ 1.080,00	€ 1.200,00	€ 150,00
ASHTON CORDIAL	Confezione da 1 pezzo	€ 1.080,00	€ 1.200,00	€ 6,00
ASHTON CORONA	Confezione da 5 pezzi	€ 1.400,00	€ 1.540,00	€ 38,50
ASHTON CORONA	Confezione da 25 pezzi	€ 1.400,00	€ 1.540,00	€ 192,50
ASHTON CORONA	Confezione da 1 pezzo	€ 1.400,00	€ 1.540,00	€ 7,70
ASHTON CRYSTAL BELICOSO	Confezione da 10 pezzi	€ 2.380,00	€ 2.750,00	€ 137,50
ASHTON CRYSTAL BELICOSO	Confezione da 1 pezzo	€ 2.380,00	€ 2.750,00	€ 13,75
ASHTON CRYSTAL N. 1	Confezione da 10 pezzi	€ 2.160,00	€ 2.500,00	€ 125,00
ASHTON CRYSTAL N. 1	Confezione da 1 pezzo	€ 2.160,00	€ 2.500,00	€ 12,50
ASHTON DOUBLE MAGNUM	Confezione da 25 pezzi	€ 1.860,00	€ 2.080,00	€ 260,00
ASHTON DOUBLE MAGNUM	Confezione da 1 pezzo	€ 1.860,00	€ 2.080,00	€ 10,40
ASHTON ESQUIRE	Confezione da 10 pezzi	€ 520,00	€ 560,00	€ 28,00
ASHTON MAGNUM	Confezione da 25 pezzi	€ 1.440,00	€ 1.640,00	€ 205,00
ASHTON MAGNUM	Confezione da 4 pezzi	€ 1.440,00	€ 1.640,00	€ 32,80
ASHTON MAGNUM	Confezione da 1 pezzo	€ 1.440,00	€ 1.640,00	€ 8,20
ASHTON PANETELA	Confezione da 5 pezzi	€ 1.240,00	€ 1.380,00	€ 34,50
ASHTON PANETELA	Confezione da 1 pezzo	€ 1.240,00	€ 1.380,00	€ 6,90
ASHTON PRIME MINISTER	Confezione da 4 pezzi	€ 1.700,00	€ 1.840,00	€ 36,80
ASHTON PRIME MINISTER	Confezione da 25 pezzi	€ 1.700,00	€ 1.840,00	€ 230,00
ASHTON PRIME MINISTER	Confezione da 1 pezzo	€ 1.700,00	€ 1.840,00	€ 9,20
ASHTON VIRGIN SUN GROWN BELICOSO No.1	Confezione da 1 pezzo	€ 2.100,00	€ 2.400,00	€ 12,00
ASHTON VIRGIN SUN GROWN ENCHANTMENT	Confezione da 1 pezzo	€ 2.300,00	€ 2.600,00	€ 13,00
ASHTON VIRGIN SUN GROWN ROBUSTO	Confezione da 1 pezzo	€ 2.000,00	€ 2.300,00	€ 11,50
ASHTON VIRGIN SUN GROWN SORCERER	Confezione da 1 pezzo	€ 2.200,00	€ 2.500,00	€ 12,50
ASHTON VIRGIN SUN GROWN TORPEDO	Confezione da 1 pezzo	€ 2.600,00	€ 2.800,00	€ 14,00
ASHTON VIRGIN SUN GROWN TRES MYSTIQUE	Confezione da 1 pezzo	€ 1.850,00	€ 2.100,00	€ 10,50

TABACCO DA FUMO TRINCIATO
(Tabella C)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

TABACCO DA FUMO PER PIPA		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
ASHTON BLACK PARROT	Confezione da 100 grammi	€ 185,00	€ 195,00	€ 19,50
ASHTON OLD LONDON	Confezione da 100 grammi	€ 185,00	€ 195,00	€ 19,50
ASHTON SOVEREIGN	Confezione da 100 grammi	€ 185,00	€ 195,00	€ 19,50
ASHTON THE FRAGRANT BLEND	Confezione da 100 grammi	€ 185,00	€ 195,00	€ 19,50
ASHTON TYPE 1	Confezione da 50 grammi	€ 185,00	€ 195,00	€ 9,75
ASHTON TYPE 2	Confezione da 50 grammi	€ 185,00	€ 195,00	€ 9,75
ASHTON TYPE 3	Confezione da 50 grammi	€ 185,00	€ 195,00	€ 9,75
ASHTON TYPE 4	Confezione da 50 grammi	€ 185,00	€ 195,00	€ 9,75
ASHTON TYPE 5	Confezione da 50 grammi	€ 185,00	€ 195,00	€ 9,75
ASHTON TYPE 6	Confezione da 50 grammi	€ 185,00	€ 195,00	€ 9,75
BILL BAILEY'S BALKAN BLEND	Confezione da 50 grammi	€ 228,00	€ 234,00	€ 11,70
BILL BAILEY'S BEST BLEND	Confezione da 50 grammi	€ 192,00	€ 204,00	€ 10,20
BILL BAILEY'S BOWLING BLEND	Confezione da 50 grammi	€ 202,00	€ 208,00	€ 10,40
BRODER PETERSEN'S SPECIAL	Confezione da 50 grammi	€ 208,00	€ 216,00	€ 10,80
C.A.O. INDEPENDENCE	Confezione da 50 grammi	€ 220,00	€ 226,00	€ 11,30
C.A.O. LIBERTY	Confezione da 50 grammi	€ 220,00	€ 226,00	€ 11,30
C.A.O. OLD IRONSIDES	Confezione da 50 grammi	€ 232,00	€ 238,00	€ 11,90
C.A.O. PATRIOT FLAKE	Confezione da 50 grammi	€ 220,00	€ 234,00	€ 11,70
DA VINCI	Confezione da 50 grammi	€ 228,00	€ 236,00	€ 11,80
GORDON PYM	Confezione da 50 grammi	€ 218,00	€ 224,00	€ 11,20
OCEAN LINER FLAKE & CAVENDISH	Confezione da 100 grammi	€ 234,00	€ 245,00	€ 24,50
PETERSON IRISH OAK	Confezione da 50 grammi	€ 279,00	€ 290,00	€ 14,50
PETERSON IRISH WHISKEY	Confezione da 50 grammi	€ 279,00	€ 290,00	€ 14,50
PETERSON OLD DUBLIN	Confezione da 50 grammi	€ 290,00	€ 310,00	€ 15,50
PETERSON SHERLOCK HOLMES	Confezione da 50 grammi	€ 259,00	€ 279,00	€ 13,95
PETERSON SUNSET BREEZE	Confezione da 50 grammi	€ 299,00	€ 310,00	€ 15,50
PETERSON SWEET KILLARNEY	Confezione da 50 grammi	€ 299,00	€ 310,00	€ 15,50
PETERSON UNIVERSITY FLAKE	Confezione da 50 grammi	€ 279,00	€ 299,00	€ 14,95
RATTRAY'S 3 NOGGINS FULL	Confezione da 100 grammi	€ 190,00	€ 200,00	€ 20,00
RATTRAY'S 7 RESERVE MEDIUM	Confezione da 50 grammi	€ 190,00	€ 200,00	€ 10,00
RATTRAY'S ACCOUNTANTS MIXTURE	Confezione da 100 grammi	€ 190,00	€ 200,00	€ 20,00
RATTRAY'S BLACK MALLORY	Confezione da 50 grammi	€ 190,00	€ 200,00	€ 10,00
RATTRAY'S BLACK VIRGINIA	Confezione da 100 grammi	€ 190,00	€ 200,00	€ 20,00
RATTRAY'S BROWN CLUNEE	Confezione da 100 grammi	€ 190,00	€ 200,00	€ 20,00
RATTRAY'S CHARLES MIXTURE	Confezione da 50 grammi	€ 190,00	€ 200,00	€ 10,00
RATTRAY'S DARK FRAGRANT	Confezione da 100 grammi	€ 190,00	€ 200,00	€ 20,00
RATTRAY'S HAL O'THE WYND	Confezione da 100 grammi	€ 190,00	€ 200,00	€ 20,00
RATTRAY'S HIGH SOCIETY	Confezione da 50 grammi	€ 190,00	€ 200,00	€ 10,00
RATTRAY'S HIGHLAND TARGE	Confezione da 100 grammi	€ 190,00	€ 200,00	€ 20,00
RATTRAY'S JOCKS MIXTURE	Confezione da 100 grammi	€ 190,00	€ 200,00	€ 20,00
RATTRAY'S MARLIN FLAKE	Confezione da 100 grammi	€ 190,00	€ 200,00	€ 20,00
RATTRAY'S OLD GOWRIE	Confezione da 100 grammi	€ 190,00	€ 200,00	€ 20,00
RATTRAY'S PROFESSIONAL MIXTURE	Confezione da 100 grammi	€ 190,00	€ 200,00	€ 20,00
RATTRAY'S RED RAPPAREE	Confezione da 50 grammi	€ 190,00	€ 200,00	€ 10,00
RATTRAY'S SWEET FRAGRANT	Confezione da 50 grammi	€ 190,00	€ 200,00	€ 10,00
RATTRAY'S TERRY RED	Confezione da 50 grammi	€ 190,00	€ 200,00	€ 10,00
ROBERT McCONNEL BLACK & GOLD	Confezione da 50 grammi	€ 195,00	€ 205,00	€ 10,25
ROBERT McCONNEL GLEN PIPER MELLOW AROMATIC	Confezione da 50 grammi	€ 195,00	€ 205,00	€ 10,25

TABACCO DA FUMO PER PIPA		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
ROBERT McCONNEL MADURO	Confezione da 50 grammi	€ 195,00	€ 205,00	€ 10,25
ROBERT McCONNEL ORIENTAL	Confezione da 50 grammi	€ 195,00	€ 205,00	€ 10,25
ROBERT McCONNEL PURE LATAKIA	Confezione da 50 grammi	€ 220,00	€ 230,00	€ 11,50
ROBERT McCONNEL RED VIRGINIA	Confezione da 50 grammi	€ 195,00	€ 205,00	€ 10,25
ROBERT McCONNEL SCOTTISH BLEND	Confezione da 50 grammi	€ 195,00	€ 205,00	€ 10,25
ROBERT McCONNEL SCOTTISH CAKE	Confezione da 50 grammi	€ 195,00	€ 205,00	€ 10,25
ROBERT McCONNEL SCOTTISH FLAKE	Confezione da 50 grammi	€ 195,00	€ 205,00	€ 10,25
ROBERT McCONNEL SPECIAL LONDON MATURE	Confezione da 50 grammi	€ 195,00	€ 205,00	€ 10,25
SKIPPER'S FLAKE	Confezione da 50 grammi	€ 218,00	€ 224,00	€ 11,20
SWEET VANILLA HONEYDEW	Confezione da 50 grammi	€ 224,00	€ 234,00	€ 11,70
TIMM LONDON BLEND 1000	Confezione da 100 grammi	€ 176,00	€ 179,00	€ 17,90
TORBEN DANSK BLACK VELVET	Confezione da 50 grammi	€ 218,00	€ 226,00	€ 11,30
TORBEN DANSK KENTUCKY U.S.A.	Confezione da 50 grammi	€ 216,00	€ 232,00	€ 11,60
TORBEN DANSK LATAKIA CYPERN	Confezione da 50 grammi	€ 218,00	€ 226,00	€ 11,30
TORBEN DANSK VIRGINIA MYSORE 1,6	Confezione da 50 grammi	€ 208,00	€ 214,00	€ 10,70
TREASURE OF IRELAND DONEGAL	Confezione da 50 grammi	€ 208,00	€ 216,00	€ 10,80
TREASURE OF IRELAND SHANNON	Confezione da 50 grammi	€ 208,00	€ 216,00	€ 10,80
TREASURES OF IRELAND SHAMROCK	Confezione da 50 grammi	€ 212,00	€ 216,00	€ 10,80

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2003

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 124

03A06836

DECRETO 26 maggio 2003.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Roma, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO**

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278 del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali è stata istituita la Commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163, del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;

Considerato che, con sentenze n. 6205/02 e n. 7272/02 rispettivamente in data 8 maggio-8 luglio 2002 e 15 maggio-22 agosto 2002, n. 555/03, n. 556/03 e n. 554/03 in data 20 novembre 2002-30 gennaio 2003, il T.A.R. per il Lazio, accogliendo il ricorso proposto rispettivamente dalle Società «Traiano S.r.l.» (plico 308 - prov. di Roma), «Santa Lucia 2000 S.r.l.» (plico 746 - prov. di Roma), «Blue Invest S.r.l.» (plico 718 - prov. di Roma), «Paros» S.r.l. (plico 560 - prov. di Roma) e «Paros» S.r.l. (plico 561 - prov. di Roma) ha annullato il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria nei limiti dell'interesse delle ricor-

renti, poiché «appare illogico ed inficiato da difetto di istruttoria l'operato della Commissione che, da un lato, procede alla valutazione di alcune voci non collegate all'esame del progetto nel suo insieme e, dall'altro, omette di assegnare punteggi a quei sottocapitoli che, come i materiali, la superficie a disposizione per utente, il numero delle postazioni, l'accessibilità alla sala, l'urbanizzazione della zona, la vicinanza ad infrastrutture commerciali, i parcheggi, i servizi igienici ed il personale impiegato, non richiedevano apprezzamenti di natura tecnico-discrezionale, ma rispondevano a risultanze oggettive direttamente rilevabili dalla descrizione dell'impianto»;

Considerato inoltre che, con sentenza n. 6667/02 in data 15 maggio-24 luglio 2002. il succitato T.A.R. per il Lazio ha accolto il ricorso proposto dalla «B.I.S. - Bingo international Service S.r.l.». (plico 195 - prov. di Roma) affermando testualmente, in motivazione, che «in disparte ogni questione connessa all'assoluta mancanza di un'indicazione, sia pure non approfondita, in ordine alle ragioni che hanno indotto la commissione ad attribuire i contestati punteggi, la carenza di istruttoria è palesata dalla circostanza che in sede di relazione, versata agli atti in esecuzione dell'ordinanza presidenziale n. 10/2002, la stessa Amministrazione dei monopoli» «ha ammesso che relativamente ad alcune delle voci contestate il giudizio reso dalla commissione risultava essere palesemente non corretto, in quanto inficiato da un mero errore di fatto.»;

Considerato che, a seguito di rinuncia alla concessione da parte delle società Bingo Impero S.r.l. (plico 984), Prologo Soluzioni informatiche (plico 741), ODP pubblicità and web S.r.l. (plico 668) e RPM 3000 S.r.l. (plico 470) sono subentrate le società Hael Games S.r.l. (plico 762) a sua volta rinunciataria, Giocabingo S.r.l. (plico 641), Cinebingo S.p.a. (plico 811), Jin Xiaoyun (plico 776) e Bingo Impero (plico 1138);

Visto il decreto 9 agosto 2002 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2002) con il quale sono state dichiarate decadute dalla graduatoria delle concessioni del bingo per la provincia di Roma le società Play Service S.r.l. (plico 262), Farvem S.r.l. (plico 1198), Imperial Bingo S.r.l. (plico 1158), Imperial Bingo (plico 1063) e IMF1 S.p.a. (plico 476) e, per l'effetto, sono stati individuati i soggetti assegnatari delle concessioni in quanto collocati, nella graduatoria per la provincia di Roma, nelle posizioni progressivamente più favorevoli e cioè: Manilamatic (plico 479), Prologo Soluzioni Informatiche (plico 742), Cooop. Tempo libero bingo (plico 1175), ODP pubblicità and web S.r.l. (plico 668) e RPM 3000 S.r.l. (plico 470);

Visto il successivo decreto 5 novembre 2002 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 novembre 2002) con il quale è stata dichiarata la decadenza dall'assegnazione della concessione alla società Play Service S.p.a. (plico 266 - prov. di Roma) e, per l'effetto, è stata individuata la società assegnataria della concessione in quanto collocata, nella medesima graduatoria della provincia di Roma, nella posizione progressivamente più favorevole e cioè la Cremonini S.p.a. (plico 1038);

Atteso che, in ottemperanza alle richiamate pronunce giurisdizionali n. 6205/02, n. 7272/02, n. 555/03, n. 556/03, n. 554/03 e n. 6667/02, l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dalle rispettive Società ricorrenti, ritiene di poter attribuire, giusta i criteri di aggiudicazione di cui al citato bando di gara ed i sub criteri analitici stabiliti dalla Commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001, all'offerta della **Traiano S.r.l.** (plico 308) il punteggio complessivo pari a 44 punti, all'offerta della **Santa Lucia 2000 S.r.l.** (plico 746) il punteggio complessivo pari a 46 punti, all'offerta della **Blue Invest S.r.l.** (plico 718) il punteggio complessivo pari a **45 punti**, all'offerta della **Paros S.r.l.** (plico 560) il punteggio complessivo pari a **46 punti**, all'offerta della **Paros S.r.l.** (plico 561) il punteggio complessivo pari a **42 punti** ed all'offerta della **B.I.S. - Bingo international Service S.r.l.** (plico 195) il punteggio complessivo pari a **41 punti**;

Considerato che occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge 1034/1971, all'esecuzione delle predette sentenze e, quindi, alla modifica della graduatoria della provincia di Roma in base alle suddette risultanze istruttorie;

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria, per la provincia di Roma, delle concessioni per la gestione del gioco del bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001), per i motivi indicati in premessa, è modificata come di seguito indicato:

Regione: Lazio - Provincia: Roma

Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
1	19	Bingo Re S.r.l.	Roma	63
2	267	Play Service S.r.l.	Roma	63
3	202	Royal Bingo	Roma	61
4	263	Play Service S.r.l.	Roma	60
5	264	Play Service S.r.l.	Roma	56
6	1355	Bingo Impero S.r.l.	Roma	55
7	807	Cinebingo S.p.a.	Roma	54
8	662	Bingomatica S.r.l.	Roma	53
9	853	Soc. Non solo bingo S.r.l.	Roma	52
10	1326	Kelso S.r.l.	Roma	51
11	706	Ellepi GES	Valmontone	50
12	149	Cosmic Bowling S.r.l.	Roma	50
13	901	Hael Games S.r.l.	Roma	50
14	1220	Drugstore 2000 S.r.l.	Roma	50
15	167	A.O.G. S.r.l.	Roma	49
16	677	A.O.G. S.r.l.	Roma	48
17	902	Hael Games S.r.l.	Roma	48
18	815	Cinebingo S.p.a.	Roma	48
19	1318	Dubra S.r.l.	Roma	47
20	816	Cinebingo S.p.a.	Roma	47
21	746	Santa Lucia 2000 S.r.l.	Roma	46
22	235	Bingo Seven S.p.a.	Roma	46
23	1145	Planet Game 2001	Roma	46
24	560	Paros S.r.l.	Roma	46
25	641	Giocabingo S.r.l.	Roma	45
26	479	Manilamatic	Roma	45
27	718	Blue Invest	Roma	45

Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
28	742	Prologo soluzioni informatiche	Roma	44
29	308	Traiano S.r.l.	Fiumicino	44
30	1175	Coop. Tempo Libero Bingoo	Roma	44
31	811	Cinebingo S.p.a.	Roma	43
32	776	Jin Xiaoyun	Anzio	43
33	561	Paros S.r.l.	Roma	42
34	1038	Cremonini S.p.a.	Roma	42
35	1138	Bingo Impero	Roma	41
36	1197	Giomax S.r.l.	Roma	41
37	1141	Faer S.r.l.	Pomezia	41
38	195	Bingo International Service S.r.l.	Roma	41
39	159	Going S.r.l.	Ciampino	40
40	1213	Bingo Oasis S.r.l.	Roma	40
41	1210	Bintegral S.r.l.	Roma	39
42	1274	Universal Bingo	Roma	39
43	924	Playnet S.r.l.	Roma	39
44	385	Domus Bingo S.r.l.	Roma	38
45	190	Sermarini Mario	Civitavecchia	38
46	652	Lidomatic S.r.l.	Roma	37
47	1214	Bingo Oasis S.r.l.	Roma	36
48	896	Soccer Point S.r.l.	Tivoli	36
49	131	Euro Bingo S.r.l.	Roma	36
50	765	Haiel Games S.r.l.	Roma	36
51	1356	Auro Bingo S.r.l.	Roma	35
52	366	Tris Imm.re S.r.l.	Ciampino	35
53	656	Bingo Net S.r.l.	Roma	32
54	418	Leoni Glauco	Roma	32
55	426	Dedial S.n.c.	Roma	31
56	179	Deca Sistem S.r.l.	Roma	31
57	909	Giuliani Andrea	Roma	31
58	411	Pontisso Giancarlo	Monterotondo	31
59	1163	Equalsystem S.r.l.	Roma	30
60	669	A.O.G. S.r.l.	Roma	30
61	678	Dea Bendata S.r.l.	Roma	30
62	279	Intertur S.r.l.	Roma	29
63	1208	Bintegral S.r.l.	Roma	29
64	1234	Free Days Bingo	Anzio	29
65	1074	Bingo Terzo Millennio S.r.l.	Roma	29
66	643	Video Planet S.r.l.	Roma	27
67	1111	New Deal S.r.l.	Pomezia	26
68	921	Playnet S.r.l.	Roma	26
69	18/T	Soc. Vittoria Uno	Roma	25
70	920	Nuti Mario	Roma	23
71	1159	Impresa Costruz. S.n.c.	Zagarolo	22
72	324	Nuova Promoclub S.r.l.	Roma	22
73	889	Befra S.r.l.	Roma	18
74	376	Martini Renato	Roma	18
75	847	Bingo Star S.r.l.	Roma	16
76	521	Bingo Star S.r.l.	Roma	15
77	520	Bingo Star S.r.l.	Roma	15
78	1104	Stradaoli Group	Ariccia	14
79	522	Bingo Star S.r.l.	Roma	13

2. Entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, le Società Traiano S.r.l. (plico 308), Santa Lucia 2000 S.r.l. (plico 746), Blue Invest S.r.l. (plico 718), Paros S.r.l. (plico 560), Paros S.r.l. (plico 561), dovranno ritirare presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma - la scheda di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione del proponente, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore. In caso di divergenza grave ricadranno sulle Società tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio ed eventualmente penale. Parimenti saranno valutate le responsabilità connesse

all'intempestiva rinuncia delle Società stesse per i danni erariali che ne scaturiranno e per la tutela degli aventi diritto al subentro nell'assegnazione. Entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, le Società in parola dovranno approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni.

3. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001.

4. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di assegnazione delle concessioni conseguenti alle rinunce e alle decadenze di cui in premessa.

5. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 26 maggio 2003

Il direttore generale: TINO

03A06759

DECRETO 27 maggio 2003.

Linee direttrici per l'operatività della società di cui all'art. 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a costituire una società finanziaria per azioni denominata «Infrastrutture S.p.a.» con capitale iniziale pari a 1 milione di euro, da versare interamente all'atto della costituzione, i cui successivi aumenti sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e possono essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri crediti;

Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la garanzia dello Stato, per i titoli emessi e per i finanziamenti assunti dalla società, nonché per gli strumenti derivati dalla stessa impiegati e per le garanzie concesse dalla società;

Visto l'art. 8, comma 4, del citato decreto-legge, il quale stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono formulate le linee direttrici per l'operatività della società;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 dicembre 2002 e 18 aprile 2003 con i

quali la Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a cedere propri crediti, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, al fine di sottoscrivere l'aumento di capitale sociale di Infrastrutture S.p.a.;

Atteso che la società è stata costituita in data 9 dicembre 2002 ed è iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 07303981000 e all'elenco generale degli intermediari finanziari tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al n. 34690 e che è in corso la procedura di iscrizione all'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo;

Ravvisata la necessità di provvedere alla formulazione delle linee direttrici per l'operatività della società;

Ravvisata altresì l'opportunità di determinare un aumento del capitale della società, al fine di consentire a quest'ultima l'efficiente svolgimento della propria attività istituzionale;

Considerato che il corrispettivo iniziale ricevuto dalla Cassa depositi e prestiti a seguito dell'operazione di cartolarizzazione di propri crediti, effettuata ai sensi del citato art. 8, comma 1, e dei decreti ministeriali in data 20 dicembre 2002 e 18 aprile 2003, è pari a 3.200 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le linee direttrici per l'operatività della società, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il consiglio di amministrazione approva, entro tre mesi dalla entrata in vigore del decreto, un programma dettagliato per l'operatività della società in attuazione delle linee direttrici di cui all'art. 1. Il programma indica gli interventi previsti per il primo esercizio e le risorse finanziarie necessarie per realizzarli. La società modifica e integra il programma, ove necessario, per adattarlo alle nuove esigenze operative della stessa. Il programma ed i suoi aggiornamenti sono comunicati al Ministro dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla data della delibera di approvazione del consiglio di amministrazione della società. La società è autorizzata ad avviare l'operatività secondo quanto previsto nel programma, salva comunicazione contraria del Ministero entro quindici giorni dalla ricezione del programma.

Art. 3.

Per l'efficiente operatività della società secondo le linee direttrici di cui all'art. 1 il capitale della società è determinato in un importo massimo pari a 3.200 milioni di euro. Il relativo aumento del capitale sociale è effettuato nei modi previsti nei seguenti commi e secondo le effettive necessità della società.

È approvata la modifica dello statuto della società con cui è conferita agli amministratori la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino alla detta somma massima di 3.200 milioni di euro per un periodo massimo di cinque anni.

Entro trenta giorni dalla data del presente decreto la Cassa depositi e prestiti, utilizzando i proventi netti della cartolarizzazione dei crediti da essa effettuata ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, deposita la somma di 3.200 milioni di euro su uno specifico conto fruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, in cui sono versate le somme destinate all'esecuzione degli aumenti di capitale. Sulla giacenza del conto il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde alla Cassa depositi e prestiti un tasso di rendimento riconosciuto e liquidato nella misura e con le modalità previste per il conto corrente 29811 denominato «Cassa depositi e prestiti - Gestione principale» ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 16 ottobre 2002. Il pagamento degli interessi è posto a carico dell'unità previsionale di base 4.1.7.1 «Interessi sul risparmio postale e altri conti di tesoreria», capitolo 3100 dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

La società consegna semestralmente al Ministro dell'economia e delle finanze un rapporto sull'attività svolta dalla società, con l'indicazione delle iniziative assunte, dei progetti realizzati, dei risultati economico-finanziari conseguiti, nonché degli interventi maggiormente significativi previsti per il semestre successivo.

Gli amministratori, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze il bilancio insieme con la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale e quella della società di revisione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2003

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

LINEE DIRETTRICI PER L'OPERATIVITÀ DELLA INFRASTRUTTURE S.P.A.

(Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2003, n. 112)

1. Criteri di gestione.

L'attività della società si svolge secondo i seguenti criteri:

- 1.1 economicità della gestione;
- 1.2 stabilità patrimoniale;
- 1.3 diversificazione del rischio nel medio periodo;

1.4 contenimento dei costi di provvista, anche per effetto dell'ottenimento di un rating della società pari almeno a quello assegnato all'indebitamento a medio termine non garantito e non subordinato della Repubblica italiana.

2. Tipologia degli interventi.

La società è incaricata della prestazione dei seguenti servizi d'interesse economico generale:

finanziamenti, sotto qualsiasi forma finalizzati a promuovere e/o a favorire la realizzazione di infrastrutture e di grandi opere pubbliche, purché suscettibili di utilizzazione economica;

finanziamenti, sotto qualsiasi forma, finalizzati a promuovere e/o a favorire la realizzazione di investimenti per lo sviluppo economico generale.

3. Modalità di finanziamento.

3.1 I finanziamenti concessi dalla società sono relativi ad interventi da realizzare in Italia.

I finanziamenti erogati dalla società sono a medio e lungo termine, salvo che il consiglio di amministrazione della società decida diversamente con deliberazione motivata.

La società erogherà i propri finanziamenti a favore di quelli interventi che — per le loro caratteristiche — richiedono modalità di finanziamento non reperibili ordinariamente sul mercato.

I finanziamenti della società, a quali sarà data adeguata pubblicità, avranno carattere di sussidiarietà e saranno effettuati in maniera complementare e non concorrente con quelli delle banche e degli altri intermediari finanziari.

3.2 Nella fase istruttoria, la società accerterà preventivamente che l'intervento:

(i) sia conforme ai requisiti e le condizioni previste dalla legge nonché alle presenti linee direttrici;

(ii) sia compatibile con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Inoltre nel caso in cui i finanziamenti di infrastrutture e di grandi opere pubbliche siano effettuati in forma diretta, la società acquisisce tutta la documentazione necessaria per effettuare un'adeguata valutazione del merito creditizio del prestatore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, e determina una corretta remunerazione dei rischi da assumere. La documentazione deve consentire di valutare la coerenza tra importo, forma tecnica e progetto finanziato; essa deve inoltre permettere l'individuazione delle caratteristiche e della qualità del prestatore e delle garanzie concesse, al fine di minimizzare il rischio di credito assunto dalla società.

3.3 La società darà adeguata pubblicità alla propria disponibilità a finanziare gli interventi ritenuti conformi alle condizioni e requisiti previsti dalla legge e dalle linee direttrici. La comunicazione della disponibilità non costituirà in ogni caso assunzione di un obbligo per la società, che rimarrà libera di deliberare diversamente in un momento successivo. Ove possibile, tale disponibilità dovrà essere manifestata prima che venga avviata la procedura per la selezione del soggetto incaricato di realizzare e gestire il progetto.

4. Finanziamento di infrastrutture e di grandi opere pubbliche.

4.1 I finanziamenti, in particolare, saranno erogati per infrastrutture e opere pubbliche destinate a soddisfare esigenze di interesse generale, che siano gestite:

(a) da amministrazioni pubbliche;

(b) da soggetti individuati attraverso opportune procedure di selezione nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità e concorrenzialità, ovvero delle norme applicabili in materia.

4.2 Se il finanziamento di infrastrutture e di grandi opere pubbliche è concesso dalla società per il tramite di banche e altri intermediari finanziari, su questi grava il rischio dell'insolvenza del prestatore finale. Il tasso di interesse a carico di quest'ultimo non dovrà essere superiore, per la quota corrispondente a quella erogata dalla società, al tasso di interesse a carico dell'ente finanziatore, maggiorato di un margine per remunerare il rischio creditizio assunto dall'ente finanziatore e i costi del servizio. Detto margine dovrà essere preventivamente approvato dalla società. La società seleziona, in base a procedure trasparenti e non discriminatorie, le banche e gli altri intermediari finanziari ammessi alla prestazione del servizio.

5. I finanziamenti finalizzati ad investimenti per lo sviluppo economico generale.

5.1 I finanziamenti finalizzati ad investimenti per lo sviluppo economico generale sono concessi — nel rispetto dei principi comunitari in materia di aiuti di Stato — unicamente per il tramite di banche e altri intermediari finanziari, ovvero sono messi a disposizione di soggetti istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo economico e sono ammessi esclusivamente nelle seguenti aree di investimento:

aiuti alle piccole e medie imprese;

concessione di prestiti per l'edilizia residenziale pubblica;

finanziamento per lo sviluppo regionale.

A tali finanziamenti si applica quanto previsto al precedente paragrafo 3.2.

5.2 La società può, nel rispetto delle norme sugli aiuti applicabili in materia, assumere partecipazioni che non dovranno essere di maggioranza né comunque di controllo, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali. Per lo svolgimento di tali attività la società può altresì acquisire quote azionarie di società già partecipate dalla Cassa depositi e prestiti operanti nel settore delle infrastrutture.

6. Provvista.

La società reperisce la provvista necessaria per il finanziamento dei propri interventi prevalentemente mediante emissione di titoli, favorendo il coinvolgimento delle banche e degli altri intermediari finanziari, italiani ed esteri, e dei capitali privati, secondo criteri di trasparenza e senza discriminazioni determinate dalla nazionalità del fornitore della provvista.

7. Gestione dei rischi finanziari.

La società adotta misure prudenziali nella gestione del bilanciamento delle scadenze delle poste dell'attivo e del passivo idonee al mantenimento del rating assegnato. La società utilizza altresì strumenti derivati con finalità di contenimento dei rischi di tasso e di cambio e degli altri rischi di mercato.

8. Liquidità.

Il consiglio di amministrazione determina la misura dell'attivo della società da mantenere in forma prontamente liquidabile, anche in funzione del mantenimento del rating assegnato alla società.

9. Accantonamenti.

La società effettua accantonamenti a fondo rischi secondo il prudente apprezzamento del consiglio di amministrazione e in conformità con le norme di vigilanza applicabili.

10. Distribuzione degli utili.

Gli utili netti della società sono destinati a riserva. Il Consiglio di amministrazione può determinarne la distribuzione ai soci purché non sia pregiudicato il mantenimento del rating della società.

11. Gestione del rischio di credito.

La società potrà adottare politiche di contenimento del rischio di credito derivante dalla concessione di impieghi e finanziamenti.

12. Garanzia dello Stato.

La garanzia dello Stato può essere concessa con separati decreti ai sensi dell'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge, che ne determinano limiti e condizioni. La garanzia può essere accordata per i titoli emessi e per i finanziamenti assunti dalla società, nonché per le operazioni di copertura dai rischi dalla stessa concluse, e per le garanzie concesse dalla società; la garanzia si estende a tutti gli accessori del debito principale e a tutte le spese sostenute dai creditori garantiti per l'escussione. I crediti dello Stato a titolo di regresso o di surroga nei confronti della società sono subordinati e non potranno essere soddisfatti sino al completo soddisfacimento di tutti i diritti dei creditori garantiti. Nei limiti di cui al decreto con cui è concessa, la garanzia diviene automaticamente operante, senza obbligo di preventiva escussione della società, al semplice ricevimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una comunicazione scritta di inadempimento della società.

13. *Patrimoni separati.*

La società può destinare i propri beni e diritti relativi a una o più operazioni di finanziamento al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti di finanziamenti mediante i quali la società stessa raccoglie la relativa provvista. I beni e i diritti così destinati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni. Dalla data dell'emissione dei titoli da parte della società o della concessione dei finanziamenti da essa assunti, su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti, nonché di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i diritti destinati. La destinazione dei beni di cui presente paragrafo, e la relativa costituzione del patrimonio separato, viene effettuata con delibera del consiglio di amministrazione della società a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La delibera deve indicare:

l'operazione o le operazioni in relazione alla quali il patrimonio viene separato, incluse le condizioni ed i termini delle relative forme di provvista;

i diritti a garanzia dei quali viene costituito il patrimonio separato;

i beni e i diritti compresi nel patrimonio separato, inclusa l'indicazione analitica degli stessi nonché degli impieghi per la gestione dell'eventuale liquidità;

le eventuali regole di rendicontazione del patrimonio separato.

Il verbale della deliberazione degli amministratori deve essere redatto da un notaio; entro trenta giorni, dovrà provvedersi al deposito dello stesso presso il registro delle imprese ed alla richiesta della relativa iscrizione.

14. *Struttura organizzativa e controllo.*

Il consiglio di amministrazione determina la struttura organizzativa della società. Essa conferisce altresì l'incarico di revisione del bilancio ad una primaria società di revisione.

15. *Vigilanza.*

Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti della società al fine di assicurare che in ogni momento i comportamenti operativi della stessa siano coerenti con le linee direttrici formulate dal Ministro. Il Ministero informa prontamente la Banca d'Italia dei rilievi effettuati e delle misure adottate.

03A06834

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 aprile 2003.

Riconoscimento al sig. Fierro Ramirez Raul di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Fierro Ramirez Raul, cittadino colombiano ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico y cirujano general conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 28 marzo 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di medico y cirujano general» in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico y cirujano general rilasciato in data 17 dicembre 1983 dall'«Escuela de Medicina Juan Corpas di Bogotá» al sig. Fierro Ramirez Raul, nato a Guaduas (Colombia) il 20 ottobre 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Fierro Ramirez Raul è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A06613

DECRETO 16 aprile 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Arslanoglu Sertac di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Arslanoglu Sertac, cittadina turca, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in salute e malattie infantili conseguito in Turchia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 28 marzo 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto in pari data con il quale è stato riconosciuto il titolo di medico conseguito dalla richiedente in Turchia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in salute e malattie infantili rilasciato nell'anno 1994 dalla facoltà di medicina dell'Università Egea di Izmir (Turchia) alla dott.ssa Arslanoglu Sertac, cittadina turca, nata a Osmancik il 20 dicembre 1964, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A06614

DECRETO 16 aprile 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Manac Rodica Catalina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Manac Rodica Catalina, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «doctor medic stomatologie» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 28 marzo 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di odontoiatra in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di odontoiatra è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di doctor medic stomatologie rilasciato nel 1976 dall'Istituto di medicina e farmacia di Bucarest - facoltà di odontoiatria alla sig.ra Manac Rodica Catalina, nata a Botosani (Romania) il 18 marzo 1952 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Manac Rodica Catalina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A06615

DECRETO 16 aprile 2003.

Riconoscimento alla sig.ra De La Torre Garcia Teresa Perla di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra De La Torre Garcia Teresa Perla, cittadina cubana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di doctor en medicina conseguito nella Repubblica di Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di

formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 28 marzo 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di doctor en medicina in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di doctor en medicina rilasciato in data 20 agosto 1984 dall'Istituto superior de Ciencias Médicas de La Habana (Cuba) alla sig.ra De La Torre Garcia Teresa Perla, nata a La Habana (Cuba) il 19 aprile 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa De La Torre Garcia Teresa Perla è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A06616

DECRETO 23 maggio 2003.

Differimento del termine di cui al decreto ministeriale 2 maggio 2002 con il quale è stato approvato il testo della XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, concernente, fra l'altro, l'istituzione del Ministero della salute;

Visto l'art. 115 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1998 (del quale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1999, con il quale è stato approvato il testo della X edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Visti i decreti ministeriali 21 dicembre 1988, 17 aprile 1991 e 29 agosto 1996, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 12 del 16 gennaio 1989, n. 152 del 1° luglio 1991 e n. 270 del 18 novembre 1996, con i quali sono stati approvati il testo e gli aggiornamenti del formulario nazionale della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Vista la Farmacopea europea, IV edizione, aggiornata ed integrata in base alle risoluzioni del Comitato di sanità pubblica del Consiglio d'Europa (accordo parziale), adottata a seguito delle decisioni prese dalla Commissione europea di Farmacopea in applicazione delle disposizioni dell'art. 6 della Convenzione europea predetta;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2002, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 2002, con il quale è stato approvato il testo della XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 2003, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 2003, con il quale è stato differito al 1° luglio 2003 il termine di cui al decreto ministeriale 2 maggio 2002;

Considerato che i tempi tecnici necessari per il compiuto adeguamento alle nuove norme di buona preparazione contenute nella Farmacopea ufficiale di cui al citato decreto 2 maggio 2002 necessitano di una ulteriore proroga dell'entrata in vigore delle norme stesse;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine del 1° gennaio 2003 di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 2002, per le motivazioni di cui alle premesse, è differito al 1° gennaio 2004.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

03A06835

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 maggio 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Montalto», in Montalto Uffugo.

IL DIRETTORE

PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Viste le risultanze del verbale di ispezione ordinaria del 25 luglio 2002;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1985 e che il liquidatore ordinario è deceduto senza portare a termine il mandato nonostante ripetuti formali inviti in tal senso formulati in sede ispettiva ai soci che non hanno proceduto alla sostituzione;

Visto il parere favorevole espresso in data 23 gennaio 2003 dal comitato centrale per le cooperative in ordine alla sostituzione del liquidatore;

Decreta

la nomina a liquidatore ordinario della società cooperativa «Montalto», con sede legale in Montalto Uffugo della dott.ssa Monaco Teresa, nata a Roma il 13 mag-

gio 1970 e residente in Cosenza alla via Corso d'Italia n. 190, in sostituzione del sig. La Marca Francesco, nominato con assemblea straordinaria del 21 dicembre 1985 e deceduto in data 6 maggio 1999.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale della Calabria entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Cosenza, 5 maggio 2003

Il direttore: PISANI

03A06756

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 28 maggio 2003.

Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso Radio-LAN alle reti ed ai servizi di telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l'art. 41 recante norme di riassetto in materia di telecomunicazioni;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed, in particolare, l'art. 41 recante norme in materia di tecnologie delle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2003, recante modifica del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 2003;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito l'Autorità) n. 467/00/Cons del 19 luglio 2000, «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 2000;

Vista la delibera dell'Autorità n. 236/01/Cons «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazioni» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2001;

Vista la raccomandazione della Commissione europea relativa alla armonizzazione della fornitura dell'accesso Radio-LAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica nella Comunità del 20 marzo 2003, che prevede la possibilità di un regime di autorizzazione generale per la fornitura di tali servizi;

Considerato che, secondo quanto previsto dalla citata raccomandazione, non devono esistere discriminazioni tra i vari sistemi Radio-LAN e le altre tecnologie che danno accesso alle reti e ai servizi di comunicazione e che le condizioni di accesso alla proprietà pubblica e privata da parte dei fornitori di servizi di accesso Radio-LAN del pubblico sono subordinate alle norme in materia di concorrenza stabilite dal trattato e, ove pertinente, alle disposizioni della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio quadro del 7 marzo 2002 (direttiva quadro);

Tenuto conto delle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di telecomunicazioni stabilite dalla normativa vigente;

Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 e considerato che il regime dell'autorizzazione generale per la fornitura dell'accesso del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica nella Comunità è conforme ai principi delle direttive medesime;

Considerato che ai sensi della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) ogniquale volta sia possibile e soprattutto qualora il rischio di interferenze dannose sia trascurabile, l'uso delle frequenze non deve essere subordinato alla concessione di diritti individuali d'uso;

Considerato che le applicazioni Radio-LAN utilizzano frequenze ad uso collettivo che non hanno diritto a protezione e non debbono provocare interferenze ad altri servizi e che, pertanto, l'uso delle relative frequenze non va subordinato alla concessione di diritti d'uso individuali;

Considerata l'opportunità di fissare le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso Radio-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni, in accordo con l'art. 1 del citato decreto 20 febbraio 2003 modificativo del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle more dell'adozione della normativa di recepimento delle citate direttive europee prevista dall'art. 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166;

Sentiti gli operatori di telecomunicazioni e le associazioni rappresentative del settore in audizione congiunta con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 17 aprile 2003;

Visto il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni espresso nell'adunanza n. 182 del 22 maggio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «Radio Local Area Network (di seguito denominate "Radio LAN" o "R-LAN")»: un sistema di comunicazioni in rete locale mediante radiofrequenze che utilizza apparati a corto raggio secondo le caratteristiche di armonizzazione e tecniche previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, nelle seguenti bande di frequenza: 2.400,0-2.483,5 MHz (brevemente banda a 2,4 GHz), 5.150-5.350 MHz, 5.470-5.725 MHz (brevemente bande a 5 GHz);

b) «access point»: strumento di accesso per un numero variabile di utenti tra la rete Radio-LAN e la struttura di rete di telecomunicazioni;

c) «codici di abilitazione e identificazione»: codici forniti dall'impresa autorizzata all'abbonato per identificarlo univocamente e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite l'access point;

d) «autorizzazione generale»: un'autorizzazione che è ottenuta su semplice dichiarazione di inizio attività.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 2.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento fissa le condizioni per il conseguimento dell'autorizzazione generale per la fornitura, attraverso le applicazioni Radio-LAN nella banda 2,4 GHz o nelle bande 5 GHz, dell'accesso del pubblico alle reti e ai servizi di telecomunicazioni, in locali aperti al pubblico o in aree confinate a frequentazione pubblica quali aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime e centri commerciali.

2. Ai fini della limitazione delle interferenze dannose ad altri servizi previsti dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, gli access point operanti nella banda 5.150-5.350 MHz possono essere installati all'interno di edifici secondo le caratteristiche tecniche di cui alla nota 184 del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze come modificato dal decreto del Ministero delle comunicazioni 20 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 2003.

Art. 3.

Procedura per il conseguimento dell'autorizzazione generale

1. La fornitura del servizio di cui all'art. 2 subordinata ad un'autorizzazione generale secondo le condizioni di cui all'art. 6.

2. Il soggetto che intende fornire il servizio di cui all'art. 2, avente sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi dello Spazio economico europeo (SEE), in uno

dei Paesi appartenenti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), o in altri Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità nel settore disciplinato dal presente provvedimento, farà comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali, è tenuto a presentare al Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato «Ministero», una dichiarazione comprensiva di tutte le informazioni necessarie a verificare la conformità alle condizioni di cui all'art. 6. La predetta dichiarazione, che deve attenersi a quanto indicato nell'allegato A) al presente decreto, costituisce denuncia di inizio attività e dà titolo ad avviare il servizio contestualmente alla sua presentazione.

3. Il soggetto richiedente allega alla dichiarazione la documentazione di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) della delibera dell'Autorità n. 467/00/Cons. Il soggetto che abbia precedentemente ottenuto una o più autorizzazioni all'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni, può presentare la dichiarazione facendo riferimento alla documentazione già esibita, nei limiti della prevista validità.

4. I soggetti autorizzati sono obbligati all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, previsto dall'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo le disposizioni della delibera dell'Autorità n. 236/01/Cons e successive modificazioni.

5. I soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al presente articolo, comunicano entro trenta giorni al Ministero ogni variazione delle informazioni contenute nella stessa e nella relativa documentazione allegata.

Art. 4.

Contributi

1. I diritti amministrativi imposti ai soggetti autorizzati ad offrire il servizio di cui all'art. 2 coprono esclusivamente i costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale.

2. La misura di tali contributi sarà fissata con apposito provvedimento e resa pubblica ai sensi delle normative vigenti.

Art. 5.

Validità e cessione dell'autorizzazione generale

1. L'autorizzazione generale di cui all'art. 3 ha una durata non superiore a nove anni a decorrere dalla data di notifica della dichiarazione di cui al medesimo articolo ed è rinnovabile, previa nuova dichiarazione presentata con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

2. La scadenza coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità dell'autorizzazione generale.

3. L'autorizzazione generale non può essere ceduta a terzi senza l'assenso del Ministero volto a verificare la sussistenza dei requisiti in capo all'impresa cessionaria, per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima.

Art. 6.

Condizioni dell'autorizzazione generale

1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione generale per la fornitura, attraverso le applicazioni Radio-LAN, dell'accesso del pubblico alle reti e ai servizi di telecomunicazioni, è tenuto a soddisfare le seguenti condizioni:

a) l'utilizzazione di apparecchiature conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 268, di recepimento della direttiva 1999/5/CE;

b) la sicurezza delle operazioni di rete, il mantenimento dell'integrità della rete, l'interoperabilità dei servizi nonché la protezione dei dati; a tal fine l'interconnessione tra reti Radio-LAN ammessa esclusivamente attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni; è ammesso il collegamento tra gli access point appartenenti alla medesima Radio-LAN limitatamente all'ambito geografico locale definito all'art. 2, comma 1 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

c) la fornitura delle informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni stabilite ed a fini statistici;

d) il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ivi incluso il rispetto dei tetti previsti per le emissioni elettromagnetiche;

e) l'utilizzazione delle frequenze di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) esclusivamente secondo le caratteristiche di armonizzazione e tecniche previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, con l'esclusione di utilizzo delle medesime per scopi di interconnessione;

f) l'assenza di interferenze dannose alle altre utilizzazioni previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze nelle bande di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), senza alcun diritto a protezione dalle medesime utilizzazioni;

g) la pubblicizzazione delle condizioni di offerta del servizio, incluse quelle attinenti alle condizioni economiche, alla qualità e alla disponibilità del servizio nonché le relative variazioni delle condizioni stesse;

h) l'istituzione di una procedura per la trattazione dei reclami;

i) il pagamento dei contributi, ove previsti;

j) la fornitura di fatture dettagliate e documentate, ove applicabile in funzione della tipologia del servizio offerto;

k) l'adozione di opportuni codici di abilitazione e identificazione per identificare univocamente l'abbonato e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite l'access point;

l) il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza e tempestiva collaborazione con l'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 7, comma 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997;

m) il rispetto di ogni ragionevole misura tecnica di mitigazione, come previsto dalle rilevanti raccomandazioni e decisioni dell'ECC;

n) il rispetto delle eventuali disposizioni emanate dall'Autorità in materia di accesso, condivisione degli apparati e delle strutture, garanzie in materia di tutela della effettiva concorrenza.

2. In particolare il soggetto di cui al comma 1 è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 97/66/CE ed alle successive modificazioni di cui alla direttiva 2002/58/CE, quando recepita nell'ordinamento nazionale, che disciplinano gli aspetti legati alla sicurezza ed alla riservatezza delle reti e dei servizi.

Art. 7.

Controlli e verifiche - Disposizioni sanzionatorie - Conciliazione e risoluzione delle controversie

1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono procedere all'attuazione di controlli periodici per la verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente decreto.

2. In caso di inosservanza delle condizioni previste per le autorizzazioni generali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e all'art. 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 13 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

3. Le procedure di conciliazione e risoluzione delle controversie sono disciplinate dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le imprese già autorizzate all'esercizio sperimentale del servizio di fornitura, attraverso le applicazioni Radio-LAN, dell'accesso del pubblico alle reti e ai servizi di telecomunicazioni mediante l'impiego delle frequenze 2.400-2.483,5 MHz, cessano la sperimentazione entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

2. I titoli abilitativi di cui al presente decreto verranno adeguati alla normativa comunitaria in corso di recepimento di cui alle premesse, in materia di comunicazioni elettroniche.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2003

Il Ministro: GASPARRI

ALLEGATO A

Il sottoscritto:

Cognome ;
 Nome ;
 Luogo e data di nascita ;
 Residenza e domicilio ;
 Cittadinanza ;
 Società/Ditta ;
 Nazionalità ;
 Sede ;
 Codice fiscale e partita I.V.A.

Dati del rappresentante legale:

Cognome e nome ;
 Luogo e data di nascita ;
 Residenza e domicilio ;
 Codice fiscale.....

Dichiara:

di voler offrire al pubblico il seguente servizio di telecomunicazioni, mediante utilizzo di frequenze collettive R-LAN operanti nelle bande a 2,4 e 5 GHz: (descrivere il servizio);

che tale servizio verrà offerto al pubblico a partire dalla data del

Si impegna ad osservare le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318:

a rispettare le condizioni e gli obblighi previsti dal presente provvedimento, ivi comprese le misure adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

a comunicare entro trenta giorni al Ministero ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;

al pagamento dei contributi previsti;

ad ottemperare a tutte le norme adottate ai fini della sicurezza pubblica o per l'adeguamento delle interfacce alla normativa nazionale o comunitaria.

Dichiara, inoltre, di utilizzare le seguenti apparecchiature di telecomunicazioni:

a) tipo e modello..... ;
 b) ubicate in..... ;

e di adottare il seguente codice di identificazione e abilitazione:

Descrive nel seguito i collegamenti alle reti pubbliche:

Data Firma

03A06833

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 maggio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Residence 2001», in S. Giuliano Terme e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza in 19 febbraio 2003 del tribunale di Pisa con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Decreta:

Art. 1.

La società «Residence 2001», con sede in S. Giuliano Terme (Pisa), (codice fiscale n. 01249820505) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giovanni P. Forgione, nato a Locri (Reggio Calabria) il 24 giugno 1964 e residente in Lucca, viale C. Castracani, n. 395, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06805

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 marzo 2003.

Servizio controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli di stiva.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2001 con il quale al Sottosegretario di Stato on. Mario Tassone è stato attribuito il titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del conferimento allo stesso di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 17, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia;

Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, di approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 217/1992 in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti;

Visti gli articoli 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio 1992 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217/1992, ed 8 del citato regolamento di attuazione, che attribuiscono al Ministro dei trasporti e della navigazione, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il potere di determinare, con proprio decreto, gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utente che, effettivamente, ne fruisce a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2000 con il quale, per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza aeroportuale dei bagagli da stiva per gli aeroporti di Roma Fiumicino e Roma Ciampino, era stato determinato un contributo a carico dei passeggeri in partenza per voli internazionali;

Vista la delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 86, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 2000, concernente lo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, che annovera tra i compensi assoggettati a regolamentazione quelli per le operazioni di controllo di sicurezza sui bagagli da stiva di cui al citato decreto interministeriale n. 85/1999;

Viste le nuove disposizioni del Programma nazionale di sicurezza approvate, a seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, dal Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti (C.I.S.A.);

Visto il regolamento n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea del 30 dicembre 2002, che detta disposizioni comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, alle cui linee essenziali si è già uniformato il Programma nazionale di sicurezza in precedenza richiamato;

Viste le note dell'ENAC n. 420071 del 27 gennaio 2003, n. 420255 del 14 febbraio 2002 e n. 420515 dell'11 marzo 2003 relative all'istruttoria condotta dall'Ente sui corrispettivi proposti dai gestori per l'espletamento, sui vari scali, dei controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva, sulla base dei criteri generali indicati dallo «Schema di riordino tariffario» di cui alla delibera CIPE n. 86/2000;

Considerato che lo schema di riordino tariffario approvato dal CIPE con la delibera 4 agosto 2000, n. 86, costituisce, per le amministrazioni e gli organi

competenti, atto di indirizzo cui le stesse devono uniformarsi nella determinazione dei diritti, delle tasse e dei corrispettivi nella stessa indicati;

Considerate che l'attivazione dei servizi di controllo sui bagagli da stiva è fissata, dalle norme comunitarie e dalle disposizioni nazionali, alla data del 1° gennaio 2003 e che, pertanto, l'applicazione compiuta della delibera CIPE potrà avvenire a consuntivo di un primo periodo sperimentale di effettuazione delle procedure connesse ai nuovi servizi di sicurezza per cui il corrispettivo, al momento, deve essere calcolato sulla base dei dati disponibili e relativi a valori tendenzialmente previsionali;

Considerato che l'istruttoria ha tenuto conto, anche, dei maggiori oneri connessi alla fase di avvio del sistema dei controlli di sicurezza sul bagaglio da stiva ed alla effettuazione di tali controlli fino al definitivo assetto organizzativo e di servizio nonché di pieno impiego degli apparati utilizzati nei controlli medesimi;

Considerata l'attuale indisponibilità di dati derivanti da contabilità analitica e certificata, secondo quanto previsto dalla delibera CIPE n. 86/2000 perché il servizio è di nuova istituzione;

Considerato altresì che, a termine di legge, occorre attivare il servizio di controllo di sicurezza sui bagagli da stiva e che pertanto, in ragione dell'urgenza, si impone una determinazione provvisoria dell'importo dei corrispettivi da fissare;

Ritenuto che, in sede di prima applicazione e nell'attuale situazione di difficoltà strutturale del settore, i costi sostenuti dalla società di gestione per l'effettuazione del servizio non debbano essere gravati dal canone concessorio;

Decreta:

Art. 1.

1. L'importo dovuto per il servizio dei controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva, di cui in premessa, è provvisoriamente determinato, per gli aeroporti di seguito elencati, nella misura indicata, per ciascuno di essi, nella tabella allegata sotto la lettera A) al presente decreto:

Roma Fiumicino;
Roma Ciampino;
Milano Malpensa;
Milano Linate;
Bergamo;
Genova;
Torino;
Venezia Tessera;
Napoli;
Bologna;
Catania;
Palermo;
Verona;
Cagliari;
Firenze;

Pisa;
Olbia;
Bari;
Brindisi;
Lamezia;
Alghero;
Trieste;
Treviso;
Reggio Calabria;
Ancona;
Brescia;
Pescara;
Rimini.

2 L'importo è esigibile a far tempo dalla data di comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al gestore aeroportuale, resa dall'ENAC, sulla accertata rispondenza del servizio offerto, secondo quanto richiede l'apposita normativa.

3. La rispondenza del servizio reso concerne sia i requisiti del personale addetto che quelli prescritti per gli apparati.

Art. 2.

1. Gli importi indicati alla colonna 1 dell'allegata tabella A), sono dovuti per la copertura dei costi sostenuti per l'effettuazione del servizio di controllo bagagli da stiva dal passeggero originante dall'aeroporto nel quale il servizio viene effettuato.

2. Alla applicazione e, alla riscossione di tali importi nonché al loro integrale versamento alla Società di gestione provvede, direttamente, il vettore aereo che è tenuto a dare al passeggero pagante, di cui al precedente comma, una informativa trasparente che evidenzia in modo separato, sul titolo di viaggio, l'importo stesso.

3. Gli importi di cui al precedente comma 1 non si applicano ai biglietti gratuiti rilasciati al personale del Ministero delle infrastrutture e trasporti che viaggia per ragioni di servizio;

Art. 3.

1. Alle colonne 2 e 3 dell'allegata tabella sono rappresentate, rispettivamente, le componenti, fissa e variabile, dell'importo complessivo indicato alla colonna 1.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare entro il 30 marzo 2004, ridetermina gli importi di cui al comma 1 sulla base delle risultanze dell'esercizio sociale nonché della contabilità analitica e certificata presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed all'ENAC dal gestore aeroportuale, in conformità alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 86, ed ai parametri di qualità definiti dall'ENAC e determinati con il medesimo decreto.

3. Ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 2 i gestori aeroportuali sono tenuti a presentare la documentazione di cui al precedente comma entro il 20 gennaio 2004.

Art. 4.

1. Gli importi di cui alla colonna 2 dell'allegata tabella sono dovuti alla Società di gestione, per la copertura dei costi da questa sostenuti per la complessiva organizzazione e per l'effettuazione, in ambito aeroportuale, dei controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva, e quale corrispettivo del servizio prestato.

2. Gli importi di cui al comma 1 rimangono in vigore fino alla loro rideterminazione, da operarsi con decreto ministeriale, e comunque non oltre il 30 marzo 2004.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare entro la data indicata al comma 2 ridetermina gli importi di cui al comma 1 sulla base dei dati di consuntivo dell'esercizio sociale 2003 nonché delle risultanze della contabilità analitica e certificata presentati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed all'ENAC dal gestore aeroportuale, in conformità alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 86.

Art. 5.

1. Gli importi indicati nella colonna 3 dell'allegata tabella sono destinati a far fronte alle esigenze di costante adeguamento del livello del servizio agli standard determinati secondo quanto richiede l'apposita normativa, nonché per il rinnovamento e l'adeguamento degli apparati di sicurezza da impiegare nei controlli sul bagaglio da stiva; tali somme, a cura del gestore aeroportuale, dovranno essere evidenziate separatamente nella contabilità aziendale.

2. Gli importi di cui al presente articolo rimangono in vigore fino alla loro rideterminazione con nuovo decreto ministeriale.

Art. 6.

1. Al fine di non gravare eccessivamente il passeggero gli importi di cui alla colonna 1 dell'allegata tabella, nella fase di avvio del servizio del controllo di sicurezza sul bagaglio da stiva e fino alla rideterminazione dei corrispettivi prevista dall'art. 4 del presente provvedimento, da operarsi con decreto ministeriale, non tengono conto di quanto dovuto dal gestore a titolo di canone concessorio per l'affidamento del servizio.

Art. 7.

Il decreto ministeriale 11 maggio 2000 è abrogato.

Art. 8.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2003

Il Vice Ministro: TASSONE

*Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 291*

ALLEGATO A

Tabella

Importi dovuti per il servizio di sicurezza sul bagaglio da stiva			
AEROPORTO	1 Importo complessivo per passeggero originante in partenza dallo scalo (in euro)	2 Quota FISSA	3 Quota VARIABILE
Roma Fiumicino	2,05	1,65	0,40
Roma Ciampino	2,05	1,65	0,40
Milano Malpensa	2,07	1,65	0,42
Milano Linate	2,07	1,65	0,42
Bergamo	2,12	1,65	0,47
Genova	1,99	1,65	0,34
Torino	1,75	1,40	0,35
Venezia Tessera	1,75	1,65	0,10
Napoli	1,50	1,40	0,10
Bologna	1,83	1,65	0,18
Catania	1,58	1,40	0,18
Palermo	1,71	1,30	0,41
Verona	1,10	1,00	0,10
Cagliari	1,49	1,40	0,09
Firenze	1,91	1,30	0,61
Pisa	1,68	1,50	0,18
Olbia	1,68	1,20	0,48
Bari	1,67	1,30	0,37
Brindisi	1,67	1,30	0,37
Lamezia	1,99	1,40	0,59
Alghero	1,96	1,80	0,16
Ronchi	1,47	1,10	0,37
Treviso	1,56	1,20	0,36
R. Calabria	1,71	1,40	0,31
Ancona	1,67	1,40	0,27
Brescia	1,64	1,50	0,14
Pescara	1,16	1,10	0,06
Rimini	2,33	1,80	0,53

03A06610

DECRETO 14 marzo 2003.

Servizio controllo passeggeri e bagagli a mano.

**IL VICE MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2001 con il quale al Sottosegretario di Stato, on. Mario Tassone, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del conferimento allo stesso di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia;

Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, di approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti;

Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1999, 14 dicembre 2000 e 21 dicembre 2001 con i quali, in attesa della definitiva determinazione dei corrispettivi previsti dall'art. 5, comma 3, della legge n. 217/1992 e dall'art. 8 del decreto interministeriale n. 85/1999, è stato fissato, a titolo di contributo per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza relativo ai passeggeri ed al bagaglio a mano al seguito, un onere aggiuntivo ai diritti di imbarco passeggeri di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, pari a € 1,81 applicabile, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2000, al 31 dicembre 2001 ed al 31 dicembre 2002;

Vista la delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 86/2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 2000, concernente lo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, che annovera tra i compensi assoggettati a regolamentazione quelli per le operazioni di controllo di sicurezza di cui al citato decreto interministeriale n. 85/1999;

Considerato che lo schema di riordino tariffario approvato dal CIPE con la delibera 4 agosto 2000, n. 86, costituisce, per le amministrazioni e gli organi competenti, atto di indirizzo cui ci si deve uniformare nella determinazione di diritti, tasse e corrispettivi nella stessa indicati;

Considerata l'emergenza apertasi in materia di sicurezza aeroportuale a seguito dei gravi accadimenti internazionali dopo l'11 settembre 2001 che hanno reso necessario ridefinire il livello dei controlli aeroportuali e rafforzare le misure di sicurezza sugli aeroporti nazionali;

Viste le nuove disposizioni del Programma nazionale di sicurezza, approvate dal Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti (CISA) a seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, in corso di attuazione ed il cui impatto sui costi di gestione ed organizzazione del servizio di sicurezza relativo al

passaggero ed al bagaglio a mano al seguito, è al momento di difficile commisurazione, tenuto conto anche degli investimenti che le nuove misure richiedono;

Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea del 30 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, alle cui linee essenziali si è già uniformato il Programma nazionale di sicurezza sopra richiamato, che consentirà di rilevare gli standard posti a base di calcolo dei costi dei servizi di sicurezza regolamentati dalla delibera CIPE n. 86/2000;

Considerato che, secondo quanto riferito dall'ENAC con nota n. 421177 del 31 dicembre 2002 l'attuazione della sopra citata delibera CIPE n. 86/2000 è ancora in corso, a causa della complessità dei parametri di calcolo anche per la indisponibilità attuale dei dati costituiti dalla contabilità analitica e certificata relativi all'anno appena trascorso;

Riconosciuta pertanto la necessità di confermare provvisoriamente e per il tempo per i controlli necessario alla definitiva determinazione della misura del contributo applicabile di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano al seguito, determinata con i decreti già citati in premessa;

Decreta:

Art. 1.

1. Fino alla rideterminazione da effettuarsi con decreto ministeriale sulla base dei criteri di calcolo previsti dalla deliberazione CIPE n. 86/2000 entro il 30 marzo 2004, per il servizio di controllo di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano al seguito, continua ad applicarsi il corrispettivo di € 1,81 quale integrazione del diritto di imbarco già determinato con decreto ministeriale 21 dicembre 2001.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 marzo 2004 con proprio decreto, ridetermina l'importo di cui al comma 1 sulla base dei dati di consuntivo dell'esercizio sociale 2003 nonché delle risultanze della contabilità analitica e certificata presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed all'ENAC dal gestore aeroportuale, in conformità alla delibera CIPE n. 86/2000.

3. I gestori aeroportuali sono tenuti a presentare la documentazione di cui al presente comma entro la data del 20 gennaio 2004.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2003

Il Vice Ministro: TASSONE

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2003

Ufficio controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 292

03A06611

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 aprile 2003.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Enocentro S.a.s. di Vassanelli C. & C.» autorizzato con decreto 15 ottobre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 5 dicembre 2002, con il quale autorizza il laboratorio «Enocentro S.a.s. di Vassanelli C. & C.» ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 22 aprile 2003, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 15 ottobre 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono integrate dalle seguenti:

- cationi totali;
- conduttività;

- idrossimetilfurfurale;
- meso-inositolo, scillo-inositolo, saccarosio;
- acido sorbico;
- cadmio;
- calcio;
- cloruri;
- cromo;
- diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti);
- glicerina;
- indice di Folin-Ciocalteu;
- magnesio;
- ocratossina-A;
- potassio;
- saggio di stabilità;
- sodio;
- solfati;

titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico volumico potenziale, titolo alcolometrico volumico totale, titolo alcolometrico massimo effettivo, titolo alcolometrico massimo potenziale, titolo alcolometrico massimo totale;

acido malico, acido lattico, acido citrico, acido tartarico, acido acetico.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A06656

DECRETO 6 maggio 2003.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Brianza».

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Salame Brianza» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2000, con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Brianza»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 31 maggio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Brianza»;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio del «Salame Brianza» in data 3 dicembre 2002, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2003 con il quale all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Brianza»;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera carni trasformate sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le carni trasformate a denomina-

zione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 12 maggio 2000 per la denominazione di origine protetta «Salame Brianza» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Consorzio del salame Brianza in data 19 febbraio 2003 ha comunicato la propria intenzione di sostituire «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» con l'organismo di controllo «Istituto nord est qualità - INEQ»;

Considerato che il predetto organismo di controllo «Istituto nord est qualità - INEQ», a causa dei tempi tecnici ridotti, non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Salame Brianza», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 marzo 2003 protocollo n. 61459;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine «Salame Brianza» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e la proroga della stessa, al fine di consentire all'organismo di controllo «Istituto nord est qualità - INEQ» la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Brianza» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 maggio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A06649

DECRETO 6 maggio 2003.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Pa.L.Mer. - Parco scientifico e tecnologico del Lazio meridionale società consortile a r.l.» autorizzato con decreto 26 settembre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio di certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 24 ottobre 2002, con il quale autorizza il laboratorio «Pa.L.Mer. - Parco scientifico e tecnologico del Lazio meridionale società consortile a r.l.» ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 24 aprile 2003, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 26 settembre 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

- acidità totale;
- acidità volatile;
- alcalinità delle ceneri;

ceneri;

cloruri e solfati;

estratto secco ridotto;

estratto secco totale;

massa volumica e densità relativa a 20 °C (metodo usuale mediante bilancia idrostatica);

pH;

SO₂ libera e totale (metodo di riferimento);

solfato;

titolo alcolometrico volumico effettivo (metodo usuale mediante bilancia idrostatica);

titolo alcolometrico volumico totale;

zuccheri riduttori (metodo usuale acetato neutro di piombo).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A06650

DECRETO 6 maggio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Ente nazionale Risi» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese».

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Ente nazionale Risi», con decreto ministeriale del 31 gennaio 2000, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 febbraio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 4 febbraio 2003, protocollo n. 60679;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto ministeriale 31 gennaio 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'autorità pubblicata «Ente nazionale Risi», con sede in Milano, piazza Pio XI n. 1, con decreto ministeriale 31 gennaio 2000, ad espletare le funzioni di controllo sulla indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreto ministeriale 20 gennaio 2003, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 6 giugno 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto ministeriale 31 gennaio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A06652

DECRETO 12 maggio 2003.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Lachimer - Laboratorio chimico merceologico - azienda speciale della C.C.I.A.A. di Foggia» autorizzato con decreto 23 marzo 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2001, con il quale autorizza il laboratorio «Lachimer - Laboratorio chimico merceologico - azienda speciale della C.C.I.A.A. di Foggia» ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 29 aprile 2003, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 23 marzo 2001;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono integrate dalle seguenti:

determinazione degli acidi grassi in posizione 2 del trigliceride;

determinazione dei triacilgliceroli con ECN 42;

determinazione del contenuto di cere mediante gascromatografia con colonna capillare;

determinazione del tenore dei solventi alogenati;

determinazione della composizione e del contenuto di steroli mediante gascromatografia con colonna capillare;

determinazione dell'eritrodiole e dell'uvaolo;

polifenoli totali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A06651

DECRETO 12 maggio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con decreto del 12 marzo 1999, è stata prorogata fino al 16 giugno 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 12 febbraio 2002, protocollo n. 60724;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, piazza Cavalli n. 35, con decreto 12 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 giugno 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto ministeriale 12 marzo 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A06653

DECRETO 12 maggio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Piacentino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con decreto del 12 marzo 1999, è stata prorogata fino al 16 giugno 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Salame Piacentino», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 12 febbraio 2002, protocollo n. 60724;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Salame Piacentino»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, piazza Cavalli n. 35, con decreto 12 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Piacentino», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 giugno 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 12 marzo 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A06654

DECRETO 12 maggio 2003.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Lachimer - Laboratorio chimico merceologico - azienda speciale della C.C.I.A.A. di Foggia» autorizzato con decreto 23 marzo 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2001, con il quale autorizza il laboratorio «Lachimer - Laboratorio chimico merceologico - azienda speciale della C.C.I.A.A. di Foggia» ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 29 aprile 2003, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 23 marzo 2001;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono integrate dalle seguenti:

- estratto non riduttore;
- massa volumica a 20 ° C;
- titolo alcolometrico totale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A06655

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 maggio 2003.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Ivonne Rodriguez Aldeguer, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente in ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 29 luglio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo che la formazione professionale attestata dal titolo non inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: licenciada en psicologia rilasciato il 23 giugno 1997 dal rettore della Universitat de Valencia»;

titolo di abilitazione all'insegnamento: curso de aptitud pedagogica, rilasciato l'11 luglio 1995 dalla «Universitat de València»,

posseduto da:

cognome: Rodriguez Aldeguer;

nome: Ivonne;

nata a: Elche (Alicante);

il 12 gennaio 1969;

cittadinanza comunitaria (Spagnola),

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:

titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 36/A - Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 6 maggio 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A06661

DECRETO 7 maggio 2003.

Ammissione a cofinanziamento di progetti in graduatorie di riserva, a valere sulle risorse residue delle rispettive azioni dell'avviso n. 68 del 23 gennaio 2003.

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
ED IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 sulla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e successive modificazioni, che ha istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.);

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili del Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante le disposizioni generali che disciplinano l'insieme dei fondi strutturali, definiscono i futuri ambiti d'azione, le forme di coordinamento, gli obiettivi prioritari e le attività ammesse oltre che le procedure di programmazione ed attuazione;

Visto il regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie L193 del 29 luglio 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 438 del 2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L63 del 3 marzo 2001;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari ed in particolare l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera C.I.P.E. del 6 agosto 1999, n. 139/1999, che ha approvato il quadro finanziario programmatico del Programma di sviluppo del mezzogiorno (PSM) 2000-2006;

Vista la delibera C.I.P.E. del 22 giugno 2000, n. 60/2000, in materia di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari QCS 2000-2006;

Vista la direttiva 92/50/CE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ed il decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995 di recepimento della predetta direttiva e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C (2000) n. 2050 del 1° agosto 2000 che ha adottato il quadro comunitario di sostegno 2000-2006;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C (2000) n. 2343 dell'8 agosto 2000 di adozione del Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» per le regioni dell'obiettivo 1;

Visto che tale Programma operativo 2000-2006, si articola in assi prioritari e misure;

Visto il complemento di programmazione del PON RST&AF, approvato il 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza dello stesso PON e adottato con decreto del direttore del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca n. 872 del 29 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Viste le misure II.1, azione a), tipologia di attività «Potenziamento della dotazione di attrezzature scientifico-tecnologiche» e II.2 azioni b) e c);

Visto il protocollo di intesa, siglato in data 15 novembre 2000 tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed i rappresentanti delle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, per l'attuazione del predetto Programma operativo nazionale;

Visto il decreto ministeriale numero di protocollo ACG/D.M. (78) del 2 giugno 2000 che affida all'ufficio IV del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca, la predisposizione ed attuazione dei programmi operativi comunitari del M.I.U.R.;

Visto il decreto ministeriale n. 329 dell'11 luglio 2000 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Claudia Galletti l'incarico di dirigente dell'ufficio IV del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2000 con il quale al dott. Luciano Criscuoli è stato conferito l'incarico di direttore del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca, cui la suddetta attività risulta attribuita;

Visto l'avviso n. 68 del 23 gennaio 2002, modalità e termini per la presentazione dei progetti nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca, scientifica, sviluppo tecnologico ed alta formazione» - Asse II - Misure II.1 - azione a) - tipologia di attività «Potenziamento della dotazione di attrezzature tecnico-scientifiche» e II.2 - azioni b) e c), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 del 7 febbraio 2002;

Visto che gli interventi di cui all'avviso n. 68/2002 sono cofinanziati con risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale e risorse nazionali di cui alla legge n. 183/1987 pari a 120.000.000 di euro come specificamente indicato al punto 3 dello stesso avviso;

Visti in particolare il punto 9 «Ammissibilità dei progetti» ed il punto 10 «Tempi e modalità per la valutazione e selezione dei progetti» dell'avviso n. 68/2002;

Visto il decreto d'ordine del Ministro, del capo del Dipartimento DPCAE n. 74 del 2 maggio 2002, con il quale sono state istituite due commissioni tecniche di valutazione, di cui una per la valutazione e selezione delle proposte afferenti la misura II.1 - azione a), tipologia di attività «Potenziamento della dotazione di attrezzature scientifico-tecnologiche» e misura II.2 - azioni b) e c) e l'altra per la valutazione e selezione delle proposte afferenti la misura II.1 - azione a), tipologia di attività «Interventi infrastrutturali pervenute al MIUR con riferimento all'avviso n. 68/2002;

Visto il decreto del capo del Dipartimento DPCAE n. 136 del 1° agosto 2002 con il quale la Misura II.1, azione a), tipologia di attività «Interventi di potenziamento e dotazione di attrezzature scientifico-tecnologiche» è stata soppressa per esaurimento delle risorse (art. 1) e la valutazione dei progetti presentati dal 1° giugno 2002 al 15 novembre 2002 è stata unificata in un unico ciclo di valutazione (art. 2);

Visto il punto 11 «disposizioni particolari» del predetto avviso n. 68/2002 nel quale è previsto che gli interventi relativi alla misura II.2 - azioni b) e c) ed alla misura II.1 - azione a) tipologia di attività «Potenziamento della dotazione di attrezzature scientifico-tecnologiche», dovranno essere conclusi entro ventiquattro mesi dalla data di trasmissione del decreto direttoriale di ammissione a cofinanziamento e quelli relativi alla misura II.1 - azione a), tipologia di attività «Interventi infrastrutturali» dovranno essere conclusi entro quarantotto mesi dalla stessa data;

Visto il punto 10 «tempi e modalità per la valutazione e selezione dei progetti» dello stesso avviso n. 68/2002 nel quale è previsto che: «qualora — dopo l'ultimo ciclo di valutazione ed una volta finanziati tutti i progetti che abbiano maturato un punteggio tra 70 e 100 punti — dovessero risultare risorse residue, si procederà al cofinanziamento dei progetti presenti nella graduatoria di riserva, mediante scorrimento della stessa fino ad esaurimento delle risorse disponibili»;

Visti gli atti e le graduatorie trasmessi dalle commissioni tecniche di valutazione, inerenti i tre cicli di valutazione dell'avviso n. 68/2002;

Visti i decreti del direttore del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca n. 1173/Ric. del 1° agosto 2002, n. 1366/Ric. dell'11 ottobre 2002 e n. 558/Ric. del 3 marzo 2003 di approvazione delle predette graduatorie;

Visto che, relativamente alla misura II.1 - azione a) tipologia di attività «Interventi infrastrutturali» ed alla misura II.2 - azioni b) e c), risultano risorse residue;

Ritenuto che la graduatoria di riserva della misura II.2 - azione b) e quella dell'azione c) della stessa misura debbano essere unificate in quanto, al punto 3 dell'avviso n. 68/2002, è previsto — con riferimento alle risorse messe a bando — un unico importo per entrambe le azioni;

Ritenuto di ammettere a cofinanziamento i progetti con punteggio compreso tra 50 e 69 punti fino ad esaurimento delle risorse disponibili, a condizione che, ove già non espressamente indicato nel progetto stesso, venga dichiarato dal soggetto proponente che gli stessi saranno conclusi nei tempi di cui al predetto punto 11 dell'avviso;

Considerata l'opportunità che il soggetto proponente dei progetti utilmente classificati dichiari espressamente che gli stessi non risultano finanziati totalmente o parzialmente con altre risorse nazionali e/o comunitarie;

Ritenuta la necessità che il MIUR, al fine di garantire piena coerenza tra il progetto ammesso a cofinanziamento e le tipologie di attività poste in essere per attuarlo, debba riservarsi il diritto di effettuare verifiche di pertinenza e congruità, e di richiedere ai soggetti proponenti, ove ne ravvisi l'esigenza, idonea documentazione;

Decreta:

Art. 1.

I progetti relativi alle azioni b) e c) della misura II.2 che hanno conseguito punteggi tra 50 e 69 punti nell'ambito delle rispettive graduatorie di riserva, approvate a conclusione del I, II e III ciclo di valutazione dell'avviso n. 68/2002, vanno a costituire un'unica graduatoria di riserva relativa alla misura II.2.

Art. 2.

Sono ammessi a cofinanziamento, a valere sulle risorse residue della misura II.2 pari ad € 18.993.280,22, i 23 progetti in graduatoria di riserva di cui all'elenco allegato al presente decreto sotto la lettera A, il cui importo ammonta complessivamente ad € 22.459.162,89 di cui € 17.793.625,79 costituiscono il cofinanziamento assentito.

Art. 3.

È ammesso a cofinanziamento a valere sulle risorse residue della misura II.1 - azione a), tipologia di attività «Interventi infrastrutturali» pari ad € 10.576.823,29 il progetto risultante nella rispettiva graduatoria di riserva e di cui all'elenco allegato al presente decreto sotto la lettera B, il cui importo ammonta ad € 2.604.490,00 di cui € 1.822.813,00 costituiscono il cofinanziamento assentito.

Art. 4.

Le risorse residue dopo lo scorrimento delle graduatorie di riserva, pari ad € 8.754.010,29 per la misura II.1 - azione a) tipologia di attività «Interventi infrastrutturali» e ad € 1.199.654,43 relativamente alla misura II.2 - azioni b) e c), rientrano nella disponibilità delle rispettive misure.

Art. 5.

Apposita comunicazione di ammissione al cofinanziamento, ai fini dell'accettazione dello stesso, verrà inviata ai soggetti interessati.

Art. 6.

L'ufficio IV del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca, provvederà a porre in essere tutti gli adempimenti utili all'acquisizione della documentazione comprovante quanto ritenuto necessario ed opportuno nella premessa del presente decreto.

Roma, 7 maggio 2003

Il direttore del servizio: CRISCUOLI

ALLEGATO A

ELENCO DEI PROGETTI AMMESSI A COFINANZIAMENTO PER SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI RISERVA (PUNTEGGIO 50-69)

Misura II.2

NUM. PROTOCOLLO	TITOLO DEL PROGETTO	SOGGETTO PROPONENTE	REGIONE	PUNTEGGIO	CICLO	AZIONE	COFINANZIAMENTO RICHIESTO E/O AMMESSO	IMPORTO PROGETTO AMMESSO
INTEROI - IMPLEMENTAZIONE DI UN								
1977/27	NETWORK TERRITORIALE PER LA DIFFUSIONE DELL'ICT	UNIVERSITA' CAGLIARI	SARDEGNA	67	I Ciclo - 16/03/02	b	€ 850.000,00	€ 1.000.000,00
3030/32	RETE TECNOLOGICA DI STRUMENTAZIONE PER LE TELECOMUNICAZIONI	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LE TELECOMUNICAZIONI	CAMPANIA	66	II Ciclo - 31/05/02	c	€ 800.000,00	€ 1.000.000,00
6157/97	PROGETTO SPERIMENTALE DI E-LEARNING PER DISABILI AUDIOLESI (PSELDA)	UNIVERSITA' DEL SANNIO	CAMPANIA	65	III Ciclo - 15/11/20 02	b	€ 386.000,00	€ 471.000,00
6166/106	CASEONET STRUMENTAZIONE PER LA FORMAZIONE A DISTANZA ED IL MANAGEMENT DELLA CONOSCENZA NELLA FILIERA LATTIERO-CASEARIA	ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNICA - SEZ OPERATIVA DI POTENZA (ISZ POTENZA)	BASILICATA	62	III Ciclo - 15/11/20 02	b	€ 270.000,00	€ 300.000,00
6138/78	LABORATORIO DI CARATTERIZZAZIONE E SVILUPPO DI DISPOSITIVI E SISTEMI PER LE TELECOMUNICAZIONI A RADIOFREQUENZA, AD ONDE MILLIMETRICHE ED A FREQUENZE OTTICHE	UNIVERSITA' CALABRIA	CALABRIA	62	III Ciclo - 15/11/20 02	c	€ 680.000,00	€ 850.000,00
3076/78	PORTALE MULTIMEDIALE DI APPRENDIMENTO E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA NEL SETTORE DELLA CHIMICA BIOMOLECOLARE	CNR	CAMPANIA	61	II Ciclo - 31/05/02	b	€ 330.000,00	€ 440.000,00
2072/122	CENTRICO - RESEARCH ON MULTIMEDIA CONTENT AND TOOLS	UNIVERSITA' PALERMO	SICILIA	61	I Ciclo - 16/03/02	c	€ 1.724.754,85	€ 2.118.395,56
5573/40	SVILUPPO COOPERATIVO IN RETE DEL SOFTWARE - SCORE	UNIVERSITA' BARI	PUGLIA	61	III Ciclo - 15/11/20 02	c	€ 922.500,00	€ 1.230.000,00
3039/41	REALIZZAZIONE DI UN IPERTESTO MULTIMEDIALE DI FISICA GENERALE E FISICA DELLA MATERIA	ISTITUTO NAZIONALE FISICA DELLA MATERIA	SICILIA	60	II Ciclo - 31/05/02	b	€ 675.000,00	€ 760.000,00

NUM. PROTOCOLLO	TITOLO DEL PROGETTO	SOGGETTO PROPONENTE	REGIONE	PUNTEGGIO	CICLO	AZIONE	COFINANZIAMENTO RICHIESTO T/O AMMESSO	IMPORTO PROGETTO AMMESSO
2027/77	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E FORMAZIONE GIURIDICA	UNIVERSITA' SASSARI	SARDEGNA	59	I Ciclo - 16/03/02	b	€ 499.698,50	€ 713.855,00
6165/105	LIVE LEARNING	SECONDA UNIV. NAPOLI	CAMPANIA	59	III Ciclo - 15/11/20 02	b	€ 433.042,20	€ 721.737,00
6141/81	UN AMBIENTE DI E-LEARNING E NET- LEARNING INTERATTIVO A SUPP' DI ATTIVITA' DI RIC. E DI ALTA FORM PER LA CONDIVISIONE ED IL MIGLIORAMENTO DINAMICO DI PROT DI CURA INNOV NELLA EVIDENCE BASED MEDICINE	UNIVERSITA' CATANIA	SICILIA	59	III Ciclo - 15/11/20 02	b	€ 926.500,00	€ 1.090.000,00
2088/138	LABORATORIO PER LA REALTA' VIRTUALE - UTILIZZAZIONE DELLE TECNICHE DI E-LEARNING COME CONTRIBUTO ALL'ALTA FORMAZIONE E PER IL TRAINING DEL SETTORE REALTA' VIRTUALE	UNIVERSITA' PALERMO	SICILIA	57	I Ciclo - 16/03/02	b	€ 380.592,80	€ 455.344,00
3089/91	E-CLASS - POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DEI LABORATORI DIDATTICI AVANZATI PER LA FORMAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI ALTAMENTE QUALIFICATE NEL SETTORE ICT	UNIVERSITA' SALERNO	CAMPANIA	56	II Ciclo - 31/05/02	b	€ 525.249,00	€ 619.749,00
2200/5	MARTE - RETE DI CENTRI DI SERVIZIO MULTIMEDIALI PER IL MARKETING DEL TERRITORIO	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO FOR.COM - FORMAZIONE PER NALE LA COMUNICAZIONE	MULTIREGIO	56	II Ciclo - 31/05/02	b	€ 1.984.000,00	€ 2.480.000,00
6110/50	SISTEMA INNOVATIVO DI DISTANCE LEARNING PER IL POTENZIAMENTO DLEL'OFFERTA FORMATIVA SULL'APPRENDIMENTO DI SISTEMI CAD	UNIVERSITA' NAPOLI FEDERICO II	CAMPANIA	56	III Ciclo - 15/11/20 02	b	€ 393.550,00	€ 463.000,00

NUM. PROTOCOLLO	TITOLO DEL PROGETTO	SOGGETTO PROPONENTE	REGIONE	PUNTEGGIO	CICLO	AZIONE	COFINANZIAMENTO RICHIESTO E/O AMMESSO	IMPORTO PROGETTO AMMESSO
2067/117	SOUNDS - SISTEMA ORGANICO UNIVERSITARIO PER LA DIDATTICA - SALERNO	UNIVERSITA' SALERNO	CAMPANIA	55	I Ciclo - 16/03/02	b	€ 2.000.000,00	€ 3.000.000,00
3074/76	JUSFAD - FORMAZIONE A DISTANZA E NUOVE TECNOLOGIE DI COMUNICAZIONE	UNIVERSITA' CATANIA	SICILIA	55	II Ciclo - 31/05/02	b	€ 545.565,60	€ 681.957,00
6146/86	KNOWLEDGE BROKER: SERVIZI E STRUMENTI ICT FINALIZZATI ALL'INNOVAZIONE METODOLOGICA E COGNITIVA PER LA CONDIVISIONE DELLA CONOSCENZA	UNIVERSITA' REGGIO CALABRIA	CALABRIA	55	III Ciclo - 15/11/20 02	b	€ 500.000,00	€ 565.000,00
3064/66	POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI NELLA SEDE DI RAGUSA PER LA RICERCA SCIENTIFICA NELL'AREA LINGUISTICA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLE ICT	UNIVERSITA' CATANIA	SICILIA	53	II Ciclo - 31/05/02	b	€ 601.000,00	€ 755.000,00
3058/60	SERVIZI AVANZATI DI FORMAZIONE A DISTANZA PER L'ECONOMIA PUGLIESE	UNIVERSITA' BARI	PUGLIA	53	II Ciclo - 31/05/02	b	€ 824.132,94	€ 982.560,00
4098/11	CENTRO DI RICERCA INTERDISCIPLINARE PER L'ANALISI DEL LINGUAGGIO	UNIVERSITA' LECCE	PUGLIA	51	III Ciclo - 15/11/20 02	c	€ 609.609,00	€ 677.343,33
2115/4	POTENZIAMENTO E DIFFUSIONE DELLA CULTURA MULTIMEDIALE PER L'APPRENDIMENTO E PER LO SVILUPPO DELLE CONOSCENZE, NELL'AMBITO DELLE AULE DELLA FACOLTA' DI INGEGNERIA	UNIVERSITA' LECCE	PUGLIA	50	II Ciclo - 31/05/02	b	€ 932.430,90	€ 1.084.222,00

ALLEGATO B

Misura II.1 - Azione a - Interventi Infrastrutturali

NUM. PROTOCOLLO	TITOLO DEL PROGETTO	SOGGETTO PROPONENTE	REGIONE	PUNTEGGIO	Ciclo di presentazione	COFINANZIAMENTO RICHIESTO E/O AMMESSO	IMPORTO PROGETTO AMMESSO
2023/73	RECUPERO DEL COMPLESSO MAURIZIANO NEL CENTRO STORICO DI CAGLIARI, GIA' COLLEGIO GESUITICO	UNIVERSITA' CAGLIARI	SARDEGNA	57	I Ciclo - 16/03/02	€ 1.822.813,00	€ 2.604.490,00

03A06617

DECRETO 8 maggio 2003.

Modalità e termini per la presentazione di progetti nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» Asse II: Misura II.2 «Società dell'informazione per il sistema scientifico meridionale». (Avviso n. 901/2003).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI
SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO
DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca, alta formazione e sviluppo tecnologico» per l'utilizzo, nel periodo 2000-2006, dei fondi strutturali della Unione europea nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il complemento di programmazione del predetto PON, approvato in data 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza del programma, e successive modifiche e integrazioni;

Visti, in particolare, i contenuti e gli obiettivi dell'asse II «Rafforzamento del sistema scientifico meridionale» - misura II.2 «Società dell'informazione per il sistema scientifico meridionale»;

Considerata l'esigenza di procedere all'emanazione di un avviso pubblico per l'acquisizione di progetti da cofinanziare nell'ambito della suddetta misura;

Decreta:

Art. 1.

È emanato l'avviso n. 901 inerente «Modalità e termini per la presentazione di progetti nell'ambito del Programma operativo nazionale, «ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» 2000-2006 asse II - misura II.2 «Società dell'informazione per il sistema scientifico meridionale», azione a - Infrastrutture di rete locale, allegato al presente decreto è parte integrante dello stesso.

Art. 2.

Il predetto avviso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web di questa amministrazione.

Roma, 8 maggio 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

ALLEGATO

AVVISO PUBBLICO N. 901 dell'8 maggio 2003

PON 2000-2006

Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione

Modalità e termini per la presentazione di progetti nell'ambito del Programma operativo nazionale per le regioni dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» 2000-2006 asse II - misura II.2 «Società dell'informazione per il sistema scientifico meridionale». Azione a - Infrastrutture di rete locale.

1. Obiettivi.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito MIUR) — in coerenza con quanto disposto dal Programma operativo nazionale «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta

formazione 2000-2006» per le regioni dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna), adottato con decisione della Commissione europea C (2000) n. 2343 dell'8 agosto 2000, e dal relativo complemento di programmazione — attraverso il presente avviso intende avviare azioni dirette a diffondere la Società dell'Informazione, in particolare nel settore della ricerca e dell'alta formazione, ponendo in essere interventi in grado di rafforzare e agevolare i collegamenti in rete dei centri scientifici e di alta formazione, favorendo in tal modo la cooperazione tra gli stessi nell'ottica di consentire la transizione dell'Europa verso l'economia della conoscenza.

2. Azioni.

Tra le diverse azioni contemplate nella misura II.2 di interesse del presente avviso si intende avviare l'azione a, con riferimento specificatamente a interventi diretti a rafforzare la dotazione di infrastrutture informatiche di rete locale del sistema scientifico e dell'alta formazione meridionale, finalizzate anche a garantire una maggiore facilità di accesso e fruibilità della rete a larga banda nell'ambito dello sviluppo e dell'evoluzione della rete GARR.

3. Risorse disponibili.

Per il finanziamento degli interventi riconducibili alla tipologia di attività oggetto del presente avviso, sono messi a disposizione complessivamente 20 milioni di euro.

Qualora risultassero ammissibili al cofinanziamento progetti per un valore complessivo superiore alle risorse suindicate, il MIUR, considerata la validità dei progetti stessi, si riserva la facoltà di aumentare la dotazione finanziaria suindicata con risorse aggiuntive, comunque nei limiti di quanto attribuito alla misura II.2 «Società dell'informazione per il sistema scientifico meridionale» nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione».

4. Soggetti proponenti.

Possono presentare progetti, a valere sul presente avviso pubblico, i seguenti soggetti o consorzi già costituiti tra gli stessi soggetti qualora dispongano di una sede operativa propria, purché l'intervento sia relativo a sedi localizzate nelle aree obiettivo 1:

università e istituti universitari statali e non statali legalmente riconosciuti, Istituti di alta formazione artistica e musicale;

enti pubblici di ricerca, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri n. 593 del 1993, nonché ASI, ENEA, Stazioni Sperimentali per l'agricoltura e l'industria ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale.

5. Attività finanziate.

Nel rispetto delle linee strategiche indicate al punto 1 dell'avviso, verranno cofinanziati interventi i cui ritorni siano significativi sul piano della valorizzazione e potenziamento di attività scientifiche e di alta formazione nelle università e nei centri di ricerca meridionali, attraverso un miglioramento delle modalità di collegamento informatico con le reti nazionali e internazionali che operano in tali settori.

Pertanto verranno cofinanziati progetti — coerenti con le finalità enunciate e inseriti nel quadro complessivo delle azioni avviate dal MIUR a sostegno dello sviluppo competitivo del sistema scientifico e dell'alta formazione — riconducibili alle seguenti tipologie di attività:

I. interventi mirati alla realizzazione ex-novo di una infrastruttura di rete ad alta velocità in uno o più edifici e tra gli stessi di proprietà o in uso gratuito e perpetuo o in disponibilità almeno decennale del soggetto proponente, purché gli edifici più lontani tra loro (tra quelli interessati dall'intervento) siano dislocati entro la distanza massima in linea d'aria di km 2, ad eccezione di situazioni tipo «campus» (1);

(1) Costruzioni dislocate in un'area di proprietà del soggetto proponente.

II. interventi mirati al potenziamento della infrastruttura di rete ad alta velocità all'interno e/o tra più edifici di proprietà o in uso gratuito e perpetuo o in disponibilità almeno decennale del soggetto proponente, purché gli edifici più lontani tra loro (tra quelli interessati dall'intervento) siano dislocati entro la distanza massima in linea d'aria di km 2, ad eccezione di situazioni tipo «campus». Rientrano nella tipologia in argomento anche i progetti che comprendono più edifici alcuni dei quali non dotati di infrastruttura di rete.

Per la realizzazione degli interventi suindicati sono ammesse tutte le tecnologie disponibili, sia wireless che wired, purché appropriate ai fabbisogni che si intendono soddisfare e congruenti sul piano dell'analisi costi/benefici.

6. Modalità di cofinanziamento.

In considerazione della tipologia dei soggetti proponenti eleggibili, di cui al punto n. 4 del presente avviso, i progetti selezionati sono cofinanziati come di seguito indicato:

il 60% del costo totale del progetto è cofinanziato con risorse messe a disposizione dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

fino ad un massimo del 30% del costo complessivo del progetto è cofinanziato con risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

un minimo del 10% è finanziato con risorse del soggetto proponente.

In ogni caso i progetti presentati non possono prevedere richieste di cofinanziamento superiori all'importo di 750 mila euro.

7. Spese eleggibili.

Per la realizzazione dell'azione di cui al punto n. 2 del presente avviso debbono essere rispettate le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1685/00.

Con riferimento alla specificità delle attività, sono da considerare eleggibili i seguenti costi:

spese tecniche (es.: consulenze organizzative e tecnologiche, progettazione, direzione lavori, collaudo, etc.);

spese per lavori di tipo edilizio (es. tracce, lavori di scavo e ripristino) strettamente connesse alla realizzazione dell'infrastruttura di rete;

acquisto di materiali (fibre, cavi, etc.) e di attrezzature per la realizzazione dell'infrastruttura di rete (switch, router, stazione base, etc.);

acquisto di personal computer in misura non superiore al 10% del costo complessivo dell'intervento;

opere di posizionamento della fibra o dei cavi (nel caso delle componenti wired della rete);

costi di installazione e collegamento delle attrezzature di rete;

costi specifici di progetto (es.: spese relative alla pubblicazione di bandi di gara, spese per azioni di informazione e pubblicità di cui al regolamento (CE) n. 1159/2000, etc.).

L'IVA sarà considerata un costo ammissibile solo nel caso in cui non sia trasferibile e, quindi, costituisca un costo effettivo per il proponente.

Non sono ammesse quote per spese generali e costi di personale interno.

L'ammissibilità di ogni altra tipologia di spesa, che potrà eventualmente essere prevista nel piano finanziario dei progetti presentati, sarà valutata dalla commissione, di cui al successivo punto n. 10 del presente avviso, in sede di esame dei progetti stessi.

Il presente avviso è mirato esclusivamente alla realizzazione di interventi infrastrutturali. Possono essere, quindi, oggetto di cofinanziamento solo beni inventariabili nella contabilità del soggetto proponente e non canonici d'uso ancorché riferiti alla disponibilità di infrastrutture di rete.

Per i progetti selezionati già in corso di attuazione, saranno ritenuti ammissibili costi sostenuti a far data dal 1° gennaio 2003, solo ed esclusivamente se ascrivibili ad atti di impegno giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, assunti a far data dal 1° gennaio 2000 e a condizione che gli stessi progetti non abbiano goduto di altri contributi comunitari o di altre forme di incentivazione pubblica.

8. Modalità e termini per la presentazione delle candidature.

Il proponente deve inoltrare una domanda di ammissione al cofinanziamento, per ciascun progetto presentato — compilata obbligatoriamente secondo lo schema di cui all'allegato A del presente avviso — corredata dell'elaborato progettuale, da compilarsi obbligatoriamente utilizzando il modello di cui all'allegato B, entrambi sottoscritti dal legale rappresentante (o da un suo delegato).

La documentazione (domanda di ammissione al cofinanziamento e allegato elaborato progettuale) può essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e non oltre il 15 luglio 2003. I progetti saranno oggetto di valutazione secondo le modalità di cui al successivo punto n. 10 del presente avviso.

Copia del presente avviso e dei relativi allegati è reperibile in formato elettronico sul sito ufficiale del MIUR: <http://www.miur.it>

Le domande dovranno pervenire in busta chiusa recante la dicitura:

Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» - misura II.2 - Società dell'Informazione per il sistema scientifico meridionale. Azione a - Infrastrutture di rete locale.

La domanda e il relativo progetto devono pervenire in originale e tre copie cartacee a:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici - Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca - Ufficio IV - Piazzale Kennedy, 20 - 00144 Roma.

Non fa fede il timbro di spedizione, ma quello del protocollo di accettazione. La consegna a mano può essere effettuata entro le ore 13 dello stesso giorno di scadenza.

Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata altresì al seguente indirizzo di posta elettronica: sespar.upoc@miur.it

In caso di difformità rilevata tra la documentazione inviata per posta elettronica e la documentazione cartacea, farà fede quanto ricevuto in formato cartaceo.

9. Ammissibilità dei progetti.

La valutazione, di cui al successivo punto n. 10 del presente avviso, sarà effettuata esclusivamente sui progetti risultati ammissibili.

Non saranno ammessi i progetti:

presentati da soggetti diversi da quelli indicati al precedente punto n. 4 del presente avviso;

pervenuti al MIUR oltre il termine previsto dal presente avviso;

presentati con domanda di ammissione al cofinanziamento e/o elaborato progettuale non conforme rispettivamente all'allegato A e all'allegato B;

la cui domanda di ammissione al cofinanziamento o elaborato progettuale siano privi della firma del legale rappresentante o del soggetto da questi delegato (in tal caso è fatto obbligo di allegare il relativo atto di delega);

per i quali il cofinanziamento richiesto — FESR e Fondo di rotazione (di cui alla legge n. 183/1987) — risulti superiore all'importo massimo riportato al punto n. 6 del presente avviso;

la cui richiesta di ammissione al cofinanziamento preveda una percentuale di finanziamento del soggetto proponente inferiore al livello minimo indicato al punto n. 6 del presente avviso.

10. Tempi e modalità per la valutazione e selezione dei progetti.

I progetti ammissibili, verranno sottoposti alla valutazione di una commissione nominata dal direttore del Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici.

La commissione, in sede di valutazione, potrà procedere all'esclusione di progetti che presentino sezioni non compilate — con riferimento allo «Schema per la redazione dell'elaborato progettuale», di cui all'allegato B del presente avviso — ritenute a suo insindacabile giudizio indispensabili per la stessa valutazione.

La commissione valuterà la validità dei progetti secondo i seguenti criteri (tra parentesi viene riportato il relativo peso rapportato a 100):

I. grado di coerenza dell'intervento con le finalità del Programma operativo nazionale «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione 2000-2006» (massimo 10/100);

II. livello di adeguatezza delle soluzioni tecnologiche rispetto alle finalità e alle caratteristiche ambientali dell'intervento, e alla tipologia di collegamento con la rete GARR (massimo 28/100);

III. grado di innovatività delle soluzioni tecnologiche adottate (massimo 15/100);

IV. livello di adeguatezza del piano di gestione dell'infrastruttura e dei servizi di rete (massimo 10/100);

V. costo utente dell'infrastruttura (costo complessivo del progetto inclusa IVA/numero di addetti (2) operanti nella struttura oggetto di intervento) (massimo 12/100);

VI. livello di adeguatezza e di congruità del piano finanziario rispetto alle caratteristiche tecniche dell'intervento (massimo 10/100)

VII. livello di finanziamento garantito dal soggetto proponente che ecceda quello minimo previsto dal presente avviso (massimo 15/100).

Nel caso in cui la commissione giudichi il progetto non pertinente in relazione ai contenuti del presente avviso o attribuisca al parametro n. II (livello di adeguatezza delle soluzioni tecnologiche rispetto alle finalità e alle caratteristiche ambientali dell'intervento, e alla tipologia di collegamento con la rete GARR) un punteggio minore o uguale a 14, il progetto stesso sarà giudicato inidoneo e pertanto escluso dalla relativa graduatoria finale.

Il MIUR al termine dell'attività valutativa predisporrà:

una graduatoria (denominata graduatoria n. 1) per i progetti mirati alla realizzazione ex-novo di una infrastruttura di rete ad alta velocità in uno o più edifici (si veda punto n. 5.I);

una graduatoria (denominata graduatoria n. 2) per i progetti finalizzati al potenziamento della infrastruttura di rete ad alta velocità all'interno e/o tra più edifici (si veda punto n. 5.II).

Il decreto di approvazione della due graduatorie suindicate sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Con riferimento ad entrambe le graduatorie, saranno ritenuti idonei per il finanziamento esclusivamente i progetti che abbiano conseguito un punteggio uguale o superiore a 60 punti.

11. Disposizioni particolari.

Gli interventi riportati al punto n. 5 del presente avviso dovranno essere conclusi entro 24 mesi, dalla data di trasmissione del decreto direttoriale di concessione del cofinanziamento.

Con riferimento agli stessi interventi, i progetti che entro il dodicesimo mese dalla data di trasmissione del decreto direttoriale di ammissione al cofinanziamento, non abbiano rendicontato spese ammissibili per almeno il 20% del costo complessivo del progetto, potranno essere revocati.

(2) Per addetti si intende il personale docente, di ricerca e amministrativo delle università ed il personale di ricerca e amministrativo degli enti di ricerca con riferimento esclusivamente a quanti operano nelle strutture oggetto di intervento.

Si procederà quindi prioritariamente al cofinanziamento dei progetti presenti nella prima graduatoria che abbiano conseguito un punteggio uguale o superiore a 60 punti, mediante scorrimento della stessa. Successivamente verranno cofinanziati i progetti presenti nella seconda graduatoria che abbiano conseguito un punteggio uguale o superiore a 60 punti, mediante scorrimento della stessa, fino all'eventuale esaurimento delle risorse di cui al punto 3 «Risorse disponibili» del presente avviso.

I progetti utilmente collocati in graduatoria non cofinanziabili per mancanza di risorse, fatta salva la possibilità di incrementare le stesse secondo quanto indicato al punto 3 del presente avviso, potranno essere successivamente finanziati in caso di revoca di cofinanziamenti già assegnati o di rinuncia da parte dei soggetti beneficiari del cofinanziamento.

12. Obblighi del soggetto proponente.

I rapporti tra il soggetto proponente e il MIUR saranno regolati da un apposito disciplinare, che sarà allegato al decreto direttoriale di concessione del cofinanziamento.

13. Informazioni e chiarimenti.

Ogni richiesta di informazioni relativa al presente avviso dovrà essere inoltrata al MIUR esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: sespar.upoc@miur.it

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

ALLEGATO A

DOMANDA DI AMMISSIONE AL COFINANZIAMENTO

Programma operativo nazionale 2000-2006
«Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione»

Misura II.2 - «Società dell'informazione
per il sistema scientifico meridionale»
Azione a - Infrastrutture di rete locale

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici - Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca - Ufficio IV - Piazza Kennedy, 20 - 00144 ROMA

OGGETTO: Domanda di ammissione al cofinanziamento per il progetto presentato nell'ambito del PON 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» - Misura II.2 - Società dell'informazione per il sistema scientifico meridionale» - Azione a - Infrastrutture di rete locale, in risposta all'avviso n. 901/2003.

Con riferimento a quanto previsto dall'avviso n. 901/2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. del relativo all'attuazione del PON 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione», si trasmette domanda di ammissione al cofinanziamento per la realizzazione del progetto (... inserire la denominazione del progetto ...), a valere sulla misura II.2 «Società dell'informazione per il sistema scientifico meridionale» e relativo all'azione a - Infrastrutture di rete locale.

Il budget del progetto è così individuato:

costo complessivo euro di cui:

importo del cofinanziamento richiesto, euro

importo del finanziamento del soggetto proponente:

euro

Si rimette in allegato:

a) l'elaborato progettuale in originale (allegato B all'avviso n. 901/2003 debitamente compilato in ogni sua parte e corredato della documentazione specificatamente richiesta) firmato dal sottoscritto legale rappresentante/delegato del legale rappresentante;

b) n. 3 copie dell'elaborato progettuale di cui al punto a).

Roma

Il legale rappresentante o suo delegato
(firma e timbro)

.....

ALLEGATO B

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELL'ELABORATO PROGETTUALE

Programma operativo nazionale 2000-2006

«Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione»

Misura II.2 - «Società dell'informazione per il sistema scientifico meridionale»

Azione a - Infrastrutture di rete locale

Il presente elaborato progettuale si compone di n. pagine comprensive della copertina.

(Firma del legale rappresentante di suo delegato)

Il presente documento costituisce lo schema per la formulazione degli elaborati progettuali da presentare in risposta al presente avviso. Le sezioni che compongono la struttura contengono tutte le informazioni indispensabili per una corretta valutazione dei progetti e debbono pertanto essere obbligatoriamente compilate.

I soggetti proponenti, se lo ritengono, potranno arricchirle di elementi descrittivi aggiuntivi.

Lo schema per la redazione dei documenti progettuali viene articolato in quattro sezioni come di seguito riportate:

sezione 1 - Dati riassuntivi, dedicata all'illustrazione sintetica di informazioni relative al progetto nel suo complesso, finalizzate a fornire un quadro di insieme e una base conoscitiva per la successiva lettura degli elementi di dettaglio dello stesso;

sezione 2 - Soggetto proponente, che raccoglie elementi di sintesi sul soggetto proponente e sulla struttura oggetto di intervento, nonché su come il progetto si inserisce nello sviluppo strategico dell'organizzazione scientifica o di alta formazione che lo propone;

sezione 3 - Il progetto, dedicata specificatamente all'illustrazione dei contenuti del progetto ed altresì finalizzata a porre in evidenza le eventuali caratteristiche dell'intervento, in accordo con i parametri di valutazione riportati al punto n. 10 del presente avviso;

sezione 4 - Piano finanziario.

SEZIONE 1. DATI RIASSUNTIVI

1.1. Soggetto proponente

Tipologia	
Università e Istituti universitari statali e non statali legalmente riconosciuti	┐
Istituti di alta formazione artistica e musicale	┐
Enti pubblici di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM n. 593 del 1993	┐ (specificare la tipologia)
ASI	┐
ENEA	┐
Stazioni Sperimentali per l'Agricoltura e l'Industria	┐
Enti pubblici di ricerca a carattere regionale ¹	┐ (indicare la normativa di riferimento)
Consorzi già costituiti tra i soggetti indicati al punto n. 4 dell'avviso ²	┐

Dati identificativi del soggetto proponente			
Denominazione			
Indirizzo			
Tel.		Fax	
e-mail			

¹ Allegare il testo della legge regionale che istituisce l'ente pubblico di ricerca e l'atto costitutivo dello stesso.

² Allegare l'atto costitutivo e lo statuto del Consorzio.

Rappresentante legale			
Nominativo			
Indirizzo			
Tel.		Fax	
e-mail			

Persona delegata dal Rappresentante legale³			
Nominativo			
Ente e struttura di appartenenza			
Indirizzo			
Tel.		Fax	
e-mail			

Responsabile scientifico/tecnico del progetto			
Nominativo			
Ente e struttura di appartenenza			
Indirizzo			
Tel.		Fax	
e-mail			

Responsabile amministrativo del progetto			
Nominativo			
Ente e struttura di appartenenza			
Indirizzo			
Tel.		Fax	
e-mail			

³ Allegare l'atto di delega o altra eventuale documentazione che attesti il possesso dei poteri di rappresentanza del soggetto proponente.

1.2. Azione di riferimento (ogni proposta progettuale potrà fare riferimento ad una sola tipologia di attività)

Azione	Tipologia di attività
Azione a della Misura II.2	Interventi mirati alla realizzazione ex-novo di un'infrastruttura di rete ad alta velocità in uno o più edifici, e tra gli stessi, di proprietà o in uso gratuito o in disponibilità almeno decennale del soggetto proponente, purché gli edifici più lontani tra loro (tra quelli interessati dall'intervento) siano dislocati entro la distanza massima in linea d'aria di Km. 2, ad eccezione di situazioni tipo "campus" ⁴ (I.)
	Interventi mirati al potenziamento della infrastruttura di rete ad alta velocità ⁵ all'interno e/o tra più edifici di proprietà o in uso gratuito o in disponibilità almeno decennale del soggetto proponente, purché gli edifici più lontani tra loro (tra quelli interessati dall'intervento) siano dislocati entro la distanza massima in linea d'aria di Km. 2, ad eccezione di situazioni tipo "campus" (II.)

1.3. Titolo del progetto

--

1.4. Sintesi dell'intervento

Indicare brevemente le finalità e le attività previste dal progetto (max 20 righe)

1.5. Riportare il costo complessivo del progetto, articolato per fonti di finanziamento

	EURO	Ripartizione %
FESR		60% ⁶
Fondo di Rotazione (L. 183/87)		
Soggetto proponente		

Se l'IVA non costituisce un costo effettivo per il proponente (soggetto IVA), il costo complessivo del progetto è da considerarsi al netto della stessa.

⁴ Costruzioni dislocate in un'area unitaria di proprietà del soggetto proponente.

⁵ Rientrano nella tipologia in argomento anche i progetti che comprendono interventi su più edifici alcuni dei quali non dotati di infrastruttura di rete.

⁶ Con riferimento al FESR tale percentuale non deve essere variata.

SEZIONE 2. SOGGETTO PROPONENTE

2.1 Descrivere brevemente le finalità statutarie del soggetto proponente (massimo 1 pagina)

2.2 Descrivere sinteticamente le principali linee di attività della/e struttura/e interessata/e dall'intervento (massimo 2 pagine).

2.3 Illustrare le eventuali linee di sviluppo future della/e struttura/e interessata/e dall'intervento che saranno favorite dalla realizzazione dello stesso intervento (massimo 2 pagine).

SEZIONE 3.

IL PROGETTO

3.1 Finalità del progetto *(massimo 1 pagina)*

Descrivere nel dettaglio le finalità dell'intervento proposto, ponendo in evidenza le necessità, anche di ordine organizzativo, a cui si intende fornire risposta e come l'intervento si integra nel quadro globale delle infrastrutture di rete del soggetto proponente.

3.2 Caratteristiche ambientali del progetto

Descrivere nel dettaglio le caratteristiche ambientali dell'area in cui si realizza l'intervento proposto, fornendo precise indicazioni sulla dislocazione del/degli edificio/i oggetto di intervento. E' fatto obbligo allegare:

- a) una rappresentazione grafica della situazione plano-altimetrica dell'area interessata, in grado di evidenziare eventuali ostacoli di natura fisica o morfologica in essa presenti;
- b) una mappa in opportuna scala (indicandone la fonte informativa ufficiale) in cui sia rappresentata l'ubicazione degli edifici oggetto di intervento ed evidenziata la distanza tra gli stessi

3.3 L'intervento ha per oggetto:

un complesso di edifici dotati anche parzialmente (alcuni sì e altri no) di infrastruttura di rete e la distanza massima in linea d'aria tra gli edifici più lontani (tra quelli interessati dall'intervento) è uguale o inferiore a Km. 2	┘
un complesso i cui edifici non sono dotati di infrastruttura di rete e la distanza massima in linea d'aria tra gli edifici più lontani (tra quelli interessati dall'intervento) è uguale o inferiore a Km. 2	┘

Nel caso in cui l'intervento abbia per oggetto un solo edificio specificare se:

il singolo edificio è ubicato in un'area tale che nel raggio di Km. 2 in linea d'aria non esistono altre strutture del soggetto proponente	┘
Il singolo edificio è ubicato in un'area tale che nel raggio di Km. 2 in linea d'aria esistono altre strutture del soggetto proponente non interessate dall'intervento	┘

Edificio oggetto di intervento	Tipologia di intervento ⁷	Indirizzo dell'edificio			
		Via/Piazza	n. civico	c.a.p.	città

3.4 Contenuti tecnologici dell'intervento

Descrivere nel dettaglio:

- le soluzioni tecniche e tecnologiche che si intendono adottare per la realizzazione del progetto;
- le motivazioni che hanno determinato le scelte in relazione alle finalità dell'intervento (necessità che si intendono soddisfare) e ai vincoli ambientali esistenti;
- le attività di progetto, corredate dalle stime relative a tipologia e quantità di attrezzature, materiali, lavori, etc.
- la tipologia di collegamento alla rete GARR attualmente in uso;
- gli interventi già programmati di prossima realizzazione finalizzati al miglioramento della tipologia di collegamento alla rete GARR attualmente in uso (allegare ogni documentazione atta a dimostrare la concreta realizzabilità dell'intervento e la previsione della relativa data di avvio).

⁷ Tipologia di attività I. o II. di cui al punto 5 del presente avviso.

3.5 Piano di gestione dell'infrastruttura e dei servizi di rete⁸

Descrivere nel dettaglio le caratteristiche del piano di gestione dell'infrastruttura e dei servizi di rete, indicando con puntualità:

- a) la struttura organizzativa dedicata (numero di addetti e profilo professionale);
- b) il piano formativo previsto per l'addestramento delle risorse professionali dedicate;
- c) il piano di manutenzione della rete;
- d) le modalità di gestione dei servizi (es. DNS, Sicurezza, Firewall, etc)

3.6 Articolazione progettuale

Descrivere l'articolazione e la tempistica delle fasi realizzative dell'intervento

3.7 Punti di controllo

Indicare i momenti (*milestones*) che consentono di verificare lo stato di avanzamento effettivo del progetto.

⁸ Il piano di gestione dell'infrastruttura e dei servizi di rete pur essendo parte integrante dell'intervento e oggetto di valutazione - come indicato al punto n. 10 "Tempi e modalità per la valutazione e selezione dei progetti" del presente avviso - non potrà essere portato a cofinanziamento. Pertanto le spese previste per tali attività non possono rientrare nel piano finanziario del progetto proposto.

3.8 Stato di avanzamento del progetto

Per i progetti già in corso di realizzazione indicare lo stato di avanzamento del progetto e rappresentare i costi sostenuti, distinti per tipologia di costo

Tipologia di costo già sostenuto	EURO

3.9 Costo/utente dell'infrastruttura

Indicare il costo unitario del progetto dato dal rapporto tra il costo complessivo del progetto e il numero di addetti⁹ operanti nella struttura oggetto di intervento¹⁰.

Personale	Numero di addetti
Personale docente	
Personale di ricerca	
Personale amministrativo	
TOTALE N. DI ADDETTI (A)	
COSTO/UTENTE DELL'INFRASTRUTTURA (B/A)	

⁹ Per addetti si intende il personale docente, di ricerca e amministrativo delle Università ed il personale di ricerca e amministrativo degli enti di ricerca con riferimento esclusivamente a quanti operano nelle strutture oggetto di intervento.

¹⁰ Allegare la pianta organica, specificando le risorse impiegate nella struttura oggetto dell'intervento.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto *(inserire il nominativo del rappresentante Legale)*, nato a..... il..... e residente a..... in, Rappresentante legale di *(inserire la denominazione del soggetto proponente)*

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00

che il *(inserire la denominazione del soggetto proponente)*

- ☐ opera in regime IVA
- ☐ opera in regime di esenzione IVA

Il Rappresentante Legale

(timbro e firma)

SEZIONE 4. PIANO FINANZIARIO

Rappresentare il piano finanziario annualizzato per tipologia di costo, utilizzando il modello excel reperibile sul sito ufficiale del MIUR: <http://www.miur.it>

Il campo relativo alla voce IVA deve essere obbligatoriamente compilato anche nel caso in cui il progetto sia presentato da proponenti per i quali l'IVA non costituisce un costo effettivo, ciò al fine di consentire un'equa applicazione del criterio costo/utente di cui al punto 3.10 del presente avviso.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

TITOLO DEL PROGETTO

Soggetto proponente	Tipologia di spesa	Voci di costo analitiche	Misura II.2		Tipologia di attività
			1 ^a annualità	2 ^a Annualità	
Spese tecniche					Totale
		a.1			-
		a.2			-
		a.3			-
		IVA*			-
		Sub-totali	-	-	-
Spese per lavori di tipo edilizio					
		b.1			-
		b.2			-
		b.3			-
		IVA*			-
		Sub-totali	-	-	-
Acquisto di materiali e di attrezzature per la realizzazione dell'infrastruttura di rete					
		c.1			-
		c.2			-
		c.3			-
		IVA*			-
		Sub-totali	-	-	-

TITOLO DEL PROGETTO

Soggetto proponente		Misura II.2		Tipologia di attività	
Tipologia di spesa	Voci di costo analitiche	1^ annualità	2^ Annualità	Totale	
Acquisto di Personal Computer (max 10% del costo complessivo del progetto)					
	d.1				
	d.2				
	d.3				
	IVA*				
	Sub-totali	-	-		
Opere di posizionamento della fibra o dei cavi					
	e.1				
	e.2				
	e.3				
	IVA*				
	Sub-totali	-	-		
Costi di installazione e collegamento delle attrezzature di rete					
	f.1				
	f.2				
	f.3				
	IVA*				
	Sub-totali	-	-		
Costi specifici di progetto					
	g.1				
	g.2				
	g.3				
	IVA*				
	Sub-totali	-	-		
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO AL NETTO DI IVA		-	-		
TOTALE IVA*		-	-		
Tipologia di spesa	Voci di costo analitiche	1^ annualità	2^ Annualità	Totale	
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO IVA INCLUSA		-	-		
* Dato obbligatorio					

03A06536

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE MOLISE

DECRETO 13 maggio 2003.

Ricognizione dei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del P.C.M. 12 marzo 2003, n. 3268.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso:

che, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio della regione Molise, è stato proclamato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003 — previa delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003 — lo stato di emergenza nazionale ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

che, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003 il presidente della regione Molise è stato delegato all'attuazione degli interventi di prima emergenza diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi calamitosi, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative della regione, degli enti locali e delle amministrazioni periferiche dello Stato;

che, con la stessa ordinanza, il commissario deve prioritariamente provvedere:

a) alla puntuale ricognizione dei comuni colpiti nonché alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;

b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, nonché alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene;

c) all'erogazione dei primi contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal commissario delegato con propri provvedimenti nei limiti previsti dall'ordinanza e comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento;

Viste:

la lettera prot. 4666 in data 14 aprile 2003, a firma del dirigente responsabile della sezione consolidamento abitati e danni calamitosi, ricadente nella Direzione generale IV - Settore lavori;

la lettera prot. 13373 in data 5 maggio 2003, a firma del direttore generale della Direzione generale III;

la lettera prot. 5465 in data 9 maggio 2003, a firma del direttore generale della Direzione generale IV;

la lettera prot. 4567 in data 12 maggio 2003, a firma del direttore generale della Direzione generale II, con le quali i direttori generali ed i dirigenti dell'amministrazione regionale, ciascuno per le materie di rispettiva competenza, hanno indicato, sulla scorta delle segnalazioni pervenute, i comuni della regione Molise in cui si sono verificati danni nonché di quelli segnalati fino alla data del presente decreto;

Richiamati i poteri conferiti con l'ordinanza n. 3268 del 12 marzo 2003;

Dispone:

1. Di individuare, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2003, n. 3268, i comuni delle province di Campobasso e di Isernia colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio regionale, quali riportati negli elenchi allegati sub 1 e sub 2 al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale.

2. Di pubblicare il presente provvedimento NEL Bollettino ufficiale della Regione Molise nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Di incaricare la Direzione generale 2 per la erogazione dell'acconto previsto dall'art. 5, comma 12, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2003, n. 3268, per danni subiti dalle attività produttive.

4. Di incaricare la Direzione generale 3 per la erogazione dell'acconto previsto dall'art. 5, comma 12, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2003, n. 3268, per danni subiti dalle attività agricole.

5. Di incaricare il servizio regionale della protezione civile per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2003, n. 3268.

6. Di stabilire che con successivo provvedimento commissariale saranno individuate le procedure per la liquidazione dei benefici previsti nella citata ordinanza n. 3268/2003 limitatamente alle aziende che hanno segnalato danni alla data del presente decreto.

7. Di stabilire che l'anticipazione di cui all'art. 5, comma 12, nella citata ordinanza n. 3268/2003 sia riservata alle sole aziende che hanno segnalato il danno alla data del presente decreto secondo criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal commissario delegato con proprio provvedimento.

Campobasso, 13 maggio 2003

Il commissario delegato: IORIO

ALLEGATO I

COMUNI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

	danni alle produzioni agricole	danni alle infrastrutture rurali	danni alle strutture aziendali agricole	danni dissesti idrogeologici	danni infrastrutture e beni pubblici	danni abitazioni private	danni attività produttive e pubblici esercizi
ACQUAVIVA COLLECROCE	==	SI	SI	SI	SI	==	==
BARANELLO	==	SI	SI	==	SI	SI	==
BOJANO	==	SI	==	==	SI	==	==
BONEFRE	==	SI	SI	SI	SI	SI	==
BUSSO	==	SI	SI	SI	SI	SI	==
CAMPOBASSO	==	==	SI	SI	SI	SI	==
CAMPOCHIARO	==	==	==	==	==	==	==
CAMPODIPIETRA	==	SI	SI	==	SI	SI	SI
CAMPOLIETO	==	SI	SI	SI	SI	SI	==
CAMPOMARINO	SI	SI	SI	==	SI	SI	SI
CASACALENDA	==	SI	SI	SI	SI	SI	==
CASALCIPRANO	==	SI	SI	SI	SI	SI	==
CASTELBOTTACCIO	==	SI	SI	SI	SI	==	==
CASTELLINO DEL BIFERNO	==	SI	SI	SI	SI	SI	==
CASTELMAURO	==	SI	SI	SI	SI	SI	==
CASTROPIGNANO	==	SI	SI	SI	SI	==	SI
CERCEMAGGIORE	==	SI	SI	==	SI	==	SI
CERCEPICCOLA	==	SI	==	==	SI	==	==
CIVITACAMPOMARANO	==	SI	SI	SI	SI	SI	==
COLLE D'ANCHISE	==	SI	==	SI	SI	SI	SI
COLLETORTO	==	==	SI	SI	SI	==	==
DURONIA	==	SI	==	SI	SI	==	==
FERRAZZANO	==	SI	SI	==	SI	==	==
FOSSALTO	==	SI	SI	SI	SI	SI	SI
GAMBATESA	==	SI	SI	==	SI	==	SI
GILDONE	==	SI	==	==	SI	==	==
GUARDIALEFIERA	==	SI	SI	SI	SI	==	==
GUARDIAREGIA	==	SI	==	==	SI	==	==
GUGLIONESI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
JELSI	==	SI	SI	==	SI	SI	==
LARINO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	==
LIMOSANO	==	SI	SI	SI	SI	SI	SI
LUCITO	==	SI	SI	SI	SI	SI	SI
LUPARA	==	SI	SI	SI	SI	SI	SI
MACCHIA VALFORTORE	==	SI	SI	SI	SI	==	==
MAFALDA	==	SI	SI	SI	SI	SI	SI
MATRICE	==	SI	==	SI	SI	SI	==

	dauni alle produzioni agricole	dauni alle infrastrutture rurali	dauni alle strutture aziendali agricole	dauni dissesti idrogeologici	dauni infrastrutture e beni pubblici	dauni abitazioni private	dauni attività produttive e pubblici esercizi
MIRABELLO SANNITICO	==	SI	==	==	SI	==	==
MOLISE	==	SI	==	==	SI	==	==
MONACILIONI	==	SI	SI	SI	SI	==	==
MONTAGANO	==	==	SI	==	SI	==	==
MONTECILFONE	==	SI	SI	==	SI	SI	==
MONTEFALCONE NEL SANNIO	==	SI	==	SI	SI	==	==
MONTELONGO	==	SI	==	==	SI	==	SI
MONTEMITRO	==	SI	==	SI	SI	==	SI
MONTENERO DI BISACCIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
MONTORIO NEI FRENTANI	==	SI	SI	==	SI	SI	==
MORRONE DEL SANNIO	==	SI	SI	==	SI	==	SI
ORATINO	==	SI	==	SI	SI	==	==
PALATA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PETACCIATO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PETRELLA TIFERNINA	==	SI	==	SI	SI	SI	==
PIETRACATELLA	==	SI	SI	SI	SI	==	==
PIETRACUPA	==	SI	==	SI	SI	==	==
PORTOCANNONE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	==
PROVVIDENTI	==	SI	SI	SI	SI	SI	SI
RICCIA	==	SI	SI	SI	SI	SI	SI
RIPABOTTONI	==	SI	SI	==	SI	==	==
RIPALIMOSANI	==	SI	SI	SI	SI	SI	==
ROCCAIVARA	==	SI	SI	SI	SI	SI	==
ROTELLO	SI	SI	SI	==	SI	==	SI
SALCITO	==	SI	SI	==	SI	SI	==
SAN BIASE	==	SI	==	SI	SI	==	==
SAN FELICE DEL MOLISE	==	SI	SI	SI	SI	==	==
SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	==
SAN GIOVANNI IN GALDO	==	SI	SI	==	SI	==	==
SAN GIULIANO DEL SANNIO	==	SI	SI	==	SI	==	==
SAN GIULIANO DI PUGLIA	==	SI	SI	SI	SI	==	==
SAN MARTINO IN PENSILIS	SI	SI	SI	SI	SI	==	==
SAN MASSIMO	==	==	==	==	SI	==	==
SAN POLO MATESE	==	SI	==	SI	SI	==	==
SANTA CROCE DI MAGLIANO	==	SI	SI	SI	SI	SI	==
SANT'ANGELO LIMOSANO	==	SI	SI	SI	SI	==	==
SANT'ELIA A PIANISI	==	SI	SI	SI	SI	==	==
SEPINO	==	SI	SI	==	SI	==	==
SPINETE	==	SI	==	SI	SI	==	==
TAVENNA	==	SI	SI	SI	SI	SI	SI
TERMOLI	SI	SI	SI	==	SI	SI	SI
TORELLA DEL SANNIO	==	SI	==	SI	SI	==	==
TORO	==	==	SI	SI	SI	SI	==
TRIVENTO	==	SI	SI	SI	SI	SI	SI
TUFARA	==	SI	SI	SI	SI	SI	==
URURI	SI	SI	SI	==	SI	==	SI
VINCHIATURO	==	SI	==	==	SI	SI	SI

ALLEGATO 2

COMUNI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

	danni alle produzioni agricole	danni alle infrastrutture rurali	danni alle strutture aziendali agricole	danni dissesti idrogeologici	danni infrastrutture e beni pubblici	danni abitazioni private	danni attività produttive e pubblici esercizi
ACQUAVIVA D'ISERNIA	==	SI	==	SI	SI	SI	==
AGNONE	==	SI	==	SI	SI	SI	==
BAGNOLI DEL TRIGNO	==	SI	SI	SI	SI	SI	==
BELMONTE DEL SANNIO	==	SI	==	SI	SI	==	==
CANTALUPO NEL SANNIO	==	SI	==	SI	SI	==	==
CAPRACOTTA	==	==	==	SI	SI	==	==
CAROVILLI	==	SI	==	SI	SI	==	==
CARPINONE	==	SI	==	SI	SI	==	==
CASTEL DEL GIUDICE	==	SI	==	SI	SI	==	SI
CASTELPETROSO	==	SI	==	SI	SI	==	==
CASTELPIZZUTO	==	SI	==	SI	SI	==	==
CASTEL SAN VINCENZO	==	==	==	SI	SI	==	==
CASTELVERRINO	==	==	==	SI	SI	==	==
CERRO AL VOLTURNO	==	==	==	SI	SI	==	==
CHIAUCI	==	==	==	SI	SI	==	==
CIVITANOVA DEL SANNIO	==	SI	==	SI	SI	==	==
COLLI A VOLTURNO	==	==	==	SI	SI	==	==
CONCA CASALE	==	==	==	SI	SI	==	==
FILIGNANO	==	==	==	SI	SI	==	==
FORLI' DEL SANNIO	==	SI	==	SI	SI	==	==
FORNELLI	==	SI	==	SI	SI	==	==
FROSOLONE	==	SI	==	SI	SI	==	==
ISERNIA	==	==	==	SI	SI	==	SI
LONGANO	==	SI	==	SI	SI	==	==
MACCHIA D'ISERNIA	==	==	==	SI	SI	==	==
MACCHIAGODENA	==	SI	==	SI	SI	==	==
MIRANDA	==	SI	==	SI	SI	==	==
MONTAQUILA	==	==	==	SI	SI	==	==
MONTENERO VAL COCCHIARA	==	==	==	SI	SI	==	==
MONTERODUNI	==	==	==	SI	SI	==	==
PESCHE	==	==	==	SI	SI	==	==
PESCOLANCIANO	==	==	==	SI	SI	==	==
PESCOPENNATARO	==	==	==	SI	SI	==	==
PETTORANELLO DEL MOLISE	==	==	==	SI	SI	==	==
PIETRABONDANTE	==	SI	==	SI	SI	==	==
PIZZONE	==	==	==	SI	SI	==	==
POGGIO SANNITA	==	SI	==	SI	SI	==	==
POZZILLI	==	==	==	SI	SI	==	SI

	danni alle produzioni agricole	danni alle infrastrutture rurali	danni alle strutture aziendali agricole	danni dissesti idrogeologici	danni infrastrutture e beni pubblici	danni abitazioni private	danni attività produttive e pubblici esercizi
RIQUERO SANNITICO	==	SI	==	SI	SI	==	==
ROCCAMANDOLFI	==	SI	==	SI	SI	==	==
ROCCASICURA	==	==	==	SI	SI	==	==
ROCCHETTA A VOLTURNO	==	==	==	SI	SI	==	==
SAN PIETRO AVELLANA	==	==	==	SI	SI	==	==
SANT'AGAPITO	==	SI	==	SI	SI	==	SI
SANTA MARIA DEL MOLISE	==	==	==	SI	SI	==	SI
SANT'ANGELO DEL PESCO	==	==	==	SI	SI	==	SI
SANT'ELENA SANNITA	==	==	==	SI	SI	==	==
SCAPOLI	==	SI	==	SI	SI	==	==
SESSANO DEL MOLISE	==	==	==	SI	SI	==	SI
SESTO CAMPANO	==	==	==	SI	SI	==	==
VASTO GIRARDI	==	SI	==	SI	SI	==	==
VENAFRO	==	==	==	SI	SI	==	==

03A06559

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 10 marzo 2003, n. B1/2107.

Procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, Direttiva 89/665/CEE del 21 dicembre 1989 - Art. 14, comma 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI*Alle amministrazioni aggiudicatrici
ed enti aggiudicatori di appalti
pubblici di lavori, forniture e
servizi*

1. La direttiva 89/665/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, ha disposto che gli Stati membri della Comunità europea prevedano mezzi di ricorsi efficaci e rapidi tali da consentire al ricorrente di ottenere una tempestiva ed efficace tutela dell'interesse ritenuto violato. Ciò, anche al fine di evitare che la mancanza o l'insufficienza di mezzi di ricorsi siffatti, in vari Stati membri, possa dissuadere le imprese comunitarie dal concorrere alle gare di appalto bandite nel relativo Stato.

Le regole poste dalla direttiva 89/665/CEE sono state successivamente estese alla materia degli appalti di servizi per effetto della direttiva 92/50/CEE.

2. In conformità alla predetta direttiva 89/665/CEE, la Corte di giustizia della Comunità europea, con giurisprudenza costante, ha più volte sottolineato la necessità che i candidati o gli offerenti in una gara, per poter presentare utilmente ricorso contro un provvedimento di aggiudicazione, in una fase in cui la violazione possa ancora essere sanata, debbano prendere conoscenza di detta decisione in tempo utile, e quindi anteriormente alla stipula del contratto.

In tal senso devono essere altresì interpretate le Direttive 93/36/CEE 8 (art. 7, paragrafo 2), 93/37/CEE (art. 8, paragrafo 2) e 92/50/CEE (art. 12, paragrafo 2) le quali, pur non precisando il momento in cui le amministrazioni aggiudicatrici devono fornire l'informazione sull'esito dell'appalto, tuttavia impongono una comunicazione all'insegna della rapidità, in linea con i principi delineati dalla direttiva 89/665/CEE.

3. La Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 28 ottobre 1999, «Alcatel», nella causa C-81/98, ha ulteriormente sviluppato e interpretato i principi emanati nella direttiva 89/665/CEE ed ha precisato, fra l'altro, che il provvedimento di aggiudicazione debba essere comunicato a tutti i partecipanti alla procedura di gara e che debba esistere un lasso di tempo ragionevole tra la data di adozione di detto provvedimento e la data di stipula del relativo contratto.

Ciò al fine di evitare che i concorrenti alla gara eventualmente interessati a chiedere l'annullamento del provvedimento stesso, possano venire a conoscenza della suddetta decisione in un momento tardivo per potere utilmente far valere le proprie ragioni, in quanto l'amministrazione potrebbe avere già stipulato il contratto oppure quest'ultimo potrebbe addirittura, in taluni casi, essere stato già eseguito (es. appalto di forniture da eseguirsi in un'unica soluzione). In entrambi i casi il ricorrente, ancorché vittorioso, sarebbe privato della possibilità di essere riammesso alla gara e di concorrere ad una nuova aggiudicazione.

4. La Commissione europea ha verificato che la legislazione italiana in materia di appalti pubblici non prevede l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di notificare il provvedimento di aggiudicazione a tutti i partecipanti ad una gara di appalto ed ha pertanto attivato una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 226 del trattato CEE, rilevando il contrasto normativo esistente con le disposizioni della direttiva 89/665/CEE (in particolare l'art. 2, paragrafo 1, lettera b), e delle Direttive 93/36/CEE, 93/37/CEE e 92/50/CEE.

5. L'art. 14 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante norme di attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge delega al Governo in materia di realizzazione di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale), al terzo comma, prevede espressamente che «il soggetto aggiudicatore comunica il provvedimento di aggiudicazione ai controinteressati almeno trenta giorni prima della firma del contratto». Tale previsione, sia pure inserita in un contesto normativo specificamente riferito alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi, appare idonea ad adeguare la normativa italiana a quella comunitaria e a superare i rilievi sollevati dalla Commissione europea in ordine alla necessità di rendere obbligatoria la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione a tutti i partecipanti ad una gara di appalto, nonché di prevedere un termine ragionevole tra la predetta aggiudicazione e la stipula del relativo contratto di appalto.

6. L'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, relativa alla istituzione dei tribunali amministrativi regionali prevede, come noto, la possibilità di impugnare gli atti o i provvedimenti della pubblica amministrazione nel termine di sessanta giorni dal momento in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica, oppure ne abbia avuto piena conoscenza. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente individuato «la piena conoscenza» nella comunicazione e acquisizione del provvedimento relativo. L'esigenza di dare piena effettività alla norma citata e al principio di tutela degli interessi del ricorrente ivi contenuto, impone che l'interessato debba essere messo in grado di conoscere non solo

dell'esistenza, ma anche, e soprattutto, dei contenuti del provvedimento. D'altra parte la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione — anche a titolo provvisorio — è espressione di un obbligo generale di informativa regolante tutte le procedure ad evidenza pubblica, nonché principio immanente nel nostro ordinamento giuridico.

7. In considerazione della procedura di infrazione già attivata nei confronti dello Stato italiano sulla questione in argomento, e nelle more dell'emanazione di apposito provvedimento teso a eliminare il contrasto normativo rilevato dalla Commissione europea, si invitano le amministrazioni in indirizzo a tenere presente le considerazioni fin qui svolte in riferimento a tutte le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.

Si sottolinea, infatti, la preminente esigenza di osservare la normativa comunitaria inerente la materia e di conformare la disciplina italiana ai principi sanciti dalla Corte di giustizia nella richiamata sentenza Alcatel, onde evitare, da parte dell'Unione europea, l'attivazione di consequenziali provvedimenti sanzionatori nei riguardi dello Stato italiano.

La presente circolare verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2003

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 228

03A06657

CIRCOLARE 11 aprile 2003, n. 1525.

Nuovo codice della strada - Art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2003.

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza

A tutti gli uffici territoriali del Governo - Prefetture

Alle amministrazioni regionali

Alla amministrazione della provincia autonoma di Bolzano

Alla amministrazione della provincia autonoma di Trento

Alle amministrazioni provinciali

Alle amministrazioni comunali

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

All'ANAS - Direzione generale tecnica - Ispett. 2° - Uff. 4°

Ai compartimenti viabilità - ANAS

Ai provveditori regionali alle opere pubbliche

Alla C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica)

Alla F.M.I. (Federazione motociclistica Italiana)

1. Premesse.

1.1. L'art. 9 del Nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 15 gennaio 2002 n. 9, in vigore dal 7 agosto 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168), al comma 1, precisa che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.

In particolare per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

A tale proposito, già con gli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, era stato disposto il trasferimento alle regioni, alle province ed ai comuni della competenza al rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, moto-veicoli e ciclomotori su strade ordinarie rispettivamente di interesse di più province, di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, e di interesse esclusivamente comunale.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998, la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni agli stessi conferite era determinata contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000) era stato disposto a decorrere dal 1° gennaio 2001 il trasferimento della funzione di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni motoristiche sopra richiamate. Pertanto la presente circolare è essenzialmente indirizzata alle regioni, province e comuni in qualità di enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, l'attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle prefetture, in precedenza competenti alla trattazione della materia trasferita.

Allo scopo di evitare inutili appesantimenti procedurali, a parere dello scrivente, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi deve rimanere quella delineata dai richiamati arti-

coli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e più precisamente le autorizzazioni sono di competenza:

delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale;

delle regioni per le competizioni motoristiche su strade regionali e per competizioni che interessano più province e comuni;

delle province per le competizioni motoristiche su strade provinciali e per competizioni che interessano più comuni;

dei comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente comunali.

Per competizioni che interessano più regioni o più province e comuni di regioni diverse l'autorizzazione può essere rilasciata dalla regione da cui ha inizio la competizione.

In coerenza con quanto espresso dal comma 2, dell'art. 9, del Nuovo codice della strada l'ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.

1.2. Dalla disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica.

Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

Il comma 3 dell'art. 9 del Nuovo codice della strada prevede che per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, di competenza delle regioni o enti locali, di seguito denominati enti competenti, gli organizzatori (promotori) devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre.

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti federazioni sportive nazionali, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il comma 5 dell'art. 9 citato disciplina poi il procedimento di nulla-osta ministeriale nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma.

Come detto, il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è richiesto quando le gare motoristiche si svolgono su strade ed aree pubbliche come definite al comma 1 dell'art. 2 del Nuovo codice della strada.

Pertanto non rientrano nella presente disciplina neppure le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del Nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto e similari.

Analogamente può non essere richiesto il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata, appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.

Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9, comma 3, del Nuovo codice della strada in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.

Non sono invece consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono ritenersi di nocimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

È necessario che l'ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del C.O.N.I., espresso dalle competenti federazioni sportive nazionali e ciò, anche per verificare il «carattere sportivo» delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative, ordinato e conforme ai canoni di sicurezza. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del Nuovo codice della strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

2. Programma-procedure.

2.1 Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 2002 e degli anni precedenti si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed uniforme indirizzo alle amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza.

2.2 Le proposte degli organizzatori, espresse attraverso le competenti federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo, sono pervenute alla Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, che ha formulato il programma allegato alla presente circolare dopo aver verificato il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, comma 3, del Nuovo codice della strada.

2.3 Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori devono chiedere il nulla-osta alla Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre almeno sessanta giorni prima della gara motivando il mancato inserimento nel programma.

In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e la loro durata, nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e l'ente o gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione;

b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;

c) regolamento di gara;

d) parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti federazioni sportive nazionali, ovvero attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza per le manifestazioni di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1,2;

e) ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale n. 66782004 intestato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, via Nomentana 2 - 00161 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 (tab. VII.1) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti in data 7 gennaio 2003, n. 7;

f) dichiarazione che le gare di velocità e le prove speciali comprese nelle manifestazioni di regolarità non interessano centri abitati ovvero attestazione del comune nel quale rientrano i centri abitati interessati da tali manifestazioni che lo svolgersi della stessa non è di nocimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

La Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre non potrà garantire l'esame delle istanze presentate e il conseguente rilascio del nulla-osta ove non siano rispettati i tempi previsti e la documentazione trasmessa risulti incompleta.

Completata l'istruttoria, la Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre rilascia il proprio nulla-osta trasmettendolo all'ente competente.

2.4 Ai sensi dell'art. 9, comma 5 del Nuovo codice della strada, l'ente competente può autorizzare, per comprovate necessità lo spostamento della data di

effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla predetta Direzione.

Ai fini della autorizzazione dell'ente competente, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono avanzare richiesta allo stesso ente.

Al momento della presentazione dell'istanza gli organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati, per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.

Alla stessa istanza è opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può anche essere acquisito direttamente dall'ente competente nel corso dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.

Si precisa che ai sensi dell'art. 9, comma 7-bis, del Nuovo codice della strada, qualora, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità della autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato dell'art. 7, comma 1, del Nuovo codice della strada.

Sentite le competenti Federazioni, l'ente competente può rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione della competizione, subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative quando sia dovuto o ritenuto necessario.

A tale proposito giova precisare che, a norma del comma 4 dell'art. 9 del Nuovo codice della strada, il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per le tratte di strada sulle quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 km/h od 80 km/h, se, rispettivamente, aperte o chiuse al traffico.

In tal modo è risolto il problema riguardante la corretta interpretazione del termine «velocità media» nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratte di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratte chiuse al traffico.

Negli altri casi il collaudo può essere omesso.

Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è prescritto, che nei casi in cui rientra nella discrezionalità dell'ente competente, è da quest'ultimo effettuato ovvero richiesto all'ente proprietario della strada se la strada interessata non è di proprietà.

Ai sensi del citato comma 4 dell'art. 9 del Nuovo codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.

Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'ente competente ovvero il proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.

Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.

Al termine di ogni gara l'ente competente comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

Tali comunicazioni sono tenute in conto per la predisposizione del programma per l'anno successivo.

3. Nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tanto premesso, sono state prese in esame e definite le proposte avanzate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2003. Le proposte sono state distinte in:

programma 2003 di gare che si sono già svolte nell'anno precedente, e per le quali la Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre ha verificato che non si sono create gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse e per le quali la stessa Direzione ha già concesso il nulla-osta (allegato A);

programma 2003 di gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni già effettuate nell'anno precedente per le quali la predetta Direzione dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta ad ogni singola gara (allegato B).

Roma, 11 aprile 2003

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2003

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 293

ALLEGATO A

NULLA-OSTA PER LE GARE IN PROGRAMMA NEL 2003 CHE SI SONO GIÀ SVOLTE NEL 2002

Con note in data 20 novembre 2002 e 6 dicembre 2002 la C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana), e con nota in data 23 dicembre 2002 la F.M.I. (Federazione motociclistica italiana), hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, ai fini del rilascio del nulla-osta, il programma per il 2003 delle gare automobilistiche e motociclistiche già svolte nell'anno precedente.

Con note in data 11 dicembre 2002 e 23 dicembre 2002 rispettivamente, le suddette Federazioni sportive nazionali, per le gare anzidette, hanno inoltre dichiarato che non si sono verificati inconvenienti o incidenti di rilievo e di non aver ricevuto segnalazioni in merito al verificarsi di gravi limitazioni al trasporto pubblico o al traffico ordinario.

Nelle suddette note è anche dichiarato che non sono previste variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e che gli organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Questa Direzione, sulla base delle dichiarazioni delle due Federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle prefetture e degli enti proprietari delle strade, verificato che le gare si sono già svolte nel 2002 e sono proposte dagli stessi organizzatori della precedente edizione, e che è stato regolarmente versato l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 7 gennaio 2003 n. 7, rilascia il nulla-osta per le gare comprese negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del presente provvedimento, che sono stati così suddivisi:

elenco n. 1 (Auto) di cui:

- a) gare di velocità auto;
- b) gare di velocità auto storiche;
- c) gare di regolarità auto (rally);
- d) gare di regolarità auto storiche (rally);

elenco n. 2 (moto) di cui:

- a) gare di velocità moto;
- b) gare di regolarità moto d'epoca.

Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se — per qualsiasi motivo — una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate necessità, cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà comunque il parere delle competenti Federazioni e dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma; in tal caso l'organizzatore della gara è tenuto ad integrare l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del Nuovo codice della strada gli enti competenti potranno rilasciare l'autorizzazione soltanto dopo aver acquisito il verbale di collaudo del percorso quando dovuto.

L'autorizzazione per le gare di velocità è subordinata altresì all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti, giusta il disposto della circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'interno.

Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano gli enti competenti ad impegnare gli organizzatori — all'atto del rilascio della autorizzazione — ad operare perché non siano recate offese all'estetica delle strade ed all'equilibrio ecologico (nemmeno con iscrizioni, manifestini ecc.) e perché in ogni caso venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.

Roma, 11 aprile 2003

Il capo dipartimento: FUMERO

ELENCO 1

A) GARE DI VELOCITA' AUTO				
(Confermate)				
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV
MARZO	30	A.M.U.B. Magione	3° Cronoscalata Lisciano Niccone/Cima	PG
APRILE	6	Blue Team	9° Romagnano/Azzago	VR
	6	Consorzio Ente Autodromo Pergusa	14° Coppa Città di Centuripe	EN
	20	Scuderia Rubicone Corse	26° Predappio /Rocca delle Caminate	FC
	27	A.S. Team Paliké	40° Corsa dell'Etna	CT
MAGGIO	4	Scuderia Etruria	Pieve S. Stefano/Passo dello Spino	AR
	11	Automobile Club Trapani	46° Monte Erice	TP
	11	Automobile Club Vicenza	21° Salita del Costo	VI
	18	A.S. Egnathia	46° Coppa Selva di Fasano	BR
	25	Automobile Club Nuoro	14° Cala Gonone/Galleria	NU
	25	Scuderia Trentina	20° Levico/VetrioloPanarotta	TN
GIUGNO	1	Cosenza Corse	17° Salita della Sila	CS
	1	Automobile Club Verona	25° Caprino/Spiazzi	VR
	8	Ass. Artigiana Autoriparatori - Alcamo	4° Trofeo DOC Alcamo	TP
	8	Scuderia Piloti Toscani	6° Coppa Città di Sestino	AR
	15	Scuderia Friuli	34° Verzegnis/Sella Chianzutan	UD
	22	Automobile Club Catanzaro	5° Cronoscalata del Reventino	CZ
	22	Auronzo Autoracing	Auronzo/Passo S. Antonio-4° Trofeo W. Zampieri	BL
	22	Top Race sas	13° Sillano/Pradarena	LU
	29	Automobile Club Brescia	35° Trofeo Vallecamonica	BS
LUGLIO	6	Automobile Club Rieti	38° Coppa Bruno Carotti	RI
	6	Scuderia Red White	26° Cividale/Castelmonte	UD
	6	Supergara srl	36° Susa/Moncenisio	TO
	13	Scuderia Trentina	53° Trento/Bondone	TN
	13	Automobile Club Potenza	21° Abriola/Sellata	PZ
	20	Automobile Club Catanzaro	3° Salita della Piccola Sila	CZ
	20	A.S. Maranello Corse	6° Cronoscalata del Cavallino-6° Trofeo E. Ferrari	MO
	27	Automobile Club Acireale	6° Linguaglossa/Piano Provenzana	CT
	27	A.S. Tre Cime Promotor	29° Alpe del Nevegal	BL
	27	Automobile Club Ascoli Piceno	42° Coppa Paolino Teodori	AP
AGOSTO	3	Automobile Club Catanzaro	33° Ponte Corace/Tiriolo	CZ
	3	Biesse Corse	16° Cronoscalata Piancamuno/Montecampione	BS
	3	Scuderia Balestrero	21° Coppa Città di Volterra	PI
	10	Automobile Club Pescara	41° Cronoscalata Svolte di Popoli	PE
	24	Comitato Eugubino Corse Autom.	38° Trofeo Luigi Fagioli	PG
	31	A.S. Abeti Racing	16° Limabetone - Trofeo Fabio Danti	PT
SETTEMBRE	7	Automobile Club Foggia	Salita Macchia/Monte S. Angelo	FG
	7	Automobile Club Ragusa	46° Coppa Monti Iblei	RG
	7	Amici della Pedavena - Croce D'Aune	21° Pedavena/Croce D'Aune	BL
	14	Marca Racing srl	33° Vittorio Veneto/Cansiglio	TV
	21	Ichnusa Promotors	15° Cuglieri/La Madonnina	OR
	21	Automobile Club Caltanissetta	49° Coppa Nissena	CL
	28	Automobile Club Salerno	14° Coppa dei Templi	SA
OTTOBRE	5	Automobile Club Sassari	47° Alghero/Scala Piccada	SS
	12	Automobile Club Cagliari	20° Cronoscalata Iglesias/S. Angelo	CA
NOVEMBRE	26	I. Promotion	2° Premio Città di Cagliari/S. Elia	CA

B) GARE DI VELOCITA' AUTO STORICHE				
(Confermate)				
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV
MARZO	16	Valdelsa Classic Motor Club	5° Salita al Castello di Radicondoli	SI
APRILE	13	Circolo Autostoriche P. Piantini	17° Camucia/Cortona	AR
MAGGIO	25	Acipromuove	40° Coppa Consuma	FI
	31	T.I.M. Cross	Cronoscalata Bologna/Raticosa	BO
LUGLIO	27	C.O. Scuderia Biondetti	Scarperia - Giogo	MO
SETTEMBRE	7	Automobile Club Viterbo	32° Coppa Automobilistica Cimino	VT
OTTOBRE	5	Valdelsa Classic Motor Club	24° Coppa del Chianti Classico	SI

C) GARE DI REGOLARITA' AUTO				
Rallyes Confermati				
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.
GENNAIO	26	Promogest Srl	7° Rally dei Castelli Romani	RM
FEBBRAIO	16	Motorsclub Canguro	2° Rally Sagra Mandorlo - 16° Tre Valli	AG
	16	Scuderia Balestrero Lucca	22° Rally del Carnevale	LU
	23	San Marino Rally Organisation	4° Rally del Titano	RSM
	23	Scuderia Big Racing	3° Rally dei Colli Brianzoli	LC
	23	Car Racing	4° Rally Sprint degli Olivi	VR
MARZO	2	GIP Servizi e Promozioni	9° Rally Tutta Terra Toscana	SI
	2	Soc. Sportiva Motorsport	6° Rally Sprint Colli Monferrato e Moscato	AT
	2	Rally Club Subiaco	3° Rally Città di Subiaco	RM
	9	Crossodromo La Piana	17° Rally Lago di Garda	BS
	9	Motor Group	11° Rally Montebelluna	TV
	9	A.C. Campobasso	9° Rally del Mare	CB
	16	A.C. Avellino	Coppa dell'Irpinia	AV
	16	A.C. Sondrio	11° Trofeo Valtellina	SO
	16	Fuoristrada Club 4x4 PN/TOP srl	Italian Baja 2003	TS
	23	Car Racing	3° Ronde del Gallo Cedrone	VR
	23	Il Ciocco Sporting Club	26° Rally Ciocco e Valle Serchio	LU
	23	Ass. Culturale Pescara Sport	3° Rally Sprint di Montesilvano	PE
	30	A.C. Foggia	24° Rally del Gargano	FG
	30	A.S. Cinzano Rally Team	3° Rally di Alba	CN
	30	C.O. Scuderia Isonzo	2° Rally Città di Gorizia	GO
	30	C.O. Lantermarally	3° Rally Città di Bobbio	PC
APRILE	6	Automobile Club Brescia	27° Rally 1000 Miglia	BS
	6	E.T. Autosport	3° Rally Lirenas	FR
	6	SBS Group	31° Rally Città di Modena	MO
	6	PSA	5° Rally Sprint Casale Monferrato	AL
	6	C.O. Trofeo Maremma	3° Rally del Montereio	GR
	13	A.S. Laghi - Varese Corse	12° Rally dei Laghi	VA
	13	Rombo Team	3° Rally del Matese	CE
	13	Scuderia Livorno	37° Coppa Liburna	LI
	13	Rally Club Millesimo	23° Rally Valli del Bormida	SV
	13	Auto Club Naz. Forze Polizia	17° Rally Polizie Europee Pr. Giulie	UD

	13	A.C. Ragusa	4° Rally del Barocco Ibleo	RG
	27	A.C. Valle d'Aosta	33° Rally Valle d'Aosta - Saint Vincent	AO
	27	BL Racing	6° Rally Monte Avena	BL
	27	Pistoia Corse	24° Rally Città di Pistoia	PT
	27	Scuderia Automob. San Michele	10° Rally del Taro	PR
	27	A.C. Sassari	2° Rally dei Nuraghi e Vermentino	SS
	27	PSA	9° Rally Città di Vigevano	PV
	27	A.S.A. Motorsp. Caserta Corse	5° Rally Sprint Alto Casertano	CE
	27	Gruppo Isea T.	2° Raid dell'Etna	CT
MAGGIO	4	A.C. Palermo	87° Rally Targa Florio	PA
	4	Promogest	7° Rally del Turano	RI
	11	C.O. Prealpi Trevigiane	3° Rally Prealpi Trevigiane Terra	TV
	11	PRS Group	32° Rally dell'Isola d'Elba	LI
	11	Promotions & Services	11° Rally della Valle Intelvi	CO
	18	C.O. Lanternarally	7° Rally Appennino Ligure - 19° R. Lanterna	GE
	18	A.C. Sondrio	47° Coppa Valtellina	SO
	18	A.S. Tre Cime Promotor	18° Rally Bellunese	BL
	25	A.Alessandro Promotion	9° Rally Città di Bergamo	BG
	25	Ass. Sport e Motori	5° Rally Sprint Alto Canavese	TO
GIUGNO	1	San Marino Rally Organization	31° Rally di San Marino	RSM
	1	PSA	39° Rally Valli Ossolone	VCO
	1	A.C. Sassari	25° Rally Golfo dell'Asinara	SS
	1	A.S. Abeti Racing	21° Rally Abeti e Abetone	PT
	1	A.C. Palermo	24° Rally Conca d'Oro	PA
	1	R. Service srl	6° Raid Il Ciocco	LU
	8	Marca Racing	20° Rally della Marca	TV
	8	Autoconsult & Competition	7° Rally Colli Morenici Mantovani	MN
	15	Rally Team 971	18° Rally Città di Torino	TO
	15	Scuderia Autom. Lagone Corse	25° Rally Alta Val di Cecina	PI
	15	A.C. Siracusa	19° Rally Mare e Monti	SR
	15	A.C. Sanremo	2° Rally Sprint Mini Sanremo	IM
	15	Blu Team	Targa Classica	VR
	22	A.C. Lecce	37° Rally del Salento	LE
	22	A.C. Nuoro Sport	13° Rally della Sardegna	NU
	22	PSA	16° Rally Valli Piacentine	PC
	22	A.C. Pordenone	15° Rally Sagittario	PN
	29	Sport Rally Team	22° Rally di Carnagnola	TO
	29	A.C. Lecco	7° Rally Automobile Club Lecco	LC
	29	GIP Servizi e Promozioni	2° Ronde Tenuta di Castel Falfi	FI
LUGLIO	6	Scuderia Autom. Città di Schio	17° Rally Città di Schio	VI

	6	Aci Service	27° Rally Appennino Reggiano	RE
	6	Scuderia Etruria SCRL	23° Rally del Casentino	AR
	6	Sporting Club	5° Rally del Mito Valle del Belice	TP
	6	Sc.Valpolcevera Organizzazioni	3° Rally Alta Valpolcevera	GE
	13	A.C. Cremona	Rally Circuito di Cremona	CR
	13	Promauto	3° Rally degli Orsi	BI
	20	San Martino Corse	23° Rally San Martino di Castrozza	TN
	20	Scuderia Balestrero Lucca	38° Rally Coppa Città di Lucca	LU
	20	Random Team	18° Rally Città di Ceccano	FR
	20	Eagles Racing	13° Rally dei Nebrodi	ME
	20	C.O. Coppa d'Oro	29° Rally Coppa d'Oro	AL
	20	Japigia srl	15° Rally Tout Terrain Puglia e Lucania	PZ
	27	Crossodromo La Piana	21° Rally di Franciacorta	BS
	27	Favara Rally Team	3° Rally del Mediterraneo	AG
AGOSTO	3	San Marino Rally Organization	2° San Marinense Ronde	RSM
	3	A.C. Pordenone	6° Rally Valli Pordenonesi e Piancavallo	PN
	3	Ass. Culturale Pescara Sport	21° Rally d'Abruzzo 8° Rally Vestini	PE
	3	A.S. Altomoneferr - Club Ruggine	18° Rally delle Valli Vesimesi	AT
	3	Team Misilmeri Corse	2° Rally Sprint Città di Misilmeri	PA
	24	PSA	7° Rally Valle Umbra	PG
	24	Ciocco Sporting Club	16° Rally Sprint Garfagnana	LU
	31	Scuderia Friuli - ACU	39° Rally Alpi Orientali	UD
	31	Soc. Sport. Motorsport	15° Rally del Tartufo	AT
	31	T.I.M. Cross	9° Rally del Frignano	MO
	31	Scuderia Livorno	27° Continental Rally e Città di Cecina	LI
	31	A.M.U.B. Magione	2° Rally T.T. Monte Pennino	PG
SETTEMBRE	7	Comune di Pico	25° Rally di Pico	FR
	14	A.C. Messina	25° Rally di Messina	ME
	14	Pentathlon Motor Team	26° Rally 111 minuti- 14° Rubinetto	NO
	14	Automobile Club Brescia	21° Rally Vallecamonica	BS
	14	Bassano Rally Racing	20° Rally Città di Bassano	VI
	14	Errepi Racing	4° Rally Città di Rimini	RN
	14	GIP Servizi e Promozioni	12° Rally del Cuio e delle Pelli	PI
	21	C.O. Lanternarally	5° Rally Città di Torriglia	GE
	21	Great Events Sardina	22° Rally Costa Smeralda	SS
	21	ASA Motorsport Caserta Corse	11° Rally Provincia di Caserta	CE
	21	Palazzina Sport	16° Rally Alto Appennino Bolognese	BO
	21	Fuoristrada Club 4x4 PN/TOP srl	4° Baja del Cellina	PN
	28	Automobile Club Bergamo	20° Rally Prealpi Orobieche	BG
	28	Car Racing	5° Rally Benacus	VR

	28	A.S. Team Palikè	7° Rally Calatino	CT
	28	A.C. Valle d'Aosta	6° Top Rally de l'Evançon	AO
	28	Scuderia Balestrero Lucca	9° Rallysprint Città di Camaiore	LU
OTTOBRE	5	Sc. Automob. Città di Schio	4° Rally Altopiano 7 Comuni	VI
	5	Automobile Club Sanremo	45° Rally di Sanremo	IM
	5	Motor Park Parrella	4° Rally Colline Beneventane	BN
	12	Rally Team 971	30° Rally Team 971	AL
	12	PSA	7° Rally di Pavia	PV
	12	T.I.M. Cross	7° Ralli dei Carpineti	RE
	12	A.S. Aquila C. Onlus	8° Rally Città di Alcamo	TP
	12	Pistoia Corse Sport	12° Rally dei Tre Comuni	PT
	12	Japigia srl	17° Rally del Vulture	PZ
	18	PRS Group	10° Rally dell'Adriatico	AN
	19	C.O. Prealpi Trevigiane	8° Ralli Prealpi Trevigiane	TV
	19	Automobile Club Como	22° Rally A.C. Como	CO
	19	A.C. Campobasso	4° Rally San Giuliano del Sannio	CB
	26	Blu Team	Rally 500 Minuti	VR
	26	Consorzio Ente Autodr.Pergusa	18° Rally di Proserpina	EN
	26	C.O. Trofeo Maremma	27° Rally Trofeo Maremma	GR
	26	A.S. Equipe Vitesse Events	Ronde del Riso	VC
NOVEMBRE	2	Scuderia Imperia Corse	32° Rally Valli Imperiesi	IM
	2	Scuderia Rubicone Corse	16° Rally di San Crispino	FC
	9	GIP Sservizi e Promozioni	19° R. Montecatini Terme -Valdinievole	PT
	9	Promogest	9° Rally degli Etruschi	RM
	9	Favara Rally Team	13° Fabaria Rally- 18° Rally dei Templi	AG
	9	SBS Group	3° Ronde Colline Modenesi	MO
	9	Sport Rally Team	10° Rally della Pietra di Bagnolo	CN
	9	BL Racing/GI.DI. Sport	Rally Tout Terrain di Biella	BI
	16	A.C. Verona	22° Rally Due Valli	VR
	16	A.C. Pordenone	Aviano Ronde	PN
	16	C.O. Scuderia Alberto Alberti	8° Rally dei Vigneti Memorial L.Lucchini	PV
	23	A.S. Team Palikè	Rally Madonie 2003	PA
	23	991 Racing	2° Ronde Moscato-Mango	CN
	23	Scuderia Autom. Città di Schio	2° Ronde Prov. Cagliari	CA
	23	Autosport Sorrento	20° Ronde Penisola Sorrentina	NA
	23	A.S. Scuderia Palladio	3° Rally Sprint Trofeo Città Palladio	VI
	23	A.S. Effepi Group	6° Rally Firenze e Prato	PO
	30	Promogest	6° Rally Autodromo Vallelunga	RM
DICEMBRE	7	A.S. Laghi - Varese Corse	10° Città Giardino - 3° Ronde	VA
	7	PRS Group	7° Rally Costa Romagnola	PU

	7	Società Sportiva Motorsport	7° Rally Sprint Inverno	AT
	7	Squadra Corse Valdelsa	27° Rally Sprint Fettunta	SI
	7	A.C. Ragusa	2° Rallysprint Contea di Modica	RG
	14	Automobile Club Valle d'Aosta	2° Euro Ronde	AO
	21	IL Ciocco Sporting Club	12° Rally Int. Il Ciocchetto	LU
	21	Scuderia Rubicone Corse	2° Ronde del Rubicone	FC

D) GARE DI REGOLARITA' AUTO STORICHE				
(Confermate)				
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV
APRILE	5	Sanremorally srl	17° Sanremo Rally Storico	IM
	27	Scuderia Friuli	39° Rally delle Alpi Orientali	UD
MAGGIO	5	Automobile Club Bergamo	6° Rally Prealpi Orobiche	BG
	11	T.I.M. Cross	Modena Cento Ore Classic	BO
	25	A.S. Team Paliké	Trofeo Florio Historic Rally	PA
SETTEMBRE	28	C.O. Elba Corse	15° Rally Elba Storico Tr. Lockman Italy	LI
NOVEMBRE	1	Automobile Club Palermo	Targa Florio Autostoriche	PA

ELENCO 2

A) GARE DI VELOCITA' MOTO			
(confermate)			
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA
MAGGIO	25	Moto Club Crostolo	Prato-Cà Benno
GIUGNO	8	Moto Club Krapa	Ballabio-Piani Resinelli
LUGLIO	6	Moto Club Provincia Granda	Rossana-Lemma
	13	Moto Club F. Mancini	Incoronata-Portella
AGOSTO	10	A.M.C. Garfagnana	Sillano-Ospedaletto
	31	Centauri Club F. Canavese	Forno-Milani

B) GARE REGOLARITA' MOTO D' EPOCA			
(confermate)			
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA
GIUGNO	22	Moto Club Il Ferraccio	Rievoc. Storica Circuito motocicl. Dell'Alta Valle del Tevere
LUGLIO	5	Dream Engine srl	Motogiro d' Italia

ALLEGATO B

GARE DI NUOVA ISTITUZIONE

Con note in data 20 novembre 2002 e 6 dicembre 2002 la C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana), e con nota in data 23 dicembre 2002 la F.M.I. (Federazione motociclistica italiana), hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre il programma delle gare automobilistiche e motociclistiche di nuova istituzione da svolgere nell'anno 2003, di cui agli elenchi allegati, che sono stati così suddivisi:

elenco 3 (auto) di cui:

- a) gare di velocità auto;
- c) gare di regolarità auto (rally);
- d) gare di regolarità auto storiche (rally);

elenco 4 (moto) di cui:

- a) gare di velocità moto;
- b) gare di regolarità moto d'epoca.

Si rappresenta che questa Direzione potrà rilasciare il nulla-osta solo dopo aver esperito singole istruttorie ai fini della valutazione di ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidità del traffico e della conservazione del patrimonio stradale in tutti i luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a dispiacere efficacia.

A tal fine è necessario che, come previsto nella circolare di pari data, la documentazione inerente la gara venga trasmessa a questa Direzione, per poter svolgere la singola istruttoria, almeno sessanta giorni prima della data prevista per la manifestazione.

Per la migliore operatività è opportuno che gli atti da trasmettere siano conformi a quanto descritto nel punto 2.3 della richiamata circolare, lettere da a) ad f), e con i contenuti ivi descritti.

Resta inteso che il nulla-osta di questa Amministrazione è provvedimento autonomo rispetto al collaudo del percorso di gara.

Roma, 11 aprile 2003

Il capo dipartimento: FUMERO

ELENCO 3

A) GARE DI VELOCITA' AUTO				
(Nuova Istituzione)				
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV
APRILE	13	Automobile Club Cagliari	Campuomu/Burcei	CA
	27	Associazione La Castellana	31° Cronoscalata della Castellana	TR
MAGGIO	11	Top Race sas	7° Fornaci/Barga - Trofeo Sergio Lunatici	LU
GIUGNO	8	Automobile Club L'Aquila	2° Cronoscalata delle Rocche Aquilane	AQ
	15	Ichnusa Promotors	Coppa Città di Teulada	CA
LUGLIO	6	Automobile Club Catania	40° Catania/Etna	CT
	13	Scuderia Balestrero	1° Fornaci di Barga - Barga	LU
NOVEMBRE	16	S.M.R.O.	2° Salita Castello di Monte Giardino	RSM

C) GARE DI REGOLARITA' AUTO**(Rally Nuova Istituzione)**

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.
GENNAIO	19	A.S. Team Palikè	Rally delle Madonie	PA
FEBBRAIO	1	C.O. Lanternarally	1° Rally di Andora	SV
	16	Promauto	1° Rally Sprint della Torre	TO
	16	Tre Torri Sport	37° Rally Monti Savonesi	SV
	16	A.S.A. Motorsp Caserta Corse	1° Rally Monti Lepini	LT
	23	Amub Magione	1° Rally del Lago Trasimeno	PG
MARZO	9	Scuderia Imperia Corse	1° Ronde Valli Imperiesi	IM
	15	A.C. Cagliari	1° Rally Terra Caralis	CA
	16	Rally Team 971	1° Rally Sprint delle Colline	TO
MAGGIO	4	Scuderia Autom. Città di Schio	12° Rally Coppa Limbara	SS
	4	A.S. Equipe Vitesse Events	1° Rally Im-Land	VC
	18	A.C. Teramo	Ronde Monti Laga - Teramo	TE
GIUGNO	8	Rally Club Subiaco	1° Rally Città dei Panorami	RM
	22	Promogest	Ronde dei Monti Cimini	RM
	29	Ekali Club/E.O.E.A.	6° Greek Baja Ekali 4x4	GR
LUGLIO	20	Motor Group	Ronde dei Campioni	TV
SETTEMBRE	7	Lanterna Rally	1° Ronde della Val d'Aveto	GE
	14	Sport Rally Team	Rally della Val Varaita	CN
OTTOBRE	5	A.C. Catania	Rally dell'Etna	CT
	19	Riviera Rally	2° Rally Riviera Ligure - Memorial Clenci	SV
NOVEMBRE	9	Autoconsult e Competition	1° Rally Autoconsult	MN

D) GARE DI REGOLARITA' AUTO STORICHE**(nuova istituzione)**

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.
OTTOBRE	19	Supergara	Cefalù Autoretrò	PA

ELENCO 4

A) GARE DI VELOCITA' MOTO			
(nuova istituzione)			
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA
MARZO	23	A.M. Genovese	Ferriere - Boasi
APRILE	6	A.M. Genovese	Laccio - Torriglia
MAGGIO	4	Moto Club Genova	Mignanego - Giori
	11	A.M. Genovese	Piccarello - S. Olcese
	18	A.M. Genovese	Cogoleto - Sciarborasca
GIUGNO	15	A.M. Genovese	Doria - Creta
	22	Moto Club Ghirlandina	Rubbiano - Montefiorino
LUGLIO	27	Moto Club Levico	Trento - Bondone
SETTEMBRE	14	Moto Club San Mauro	Rivalba - Cinzano

B) GARE REGOLARITA' MOTO D' EPOCA			
(nuova istituzione)			
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA
MAGGIO	4	Moto Club A. Massantini	Giro del Lago di Bolsena
	25	A.M.C. Viterbo	Giro dei 2 Laghi
SETTEMBRE	21	A.M.C. Viterbo	Motogiro della Toscana

03A06706

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ingelvac Dart».

Estratto provvedimento n. 101 del 14 maggio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologia INGELVAC DART nelle confezioni: flacone da 10 dosi da 2 ml - A.I.C. n. 102349014 e flacone da 50 dosi da 2 ml - A.I.C. n. 102349026.

Titolare A.I.C.: società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale in Reggello (Firenze) - località Prulli n. 103/c - codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: variazione tipo I: modifica variazione autorizzazione fabbricazione.

È autorizzata la variazione di tipo I concernente la modifica del nome dell'officina di produzione autorizzata al confezionamento e controllo terminale della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto da Boehringer Ingelheim Pharma KG a Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG nello stabilimento di Ingelheim am Rhein - Germania.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

03A06646

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ubrocelan»

Estratto provvedimento n. 102 del 14 maggio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario UBROCELAN schiuma antibiotica nelle confezioni: 4 bombolette spray - A.I.C. n. 100231012 e 10 bombolette spray - A.I.C. n. 100231024.

Titolare A.I.C.: società Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Ingelheim (Germania), rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale in Reggello (Firenze) - località Prulli n. 103/c - codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: variazione tipo I: modifica variazione autorizzazione fabbricazione.

È autorizzata la variazione di tipo I concernente la modifica del nome dell'officina di produzione autorizzata al confezionamento e controllo terminale della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto da Boehringer Ingelheim Pharma KG a Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG nello stabilimento di Biberach an der Riss - Germania.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06647

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sputolysin»

Estratto provvedimento n. 103 del 14 maggio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario SPUTOLYSIN polvere per uso orale nella confezione: barattolo da 420 g - A.I.C. n. 101123014.

Titolare A.I.C.: società Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Ingelheim (Germania), rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale in Reggello (Firenze) - località Prulli n. 103/c - codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: variazione tipo I: modifica variazione autorizzazione fabbricazione.

È autorizzata la variazione di tipo I concernente la modifica del nome dell'officina di produzione autorizzata alla fabbricazione del prodotto finito e dell'officina di produzione autorizzata al confezionamento e controllo terminale della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto da Boehringer Ingelheim Pharma KG a Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG, rispettivamente nello stabilimento di Ingelheim am Rhein-Germania (produzione totale) e nello stabilimento di Biberach an der Riss-Germania (confezionamento e controllo).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06648

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32302 del 9 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981 in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Punto com», con sede in Roma, unità di Milano, per il periodo dal 3 marzo 2003 al 2 settembre 2003.

Con decreto n. 32311 del 9 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Termotecnica Abruzzese», Con sede in Colonnella - Teramo, unità di Colonnella - Monsanpolo del Tronto, per il periodo dal 19 giugno 2001 al 9 marzo 2002.

Con decreto n. 32312 del 9 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Gruppo Servizi Informatici», con sede in Roma, unità di Milano - Bresso, per il periodo dal 2 gennaio 2003 al 1° gennaio 2004.

Con decreto n. 32313 del 9 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Edipower», con sede in Milano, unità di Chivasso (Torino) Sermide (Mantova), per il periodo dal 3 febbraio 2003 al 2 agosto 2003.

Con decreto n. 32314 del 9 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Quattrocchio», con sede in Alessandria, unità di Alessandria, per il periodo dal 3 marzo 2003 al 2 marzo 2004.

Con decreto n. 32315 del 9 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Gruppo Coin», con sede in Venezia, unità di Foligno (Perugia), per il periodo dal 21 gennaio 2002 al 24 febbraio 2002.

Con decreto n. 32316 del 9 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Gruppo Coin», con sede in Venezia, unità di Taranto, per il periodo dal 7 gennaio 2002 al 3 marzo 2002.

Con decreto n. 32317 del 9 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Gruppo Coin», con sede in Venezia, unità di Trieste, per il periodo dal 14 gennaio 2002 al 31 marzo 2002.

Con decreto n. 32318 del 9 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Gruppo Coin», con sede in Venezia, unità di Rieti, per il periodo dal 14 gennaio 2002 al 13 maggio 2002.

Con decreto n. 32319 del 9 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Gruppo Coin», con sede in Venezia, unità di Ancona, per il periodo dal 14 gennaio 2002 al 3 marzo 2002.

Con decreto n. 32320 del 9 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Servola», con sede in Brescia, unità di Trieste, per il periodo dal 13 gennaio 2003 al 11 gennaio 2004.

Con decreto n. 32321 del 9 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Seapark», con sede in Salerno, unità di Salerno, per il periodo dal 1° febbraio 2003 al 31 luglio 2003.

Con decreto n. 32322 del 9 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Menz & Gasser», con sede in Novaldo (Trento), unità di Novaldo (Trento), per il periodo dal 27 gennaio 2003 al 26 gennaio 2004.

Con decreto n. 32323 del 9 maggio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Cartiere Miliani Fabriano», con sede in Roma, unità di Pioraco (Macerata), Rocchetta (Ancona), sede direzione Fabriano (Ancona), Stabilimento Fabriano (Ancona), per il periodo dal 22 marzo 2002 al 21 marzo 2003.

03A06612

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 24 marzo 2003, recante: «**Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Latina, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni**». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2003).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 18, dove è scritto: «p. Il direttore generale: *ZODDA*», leggesi: «p. Il direttore generale: *TAGLIAFERRI*».

03A06758

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501126/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	ALTAMURA (BA)	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	BENEVENTO	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	CASERTA	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	CAVA DEI TIRRENI (SA)	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	COSENZA	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	NAPOLI	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	NAPOLI	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	ROMA	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	SALERNO	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILO	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	TORINO	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 318,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 183,50
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 188,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 175,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

*tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 6 0 3 *

€ 0,77